UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate ottobre 2019

Indice

SEZIONE UNITE 3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 15

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA 43

SEZIONE TERZA E VI TERZA 79

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO 115

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 153

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 197

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 251

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **28214** *del* **31/10/2019** (Rv. **655593 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **Capasso Lucio.** *(Conf.)*
G. *(SAPORITO GUGLIELMO) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/07/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei Conti su impugnazione per revocazione - Questione di giurisdizione – Configurabilità – Limiti.

Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 106, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 107

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638238 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **28211** *del* **31/10/2019** (Rv. **655591 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**
C. *(ZANETTI ANDREA) contro* A. *(PICCINNI GIANLUCA)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversie in materia di appalti di lavori e servizi pubblici - Impugnazione di atti amministrativi ampliativi dell'oggetto del contratto in favore dell'aggiudicatario - Deduzione dell'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la modifica o variazione del contratto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Ragioni.

In materia di appalti di lavori e servizi pubblici, la domanda con cui il terzo titolare di posizione differenziata (già partecipante alla gara e non aggiudicatario), contestando la sussistenza dei presupposti per la modifica o variazione del contratto durante il periodo di efficacia, previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, invochi l'annullamento o la declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi con cui la P.A. committente abbia ampliato l'oggetto dello stesso in favore dell'aggiudicatario, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, non già una questione relativa all'esecuzione del contratto (in ordine alla quale la P.A. si porrebbe in posizione paritetica e l'altro contraente vanterebbe una posizione di diritto soggettivo), né una questione di invalidità del contratto per vizi del procedimento di evidenza pubblica, bensì l'illegittima decisione dell'ente committente di procedere all'affidamento diretto dei lavori o servizi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, senza indire un'ulteriore gara d'appalto, così ledendo l'interesse legittimo del terzo a partecipare a tale gara.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 106

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19502 del 2008 Rv. 604841 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **28212** *del* **31/10/2019** (Rv. **655592 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**
G. *(MANGANO MASSIMILIANO) contro* E. *(DI PASQUALE ANTONIO)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Domanda proposta dal concessionario della gestione di un aereoporto per il pagamento di tasse e diritti aeroportuali - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione - Fondamento - Domanda di pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aereostazione - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aerostazione, la quale rientra nella previsione dell'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, venendo necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell'"an" e del "quantum" delle relative tariffe e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali da cui esse possano essere condizionate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. N. 3 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 39 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3044 del 2013 Rv. 624893 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **28210** *del* **31/10/2019** (Rv. **655504 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(COSSU BRUNO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/03/2017

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Illecito amministrativo ex art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Accertamento - Competenza esclusiva della Guardia di finanza - Esclusione - Fondamento.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

L'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è di natura fiscale-tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma - ove è previsto che "all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689" - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna esclusiva attribuzione di competenza, ma ha soltanto stabilito che, quando gli accertamenti degli illeciti ivi sanzionati sono disposti su impulso del Ministero delle Finanze, vi debba provvedere, per evidenti ragioni di celerità, la Guardia di Finanza, ovvero il corpo dipendente direttamente da detto Ministero, senza tuttavia escludere che possano comunque provvedervi gli altri soggetti appartenenti alla Polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 33032 del 2018 Rv. 652041 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11709 del 2016 Rv. 639929 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **27847** *del* **30/10/2019** (Rv. **655590 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**
Relatore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**
C. *(CARASSAI GIUSEPPE) contro* N. *(PERFETTI UBALDO)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa - Deferimento a collegio arbitrale in forza di convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6 della l. n. 205 del 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria degli arbitri - Sussistenza.

Nell'ipotesi di deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia; pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente ravvisabilità della giurisdizione ordinaria degli arbitri.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01, N. 1251 del 2019 Rv. 652243 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **27842** *del* **30/10/2019** (Rv. **655588 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(LIOI MICHELE ROSARIO LUCA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/12/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria – Principio di diritto enunciato ex art. 99, comma 4, c.p.a. - Eccesso di potere giurisdizionale - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – Ammissibilità – Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, non è ammissibile avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'Adunanza plenaria che, a norma dell'art. 99, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica una operazione di riconduzione della "regula iuris" al caso concreto, che è rimessa alla sezione remittente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 99 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 111 com. 8

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **27846** *del* **30/10/2019** (Rv. **655589 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(ANTONELLI MARIA) contro* C. *(MANZI ANDREA)*
Dichiara cessata la materia del contendere, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/04/2018

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Intervento adesivo - Possibilità di condannare l'interventore alle spese o di riconoscergli il favore delle stesse - Sussistenza - Fondamento.

In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 4213 del 2007 Rv. 595357 - 01, N. 5025 del 2000 Rv. 535807 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **26200** *del* **16/10/2019** (Rv. **655503 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**
contro
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa - Annullamento giurisdizionale dei provvedimenti volti a stabilire il relativo "tetto" - Deduzione di sopravvenuta inefficacia delle clausole contrattuali che prevedevano la non remunerabilità delle prestazioni "extra budget" - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28053 del 2018 Rv. 651805 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **26022** *del* **15/10/2019** (Rv. **655587 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.**
M. *(MUSA DONATO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/05/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1783 del 2011 Rv. 616321 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **25101** *del* **08/10/2019** (Rv. **655502 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
C. *(CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO) contro* C.
Regola giurisdizione

102005 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE Sostegno scolastico a portatore di handicap grave - Piano educativo individualizzato - Potere discrezionale dell'amministrazione scolastica di rimodulare o sacrificare la misura del supporto integrativo individuato dal detto piano - Esclusione - Omissione od insufficienze nell'apprestamento del sostegno - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Condizioni - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.

La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza,

ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Costituzione art. 34, Costituzione art. 38, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25011 del 2014 Rv. 633145 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **25020** *del* **07/10/2019** (Rv. **655500 - 01**)
Presidente: **Petitti Stefano.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **salvato luigi.** *(Conf.)*
C. *(POMANTI PIETRO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/09/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Valutazione del giudice disciplinare - Verifica della violazione del dovere di autoorganizzazione del magistrato - Necessità - Contenuto.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, la violazione del dovere di auto-organizzazione costituisce elemento centrale della verifica della esigibilità di una condotta più tempestiva da parte dell'incolpato, sicché nella motivazione della sentenza il giudice disciplinare non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il ritardo non è giustificabile ma deve rendere manifeste le ragioni per le quali una diversa organizzazione del lavoro sarebbe stata non solo possibile, ma anche idonea ad eliminare o ridurre i ritardi oggetto dell'incolpazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14526 del 2019 Rv. 654034 - 02, N. 22572 del 2019 Rv. 655038 - 01

Annotata

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **25021** *del* **07/10/2019** (Rv. **655501 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **Capasso Lucio.** *(Conf.)*
C. *(CAROTA DOMENICO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2013

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento delle comunioni relative ad edifici - Nullità ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della

entrata in vigore della detta legge,ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 14764 del 2005 Rv. 581662 - 01

Annotata

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **25021** *del* **07/10/2019** (Rv. **655501 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **Capasso Lucio.** *(Conf.)*
C. *(CAROTA DOMENICO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2013

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità.

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 2313 del 2010 Rv. 611366 - 01

Annotata

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **25021** *del* **07/10/2019** (Rv. **655501 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **Capasso Lucio.** *(Conf.)*
C. *(CAROTA DOMENICO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2013

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Comunione ordinaria o ereditaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Mancanza della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della

documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713

Massime precedenti Vedi: N. 6684 del 2019 Rv. 652937 - 01

Annotata

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **25021** *del* **07/10/2019** (Rv. **655501 - 05**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **Capasso Lucio.** *(Conf.)*
C. *(CAROTA DOMENICO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2013

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" e cd. "endoconcorsuale" relativo ad edificio abusivo - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità - Esclusione.

In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 5, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 02

Annotata

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **25021** *del* **07/10/2019** (Rv. **655501 - 04**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **Capasso Lucio.** *(Conf.)*
C. *(CAROTA DOMENICO) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2013

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Comunione ereditaria - Presenza di edifici abusivi nell'asse ereditario - Domanda giudiziale di divisione solo degli altri beni - Ammissibilità - Consenso degli altri condividenti - Necessità - Esclusione.

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 1990 Rv. 467381 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **24858** *del* **04/10/2019** (Rv. **655180 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **FRANCESCO SALZANO.** *(Conf.)*
T. *(LORUSSO FELICE EUGENIO) contro* P. *(PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 06/06/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Contributi erogati dalla P.A. - Utilizzazione diversa da quella programmata - Responsabilità erariale del destinatario e giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento - Mancata richiesta di tali contributi da parte del detto destinatario - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati "Set Aside" - ed aveva così percepito i detti contributi, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/04/1988 num. 1094, Regolam. Commissione CEE 29/04/1988 num. 1272, Regolam. Consiglio CEE 15/07/1991 num. 2328, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/02/1991 num. 63, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1515 del 2016 Rv. 638249 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **24858** *del* **04/10/2019** (Rv. **655180 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **FRANCESCO SALZANO.** *(Conf.)*
T. *(LORUSSO FELICE EUGENIO) contro* P. *(PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 06/06/2017

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Prospettazione dell'assenza di interesse ad agire del P.M. contabile per mancanza di lesione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione costituisce una questione relativa ai presupposti dell'azione, la cui decisione rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione è inammissibile, non riguardando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti. (Nella specie, era stato prospettato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ad un'azione per responsabilità erariale esercitata dal P.M. contabile in seguito all'indebita percezione di un finanziamento pubblico concesso dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, poiché quest'ultima aveva intrapreso il recupero in via

amministrativa della somma attraverso l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, contro la quale il percettore del contributo aveva proposto opposizione davanti al giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 475 del 2015 Rv. 633832 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **24609** *del* **02/10/2019** (Rv. **655499 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI) contro* B. *(ANELLO PIETRO)*
Cassa senza rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/07/2017

064087 CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE Attività bancaria - Sanzioni amministrative - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Atti amministrativi e regolamentari presupposti - Estensione - Configurabilità - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 145 del d. lgs. n. 385 del 1993, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16577 del 2010 Rv. 614303 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **24608** *del* **02/10/2019** (Rv. **655498 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
V. *(COSI SAVERIO) contro* N. *(BARBIERI LAURA)*
Regola giurisdizione

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale - Criterio determinativo della residenza abituale del minore - Fondamento - Derogabilità - Condizioni.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003,

soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/12/2009 num. 4 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15728 del 2019 Rv. 654457 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **28175** *del* **31/10/2019** (Rv. **655775 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(CARBONE CARLO) contro* B. *(ROMANELLI LORENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Negoziazione diretta di titoli ("bond" Cirio) - Adeguatezza delle informazioni - Mancata acquisizione dell'"offering circular" - Rilevanza - Dichiarazione dell'investitore di essere stato adeguatamente informato - Valore esimente - Esclusione - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l'"offering circular", che riporta le caratteristiche essenziali dell'emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di "rating", perché la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto; la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione. (Fattispecie di negoziazione diretta di "bond" Cirio effettuata prima del recepimento della direttiva MIFID, in assenza di prospetto informativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 8619 del 2017 Rv. 643513 - 01, N. 18039 del 2012 Rv. 624750 - 01, N. 1376 del 2016 Rv. 638414 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27939** *del* **30/10/2019** (Rv. **655650 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
G. *(PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro* Q.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 05/03/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Proroga del trattenimento nel CIE - Inosservanza del termine di quarantotto ore - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) disposta oltre il termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, dovendo in tal caso cessarne gli effetti in quanto misura di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di proroga poiché l'udienza di convalida, fissata nelle quarantotto ore dalla richiesta, era stata posticipata oltre il detto termine per mancata notificazione del provvedimento di fissazione al difensore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 20, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 3298 del 2017 Rv. 643361 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27867** *del* **30/10/2019** (Rv. **655780 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
I. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/04/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Presupposto - Reiezione del ricorso - Conseguenze - Obbligo di attestazione della S.C. - Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Massime precedenti Conformi: N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 22646 del 2019 Rv. 655049 - 01, N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27542** *del* **28/10/2019** (Rv. **655774 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *Relatore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *(Conf.)*
F. *(ABBADESSA PIETRO) contro* B. *(PERRONE BENITO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2017

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Qualificazione giuridica delle questioni sostanziali o processuali - Potere della S.C. di provvedervi anche d'ufficio – Condizioni - Fattispecie.

L'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all'azione e all'eccezione - può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato il rapporto emergente da due atti unilaterali intercorsi tra il terzo e la banca come espromissione e non già come accollo con effetti liberatori per il fallimento "accollato", come ritenuto erroneamente dalla Corte d'appello senza considerare la mancata adesione del fallimento al patto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1273

Massime precedenti Conformi: N. 9143 del 2007 Rv. 596648 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2012 Rv. 624165 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27544** *del* **28/10/2019** (Rv. **655779 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **LUISA DE RENZIS.** *(Diff.)*
L. *(GIORGETTI MARIA CARLA) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 28/06/2017

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Durata ultraquinquennale - Omologazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6 com. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 PENDENTE, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9 com. 3, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Regolam. Consiglio CEE 20/05/2015 num. 848

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2019 Rv. 654540 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27541** *del* **28/10/2019** (Rv. **655773 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *Relatore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *(Conf.)*
F. *(PICCIAREDDA FRANCO) contro* L. *(NUSINER CECILIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 06/08/2015

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Società di fatto in ambito familiare - "Affectio societatis" - Attività sistematica di sostegno all'impresa - Prova - Fattispecie.

In tema di estensione del fallimento del titolare dell'impresa individuale agli altri componenti della famiglia, l'esistenza del contratto sociale può essere desunta, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti ("affectio societatis", costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia che siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla base delle sole prove testimoniali raccolte tra i dipendenti, aveva negato l'esistenza di una società di fatto in cui il coniuge e un figlio avevano sostenuto in modo continuativo l'attività di impresa mediante il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie e finanziamenti, nonché con l'incasso di assegni e l'utilizzazione di altre forme di liquidità d'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14580 del 2010 Rv. 613985 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27200** *del* **23/10/2019** (Rv. **655352 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
D. *(GALOPPI GIOVANNI) contro* F. *(DE SANTIS FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni.

La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12010 del 2018 Rv. 649108 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27201** *del* **23/10/2019** (Rv. **655340 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
B. *(CORVINO ALDO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 20/11/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022208/2018 65040301

Massime precedenti Conformi: N. 22208 del 2018 Rv. 650403 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27200** *del* **23/10/2019** (Rv. **655352 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
D. *(GALOPPI GIOVANNI) contro* F. *(DE SANTIS FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Istanza per la dichiarazione di fallimento - Sentenza - Revoca del fallimento - Nuova dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Accertamento - Momento rilevante - Data della seconda decisione.

Nel caso in cui il fallimento venga dichiarato successivamente alla revoca della sentenza che lo aveva aperto in precedenza, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della nuova decisione e non già a quella di presentazione dell'originaria istanza da parte dei creditori o del PM.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19790 del 2015 Rv. 636679 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27076** *del* **23/10/2019** (Rv. **655768 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
F. *(RICCIARDI FRANCESCO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 12/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Proroga del trattenimento presso il CIE - Richiesta di riesame - Ammissibilità ex art. 15 della direttiva 2008/115/CE - Conseguenze - Garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio - Procedimento ex art. 737 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

093003 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamente applicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2997 del 2018 Rv. 647048 - 01, N. 22932 del 2017 Rv. 645527 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27194** *del* **23/10/2019** (Rv. **655770 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
P. *(GAROFALO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2014

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Prodotti agricoli e alimentari - Riconoscimento della denominazione di origine protetta (D.O.P.) - Marchio preesistente evocativo della provenienza geografica - Utilizzo - Condizioni - Registrazione in buona fede - Accertamento - Contenuto.

In tema di prodotti agricoli e alimentari, l'art. 14, comma 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006, consente al titolare di continuare ad utilizzare il marchio registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta, anche quando in esso è evocato l'unico elemento che compone quest'ultima, e cioè la provenienza geografica del prodotto, purché si

accerti che la registrazione sia stata effettuata in buona fede. A tal fine, il giudice di merito valuta la natura del marchio, il riferimento esclusivo alla reale provenienza geografica del bene e la mancanza di imitazioni (anche mediante contraffazione o camuffamento) di termini adoperati nella denominazione di origine protetta, tenendo anche conto del fatto che l'indicazione della zona di produzione dell'alimento è comunque consentita e in alcuni casi imposta al produttore titolare del marchio, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, n. 8 della Direttiva 2000/13/CE. (Fattispecie relativa all'utilizzo del marchio "Altopiano di Asiago", registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta "Asiago").

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 13 com. 1 lett. B), Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 20/03/2000 num. 13 art. 2 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/03/2000 num. 13 art. 3 com. 1

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27205** *del* **23/10/2019** (Rv. **655772 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
M. *(DISCEPOLO MAURIZIO) contro* M. *(VERGARI MASSIMO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2017

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Domanda di adeguamento o eliminazione dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Eccezione - Adozione di provvedimenti provvisori sull'assegno ai sensi dell'art. 4 legge n. 898 del 1970 - Fattispecie.

La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2008 Rv. 605937 - 01, N. 1779 del 2012 Rv. 621472 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27203** *del* **23/10/2019** (Rv. **655771 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
U. *(GALLETTI DANILO) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 30/10/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Accertamento dello stato passivo - Credito documentato da contratto non avente data certa - Mancata ammissione al passivo - Opposizione - Regime probatorio - Fondamento.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole

riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto, mentre l'esistenza del contratto potrà essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9074 del 2018 Rv. 648258 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2319 del 2016 Rv. 638559 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27194** *del* **23/10/2019** (Rv. **655770 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
P. *(GAROFALO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2014

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Prodotti agricoli e alimentari - Marchio registrato indicativo della provenienza geografica - Successivo riconoscimento della denominazione di origine protetta (D.O.P.) - Prosecuzione dell'uso del marchio - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In tema di marchi relativi a prodotti agricoli e alimentari, la differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche (I.G.P.) o denominazioni di origine protetta (D.O.P.) non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l'interesse comune, rappresentato dall'uso del nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, sicché il titolare di un marchio registrato in buona fede prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l'uso del marchio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento n. 2006/510/CE, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso. (Fattispecie relativa al marchio "Altopiano di Asiago", contenente una denominazione geografica idonea a caratterizzare il prodotto e veritiera, registrato prima del D.O.P. "Asiago").

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 13 com. 1 lett. B), Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 2 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 20/03/2000 num. 13 art. 2, DM min. PAF 14/07/2017 all. 1

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27192** *del* **23/10/2019** (Rv. **655769 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.**
P. *(PISTOLESI OSCAR ANTONIO) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/06/2014

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Art. 2704, comma 1, c.c. ultima parte - Credito documentato da scrittura privata non avente data certa - Riproduzione del testo della scrittura in atto avente data certa - Effetti sull'accertamento della data del documento - Fattispecie.

La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, c.c.

(Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 24414 del 2009 Rv. 610781 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11824 del 1995 Rv. 494649 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27077** *del* **23/10/2019** (Rv. **655648 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(ANNALORO GIOVANNI) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 11/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Limiti.

In tema di immigrazione, in virtù dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l'efficacia fino a che non interviene la decisione della Commissione territoriale, all'esito della quale, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era rimasta, mentre, ove la medesima domanda sia accolta, lo straniero acquisirà un autonomo titolo di soggiorno, il quale non ne impedirà comunque l'espulsione, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. n. 251 del 2007 (e cioè quando lo straniero è pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica), da valutarsi caso per caso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 20, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 32 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 32 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01, N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 27181 del 2018 Rv. 651512 - 01, N. 28860 del 2018 Rv. 651500 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26823** *del* **21/10/2019** (Rv. **655628 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
O. *(MANFIO VITTORIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Danno grave derivante da soggetti privati - Condizioni - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. (Nella specie, il richiedente, cittadino senegalese di religione cristiana, aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno in Senegal, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione

tribale professata dal padre il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico secondo la tradizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16356 del 2017 Rv. 644807 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26830** *del* **21/10/2019** (Rv.)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Rigetta, GIUDICE DI PACE BOLOGNA, 10/07/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza - Controllo giurisdizionale - Limite della discrezionalità amministrativa - Insussistenza - Fondamento.

Il giudice ordinario, investito dell'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione, l'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l'accertamento ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 1, Costituzione art. 24, Costituzione art. 102 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24084 del 2015 Rv. 637703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11321 del 2004 Rv. 573670 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **26778** *del* **21/10/2019** (Rv. **655763 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**
E. *(MINOTTI DANIELE) contro* D. *(VOLPE GIAN MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/10/2014

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Clausola della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali sensibili - Condizione per l'esecuzione delle operazioni bancarie - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

E'nulla, per violazione di norme imperative, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla "privacy" ed in particolare con il principio di minimizzazione nell'uso dei dati, ex art. 3 del d.lgs. n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili

dall'autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall'ordinamento. (Nella specie, la banca aveva bloccato l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 5 lett. C, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Costituzione art. 41, Costituzione art. 47

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26729** *del* **21/10/2019** (Rv. **655560 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
B. *(FAGIANI MIRKO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/03/2018

133128 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.

In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Conformi: N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26728** *del* **21/10/2019** (Rv. **655559 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
S. *(NOVELLO ANTONINO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 18/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice - Informazioni sul Paese d'origine - Censura relativa alle fonti utilizzate - Specificità - Contenuto.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera

prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l'effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26773** *del* **21/10/2019** (Rv. **655561 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
Relatore: **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(CHIONNA VINCENZO VITO) contro* M. *(PETRAROTA VITO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2014

159310 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Deliberazione sul capitale sociale - Mancata sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale - Legittimazione all'impugnazione della deliberazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2482, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21889 del 2013 Rv. 627732 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26831** *del* **21/10/2019** (Rv. **655629 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
B. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* P.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE PARMA, 11/01/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo - Diritto all'unità familiare - Decreto di espulsione del genitore - Esigenze di legalità e sicurezza - Carattere recessivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di immigrazione e di diritto all'unità familiare, la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla l. n. 176 del 1991 e richiamata dall'art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte,

sicché, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num. 176, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4197 del 2008 Rv. 602385 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14238 del 2018 Rv. 648936 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26437** *del* **17/10/2019** (Rv. **655627 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
I. *(SALA CLAUDIO) contro* R. *(BRIGUGLIO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/07/2014

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' Ammontare dell'indennità di asservimento - Determinazione - Data di riferimento della stima - Pronuncia del decreto di asservimento.

L'ammontare dell'indennità dovuta in conseguenza della imposizione di una servitù, necessaria per la realizzazione di linee ferroviarie, deve essere determinato con riferimento alla data del decreto di asservimento e non a quella di imposizione del vincolo preordinato all'esecuzione dell'opera, in analogia con quanto previsto in materia di indennità di espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **25843** *del* **14/10/2019** (Rv. **655626 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
D. *(DI PAOLO MASSIMO) contro* F. *(ZITIELLO LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/11/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Servizio bancario di "trading on line" - Operazione di acquisto "long overnight" - Previsione dello "stop loss" - Vendita coattiva dei titoli senza il raggiungimento del "prezzo soglia" - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

In tema di contratti di borsa effettuati tramite il servizio di "trading on line", la banca che, gestendo la piattaforma, proceda alla vendita coattiva delle azioni acquistate dal cliente in una operazione "long overnight" (cd. acquisto allo scoperto), senza il raggiungimento del prezzo fissato ai fini dello "stop loss", è tenuta a risarcire il danno cagionato al cliente, costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il minor prezzo di rivendita dei titoli, da liquidarsi equitativamente, tenendo presente, al massimo, il prezzo più alto ottenuto dalle azioni nel periodo compreso tra il momento della vendita coattiva e quello di "stop loss", poi verificatosi, senza che assuma rilievo, ai fini dell'esclusione del danno, il fatto che il cliente, prima della vendita coattiva, non avesse rivenduto i titoli, nonostante il raggiungimento di un valore anche maggiore del prezzo di acquisto, perché tale condotta non costituisce un elemento dotato di gravità ed univocità ex art. 2729 c.c., dovendo la valutazione presuntiva del comportamento dell'investitore tenere conto del complessivo andamento dei titoli. (La S.C. ha enunciato il principio in un caso in cui la vendita coattiva era stata eseguita dopo che, nel mercato di riferimento, si era verificato uno scambio ad un prezzo inferiore al "prezzo soglia", che poi era

stato annullato, ma la banca non aveva provveduto ad annullare la vendita effettuata di conseguenza né a riacquistare i titoli venduti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29353 del 2018 Rv. 651583 - 01, N. 19741 del 2018 Rv. 650161 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **25846** *del* **14/10/2019** (Rv. **655350 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(LEGGIO ALESSANDRA) contro* B. *(MIRONE AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/11/2015

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Interruzione del giudizio- Ricorso in riassunzione notificato nei confronti della parte personalmente- In caso di constatata morte del suo difensore- Validità- Fondamento.

E' ritualmente proseguito il processo, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente, in conseguenza del constatato decesso del difensore della stessa, posto che la morte del procuratore a mezzo del quale la parte è costituita determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13900 del 2017 Rv. 644392 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25852** *del* **14/10/2019** (Rv. **655351 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
I. *(LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA) contro* F. *(TRABALZA FOLCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/11/2013

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria di rimesse bancarie - Pluralità di domande - Effetti - Precisazione delle conclusioni - Richiesta di inefficacia di altre rimesse - Domanda nuova - Somma complessiva richiesta in citazione - Irrilevanza.

Nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono quelle ritenute revocabili, essendo fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove nell'atto di citazione sia stata richiesta la revoca di un loro determinato numero, individuato attraverso il rinvio ad una consulenza di parte, costituisce inammissibile domanda nuova, la pretesa di ottenere l'inefficacia di altre rimesse in sede di precisazione delle conclusioni, ancorché nei limiti della somma complessiva di cui si è invocata la condanna con l'atto introduttivo della lite.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13767 del 2015 Rv. 635851 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **25470** *del* **10/10/2019** (Rv. **655348 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
S. *(CHIARANTANO BRUNO) contro* F. *(MAURO ALESSANDRO)*
Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 14/03/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Contratto di affitto di azienda - fallimento dell'affittante - Recesso del curatore - Credito da restituzione dei canoni versati prima del fallimento - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di contratto d'affitto d'azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell'affittante, quando il curatore abbia esercitato il suo diritto di recesso ex art. 79 l.fall., il credito restitutorio vantato dall'affittuario per i canoni pagati anticipatamente, prima dell'apertura del concorso, non è prededucibile, essendo insufficiente che il credito sia sorto durante la procedura, poichè anche la genesi della relativa obbligazione deve intervenire in un periodo successivo alla sua apertura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 79, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22274 del 2017 Rv. 645517 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25478** *del* **10/10/2019** (Rv. **655625 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
P. *(SIGNORELLO MAURIZIO NUNZIO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/09/2014

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Conseguenze - Fallibilità - Fattispecie.

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Cod. Civ. art. 2082

Massime precedenti Conformi: N. 14250 del 2016 Rv. 640519 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3202 del 2019 Rv. 653128 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **25458** *del* **10/10/2019** (Rv. **655347 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(RUVOLO FRANCESCO) contro* O. *(GUERRERA FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/04/2018

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 15695 del 2018 Rv. 649137 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **25471** *del* **10/10/2019** (Rv. **655349 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
T. *(CARBONE SERGIO MARIA) contro* F. *(STEFANINI NICOLA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Fallimento del proponente - Credito del professionista per la redazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano per l'ammissione al concordato - Prededucibilità - Sussistenza.

Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale ex art. 161, comma 6, l.fall. in ipotesi di domanda di concordato "in bianco o con riserva", sia stato incaricato di redigere l'attestazione, qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111, Legge Falliment. art. 111

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25376** *del* **09/10/2019** (Rv. **655622 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **CLOTILDE PARISE.** *Relatore:* **CLOTILDE PARISE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(CRISCI FRANCESCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2014

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione - Prefetto - Parte necessaria del giudizio - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità il Prefetto, che pure abbia emesso il decreto di esproprio e quello di occupazione temporanea, non è parte necessaria del processo, non essendo identificabile con l'espropriante e non essendo la sua attività riferibile, in base ad un rapporto d'immedesimazione organica, all'amministrazione d'appartenenza; superata la fase autoritativa dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza e di espropriazione riservata all'autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all'adeguatezza dell'indennità di espropriazione, infatti, concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1991 del 2000 Rv. 534234 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11053 del 2012 Rv. 623071 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25385** *del* **09/10/2019** (Rv. **655623 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **CLOTILDE PARISE.**
Relatore: **CLOTILDE PARISE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(ROSANELLI GIORGIO) contro* P. *(PEDRAZZOLI NICOLO')*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/07/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione parziale - Indennità - Criteri di stima - Finalità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di espropriazione parziale, l'art. 15 bis della l.p. Trento n. 6 del 1993 riproduce sostanzialmente l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale, ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato), può essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il medesimo risultato a cui tendono le disposizioni sopra menzionate, che è quello di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il criterio adottato dal giudice di merito, consistente nella liquidazione, unitamente al valore delle parti espropriate, del deprezzamento delle parti residue non ablate, quantificato nel 30% del valore delle aree edificabili, in considerazione del fatto che, avendo caratteristiche distinte, le diverse porzioni di terreno non potevano essere aggregate ai fini edificatori).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, Legge Prov. 19/02/1993 num. 6 art. 15 bis, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 18697 del 2016 Rv. 641825 - 01, N. 26243 del 2017 Rv. 647017 - 01, N. 24304 del 2011 Rv. 620604 - 01, N. 4787 del 2012 Rv. 621719 - 01, N. 20241 del 2016 Rv. 641845 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25386** *del* **09/10/2019** (Rv. **655624 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **CLOTILDE PARISE.** *Relatore:* **CLOTILDE PARISE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(DIDONNA MICHELE) contro* S. *(VALLA GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/04/2014

080038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI - Vicenda espropriativa - Accordi - Regolamentazione onnicomprensiva - Configurabilità - Fondamento.

Ove le parti abbiano definito contrattualmente l'intera vicenda espropriativa ed ogni suo aspetto patrimoniale, non vi è più spazio per invocare l'indennità di occupazione degli immobili, che postula un ristoro separato ed aggiuntivo non assorbibile nell'indennità di espropriazione, ove la perdita della proprietà sia stata preceduta dalla perdita temporanea della mera disponibilità del bene, e che viceversa non è configurabile quando sia accertata la contestualità dell'acquisizione del possesso con il passaggio di proprietà.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22626 del 2006 Rv. 592245 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24936** *del* **07/10/2019** (Rv. **655339 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
U. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* C. *(COLARIZI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/04/2017

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Disabili - Condotta discriminatoria- Art. 2 della l. n. 67 del 2006- Posizione di svantaggio "rispetto ad altre persone"- Anche disabili con caratteristiche differenti- Sussistenza- Fattispecie.

In materia di tutela giudiziaria delle persone con disabilità, costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67 del 2006, la disposizione che, nel beneficiare una particolare categoria di disabili, ne ponga un'altra, presuntivamente affetta da una patologia più grave, in posizione di svantaggio, atteso che la norma anzidetta consente di porre in relazione anche due categorie di disabili, pure con caratteristiche differenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto discriminatoria la previsione contenuta in una delibera comunale che beneficiava i disabili muniti di patente e di autovettura di uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino, consentendo agli altri disabili possono di fruire del medesimo permesso solo ove in grado di documentare frequenti accessi nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura).

Riferimenti normativi: Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24939** *del* **07/10/2019** (Rv. **655620 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
H. *(MOCCIA FLAVIO) contro* H. *(RANIERI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/12/2014

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Diritti fatti valere in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo - Tutela cautelare - Idoneità a generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - Suscettibile di divenire definitivo - Insussistenza - Misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare - Adottabilità - Autorizzazione giudiziale

a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento o costitutivo - Configurabilità - Fattispecie.

La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata istaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287 com. 2, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies com. 1

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **24943** *del* **07/10/2019** (Rv. **655621 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
F. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/09/2014

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità ex art. 2497 c.c. - Gruppo societario - Individuazione - Principio di effettività - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità da attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., ai fini della configurazione di un gruppo è certamente necessaria la presenza di più società, ma le formalità attinenti alla loro costituzione, come pure l'iscrizione e le altre forme di pubblicità previste dall'art. 2497-bis c.c., non hanno efficacia costitutiva del gruppo, per l'esistenza del quale non è neppure necessario che le società unitariamente controllate operino simultaneamente. Ciò che prevale è, invece, il principio di effettività, in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione dell'attività del gruppo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che una delle società controllate, quella asseritamente danneggiata dall'attività di direzione e coordinamento, fosse fallita pochi mesi prima della costituzione di altra società controllata, avvantaggiata dalla prospettata scorretta gestione, posta in essere dalla "holding" familiare di fatto, composta dai soci delle società controllate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2497 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15346 del 2016 Rv. 640752 - 01, N. 5520 del 2017 Rv. 644654 - 04, N. 26765 del 2016 Rv. 643243 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **24797** *del* **03/10/2019** (Rv. **655767 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(PAGNONI SARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/07/2015

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Reclamo ex art. 183 l.fall. - Mancata comparizione delle parti in udienza - Assenza di prova della notificazione del ricorso e del decreto ai reclamati - Rinnovazione degli adempimenti notificatori - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all'art. 183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art. 18 l.fall. - applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente disposto rinvio ex art. 348, comma 2, c.p.c. affermando che, in difetto di espressa previsione di improcedibilità, occorreva fare riferimento alle norme generali sull'appello).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11541 del 2017 Rv. 644020 - 01, N. 20892 del 2019 Rv. 655023 - 01, N. 8227 del 2012 Rv. 622595 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **24590** *del* **02/10/2019** (Rv. **655488 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PRIMERANO GIULIO CESARE) contro* M. *(SIRENA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2016

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Litisconsorti necessari convenuti separatamente - Integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite - Necessità - Esclusione - Condizioni.

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia, allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercé la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17592 del 2005 Rv. 582997 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24602** *del* **02/10/2019** (Rv. **655762 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
F. *(VETERE SALVATORE) contro* C. *(GENTILI ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/07/2014

081180 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento – Inefficacia ex art. 44 L.F. – Fondamento - Buona fede dei terzi acquirenti- Irrilevanza.

Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 19165 del 2007 Rv. 599050 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24597** *del* **02/10/2019** (Rv. **655649 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
C. *(MANCIAGLI NUNZIO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/12/2014

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Azione proposta nei confronti di più debitori - Domanda originaria di condanna solidale - Modifica in appello della domanda in condanna "pro quota" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

E' consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1311, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8520 del 2004 Rv. 572620 - 01, N. 12621 del 2012 Rv. 623842 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24589** *del* **02/10/2019** (Rv. **655338 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
R. *(PARISI MAURIZIO) contro* C. *(D'ANNA GUGLIELMO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 10/04/2014

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello

stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 9016 del 2016 Rv. 639535 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24585** *del* **02/10/2019** (Rv. **655766 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *(Conf.)*
C. *(NAPPI SEVERINO) contro* F. *(RASCIO SABINO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/10/2014

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Omessa o inesatta indicazione di un magistrato del collegio - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione componente - Prova - Oggetto - Fattispecie.

L'omessa o inesatta indicazione del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di nullità di un decreto adottato in sede di opposizione allo stato passivo la cui intestazione recava soltanto l'indicazione del presidente e del relatore, non anche del terzo componente del collegio, il cui nominativo non era desumibile neppure dalla parte motiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1), Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 20/11/1990 num. 353 art. 80, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter, Costituzione art. 25 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3877 del 2019 Rv. 653131 - 01, N. 20796 del 2018 Rv. 650414 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 01, N. 24951 del 2016 Rv. 641852 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24585** *del* **02/10/2019** (Rv. **655766 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *(Conf.)*
C. *(NAPPI SEVERINO) contro* F. *(RASCIO SABINO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/10/2014

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Demansionamento - Danno non patrimoniale - Condizioni - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie.

In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21 del 2019 Rv. 652445 - 01, N. 9901 del 2018 Rv. 647781 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19923 del 2019 Rv. 654787 - 02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24587** *del* **02/10/2019** (Rv. **655619 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **LUISA DE RENZIS.** *(Conf.)*
E. *(FIERTLER GIUSEPPE) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 05/12/2013

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall'art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente – dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) – la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1, Cod. Civ. art. 2771, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 37 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 38 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26125 del 2013 Rv. 628866 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24588** *del* **02/10/2019** (Rv. **655558 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *(conf.)*
R. *(GALLO ACCURSIO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 30/10/2014

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Aggio del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento.

L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752, Legge Falliment. art. 54 com. 1, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25932 del 2015 Rv. 638287 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24589** *del* **02/10/2019** (Rv. **655338 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
R. *(PARISI MAURIZIO) contro* C. *(D'ANNA GUGLIELMO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 10/04/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Riscossione dei crediti previdenziali – Fallimento del debitore – Estratto di ruolo – Sufficienza – Avviso di addebito – Equipollenza.

Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All'estratto di ruolo può ritenersi equivalente l'avviso di addebito emesso dall'INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 11954 del 2018 Rv. 648930 - 01, N. 2732 del 2019 Rv. 652676 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24586** *del* **02/10/2019** (Rv. **655337 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(NUNZI SERGIO) contro* A. *(PESSI ROBERTO)*
Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 04/12/2014

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia causata da comportamento colposo del datore di lavoro - Prescrizione - Decorrenza.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13284 del 2010 Rv. 613651 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **27776** *del* **30/10/2019** (Rv. **655818 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**
S. *(VICIDOMINI PIERLUIGI) contro* B. *(SENATORE CIRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/06/2017

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Acquisizione di documenti non ritualmente prodotti dalle parti - Inutilizzabilità delle conclusioni dell'ausiliario - Nullità della c.t.u. - Esclusione - Fondamento.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, essendo in conseguenza irrilevante la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31187 del 2018 Rv. 652066 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **26856** *del* **21/10/2019** (Rv. **655817 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
E. *(PROSPERETTI MARCO) contro* C. *(ABRIGNANI IGNAZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/02/2016

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Adempimento del terzo - Presunzione di gratuità - Fondamento - Conseguenze - Onere del creditore di provare il vantaggio per il disponente - Sussistenza.

Nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la

struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore; pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 4454 del 2016 Rv. 639019 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25698** *del* **11/10/2019** (Rv. **655645 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
I. *(MARTELLA DARIO) contro* A. *(MIOLI BARBARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/09/2017

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Obbligazione solidale al risarcimento del danno - Azione di regresso - Prescrizione - "Dies a quo" - Dall'avvenuto pagamento - Affermazione - Dal verificarsi dell'evento dannoso - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2925

Massime precedenti Vedi: N. 21056 del 2004 Rv. 577924 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25435** *del* **10/10/2019** (Rv. **655644 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**
C. *(PASSADORE SANDRA) contro* L. *(STOCCO DAMIANA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2017

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14281 del 2006 Rv. 592296 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25394** *del* **09/10/2019** (Rv. **655418 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
I. *(GHEZZE PAOLO) contro* C. *(MANZI LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/09/2017

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi di urbanizzazione- Rapporti interni- Volontà manifestata dalle parti- Rilevanza primaria- Disciplina delle associazioni non riconosciute o della comunione- Valenza sussidiaria- Fattispecie.

I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva omesso di considerare la clausola statutaria disciplinante tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 9568 del 2017 Rv. 643730 - 01, N. 10220 del 2010 Rv. 612716 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24836** *del* **04/10/2019** (Rv. **655816 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
R. *(MANZI ANDREA) contro* F.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Credito della Regione per la tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, comma 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento.

149183 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI In genere.

In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 4, Legge Falliment. art. 89, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3134 del 2016 Rv. 638527 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24666** *del* **03/10/2019** (Rv. **655814 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
C. *(STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TARANTO, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio introdotto con ricorso - Errata indicazione dell'ufficio giudiziario adìto - Causa di nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti civili introdotti con ricorso, l'erronea indicazione nell'atto introduttivo dell'ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto sono notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata. (Nella specie, il giudice di pace, in un procedimento di opposizione al decreto di espulsione ex artt. 702-bis c.p.c. e 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva dichiarato irricevibile il ricorso contenente l'erronea indicazione dell'ufficio del giudice di pace di una diversa circoscrizione, ancorché correttamente iscritto a ruolo presso l'ufficio competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9344 del 2011 Rv. 616866 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24670** *del* **03/10/2019** (Rv. **655815 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
C. *(ARRU BENEDETTO) contro* P. *(PARENTI LUIGI)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/10/2016

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull'effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Conformi: N. 5722 del 2002 Rv. 553870 - 01, N. 4868 del 2006 Rv. 590744 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27783** *del* **30/10/2019** (Rv. **655671 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
F. *(CORONAS SALVATORE) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/06/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio presupposto innanzi al Consiglio di Stato - Definitività della sentenza - Individuazione.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25714 del 2015 Rv. 638074 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27782** *del* **30/10/2019** (Rv. **655684 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
G. *(LA SPINA CARLO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/05/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Criterio di cui all'art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai processi esauriti in un unico grado - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89 del 2001, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura, che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23745 del 2014 Rv. 633268 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27783** *del* **30/10/2019** (Rv. **655671 - 02**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
F. *(CORONAS SALVATORE) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/06/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - Giudizio presupposto innanzi al Consiglio di Stato - Definitività della sentenza- Individuazione.

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25714 del 2015 Rv. 638074 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27920** *del* **30/10/2019** (Rv. **655685 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
G. *(AIELLO ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/06/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Nozione di "contumacia" rilevante ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 - Conseguenze - Inapplicabilità al calcolo della durata del processo penale fissata dall'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 cit. - Fondamento.

La nozione di contumacia, rilevante ai fini dell'operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001, non si applica ai fini del calcolo della durata del processo penale fissata dall'art. 2, comma 2-bis, della stessa legge, posto che la limitazione del riferimento alla sola contumacia civile contenuto nella suddetta norma trova conforto, oltre che nella terminologia impiegata dal legislatore ("contumacia della parte"), nella diversità della natura e della disciplina della contumacia nel processo civile e in quello penale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25619 del 2014 Rv. 633398 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 585 del 2014 Rv. 628869 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27693** *del* **29/10/2019** (Rv. **655682 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.**
D. *(A BECCARA MARIA) contro* G. *(D'AMATO SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/01/2015

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Decorrenza del termine per la denunzia - Dalla conoscenza dei difetti - Necessità - Portata.

In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Conformi: N. 9966 del 2014 Rv. 630635 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27702** *del* **29/10/2019** (Rv. **655683 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.**
R. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/04/2016

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Notificazione degli estremi della violazione - Termine ex art. 14 della l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Tempo necessario alla valutazione dei dati afferenti agli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito.

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 3043 del 2009 Rv. 606557 - 01, N. 26734 del 2011 Rv. 620263 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27485** *del* **28/10/2019** (Rv. **655677 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
B. *(SANDULLI EMILIO PAOLO) contro* I. *(ABBONDANTE NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2014

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione di immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della l. n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali): ne consegue l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento alla locazione di un immobile avente i caratteri suddetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22312 del 2007 Rv. 599193 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27475** *del* **28/10/2019** (Rv. **655675 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(TRALDI FABIO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 31/08/2015

037031 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - IN GENERE Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - Esclusione - Fondamento - Limiti.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Civ. art. 415

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5398 del 1988 Rv. 460029 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27471** *del* **28/10/2019** (Rv. **655672 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
C. *(GRAZIANI GABRIELE) contro* I. *(REGIS MAURO)*
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 03/03/2015

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Prescrizione presuntiva - Oneri probatori a carico delle parti - Formulazione del giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Valutazione del giudice di merito - Conseguenze.

127052 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE In genere.

Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 292 del 1977 Rv. 383820 - 01, N. 11195 del 2007 Rv. 596684 - 01, N. 9831 del 2014 Rv. 631124 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27482** *del* **28/10/2019** (Rv. **655676 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
C. *(RIVELLINO DEMETRIO) contro* I. *(BOTTA BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2014

106006 MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI Mediazione immobiliare - Obbligo del mediatore di comportarsi secondo buona fede e correttezza - Sussistenza - Comunicazione di informazioni sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Ricomprensione.

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all'iscrizione precedente di ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759 com. 1, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2009 Rv. 609185 - 01, N. 965 del 2019 Rv. 652301 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27488** *del* **28/10/2019** (Rv. **655678 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(ANDREINI FILIPPO) contro* T. *(CASARINI RICCARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/08/2015

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Analiticità - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Conformi: N. 25027 del 2015 Rv. 637661 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27489** *del* **28/10/2019** (Rv. **655679 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
Z. *(PAGLIARULO GIOVANNI GIUSEPPE) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/09/2015

037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Contratto rogato da notaio - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Incapacità di intendere e di volere del contraente - Prova.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3787 del 2012 Rv. 621339 - 01, N. 13659 del 2017 Rv. 644468 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27490** *del* **28/10/2019** (Rv. **655681 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(ROSSI UGO) contro* A. *(GIACON GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/06/2015

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze.

L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2007 Rv. 597236 - 01, N. 3680 del 2019 Rv. 653130 - 01, N. 4249 del 2012 Rv. 621956 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27405** *del* **25/10/2019** (Rv. **655686 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.**
R. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/04/2016

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Termine di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Criteri - Valutazione riservata al giudice di merito - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 26734 del 2011 Rv. 620263 - 01, N. 21171 del 2019 Rv. 655194 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27411** *del* **25/10/2019** (Rv. **655670 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**
Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(POLITO LEONARDO) contro* G. *(IOVINO LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2015

125165 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO Presunzione di possesso di bene immobile utile "ad usucapionem" - Convivenza con il possessore - Configurabilità – Esclusione – Interversione del possesso – Necessità – Manifestazione esteriore rivolta al possessore – Accertamento – Valutazione del giudice di merito – Censurabilità in Cassazione – Limiti.

La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 26327 del 2016 Rv. 642763 - 01, N. 21690 del 2014 Rv. 632753 - 01, N. 27521 del 2011 Rv. 620251 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27405** *del* **25/10/2019** (Rv. **655686 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.**
R. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/04/2016

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE In genere

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028888/2018 65138301

Massime precedenti Conformi: N. 28888 del 2018 Rv. 651383 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27410** *del* **25/10/2019** (Rv. **655669 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(BALLARINI SERGIO) contro* C. *(SAMORI' GIANPIERO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/09/2014

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009059/2018 64858901

Massime precedenti Conformi: N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27409** *del* **25/10/2019** (Rv. **655668 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(AGNESE GIAMPIERO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2015

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Accordi contenenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili a favore dell'altro coniuge - Profilo causale - Onerosità - Gratuità - Criteri distintivi.

132055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE In genere.

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 711

Massime precedenti Conformi: N. 5473 del 2006 Rv. 589660 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **27359** *del* **24/10/2019** (Rv. **655667 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(SCAPARONE PAOLO) contro* D. *(ENEA MARCELLO)*
Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 01/12/2014

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto - Garanzia per le difformità e i vizi dell'opera - Azione risarcitoria - Carattere integrativo - Esperibilità alternativa in concorso con la domanda per i vizi.

Qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell'art. 1668 c.c., prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c., ai sensi del quale, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore ed è esperibile in via alternativa anche in concorso con la domanda per i vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1668

Massime precedenti Conformi: N. 2073 del 1988 Rv. 457949 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3454 del 1996 Rv. 496967 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26880** *del* **22/10/2019** (Rv. **655664 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(RUBISSE GIANCARLO) contro* R. *(AMBROSINI GIANFRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2015

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Eccezione e domanda riconvenzionale - Differenza – Conseguenze - Proponibilità della domanda riconvenzionale per la prima volta in appello – Esclusione.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato; ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 20178 del 2010 Rv. 614253 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26878** *del* **22/10/2019** (Rv. **655663 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(SCIUME' PIETRO) contro* E. *(REALE SANTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/03/2015

107010 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONTRATTI DI ESERCIZIO MINERARIO Contratti di diritto privato per lo sfruttamento di cave – Natura giuridica – Vendita immobiliare, vendita mobiliare o affitto – Criteri discretivi.

I contratti di diritto privato aventi ad oggetto lo sfruttamento di cave possono assumere configurazioni giuridiche diverse, a seconda dell'intenzione dei contraenti, potendo infatti integrare: a) una vendita immobiliare, quando il negozio abbia ad oggetto il giacimento nella sua complessiva stratificazione intesa in unità di superficie e di volume e ne sia previsto il completo trasferimento per un prezzo commisurato al volume dell'intera cava; b) una vendita mobiliare, se le parti abbiano invece considerato il prodotto dell'estrazione, ragguagliato a peso o a misura; c) un contratto riconducibile nello schema dell'affitto di bene produttivo, quando l'intenzione dei contraenti sia invece finalizzata allo scopo di consentire il godimento (sfruttamento) temporaneo del bene secondo la sua destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1615

Massime precedenti Conformi: N. 9785 del 1995 Rv. 494043 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5391 del 2012 Rv. 622223 - 01, N. 250 del 2008 Rv. 601209 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26882** *del* **22/10/2019** (Rv. **655665 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(DISCEPOLO MAURIZIO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/04/2015

136198 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE Natura - Reale o personale - Condizioni.

L'azione inibitoria di cui all'art 844 c.c., contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, ha natura reale, rientra nello schema della "negatoria servitutis" e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l'attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l'accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni. La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell'azione di risarcimento in forma specifica di cui all'art 2058 c.c., nel caso in cui l'attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell'intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949

Massime precedenti Conformi: N. 647 del 1976 Rv. 379296 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26862** *del* **22/10/2019** (Rv. **655660 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
P. *(SANDULLI ANDREA) contro* G. *(MANFEROCE TOMMASO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/08/2015

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Contratto ad esecuzione continuata o periodica - Efficacia della risoluzione sulle prestazioni eseguite - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, se l'effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite, in ogni caso la disposizione di cui all'art. 1458, comma 2, c.p.c., è invocabile solo se esse abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di appalto di servizi, ritenendola preclusa per effetto della esecuzione integrale del contratto, senza considerare che il rapporto non poteva considerarsi esaurito, stante la pendenza di contenziosi e di molteplici contestazioni circa l'esatto adempimento del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 10383 del 1998 Rv. 519888 - 01, N. 3455 del 2015 Rv. 634453 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26874** *del* **22/10/2019** (Rv. **655662 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
M. *(RAMPELLI ELISABETTA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2015

113125 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA Imposta integrativa di registro - Obbligazione solidale - Estinzione del debito da parte del venditore - Azione di regresso nei confronti dell'acquirente - Condizioni - Prescrizione - Decorrenza -.

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere.

Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. la decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non già nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensì nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1475

Massime precedenti Vedi: N. 9859 del 2014 Rv. 630764 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26873** *del* **22/10/2019** (Rv. **655661 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(FRONZA SILVA) contro* G. *(PICCOLI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/12/2016

168222 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - IN GENERE Successione testamentaria - Capacità di testare - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 1697, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 6236 del 1980 Rv. 409966 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26883** *del* **22/10/2019** (Rv. **655666 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MARTELLO SONIA) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/03/2015

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento.

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 20180 del 2015 Rv. 637461 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26800** *del* **21/10/2019** (Rv. **655655 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
P. *(TORRE MICHELE) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/04/2015

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Azione di accertamento di sottoscrizione di scrittura privata - Imprescrittibilità - Diritti nascenti dal contratto - Rilevanza del decorso del tempo - Condizioni.

133024 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO In genere.

L'azione diretta a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata, quale azione di mero accertamento, è imprescrittibile. Nondimeno, qualora l'azione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto l'azione di accertamento, pur non potendosi considerare prescritta a sua volta, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Vedi: N. 9401 del 2016 Rv. 639923 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26803** *del* **21/10/2019** (Rv. **655657 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
G. *(TURCONI ALDO) contro* C. *(PANINI ALBERIGO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2014

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Vendita di cosa altrui attraverso scrittura privata non autenticata - Successivo atto preordinato alla pubblicità nei confronti dei terzi - Momento di produzione dell'effetto traslativo - Individuazione - Pluralità di trascrizioni ipotecarie prevalenti - Risarcimento del danno - Effettività del pregiudizio.

187121 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE In genere.

Nella vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non autenticata, l'ulteriore atto preordinato al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, costituendo una riproduzione meramente formale dell'accordo già concluso, non incide sul momento di produzione dell'effetto reale, destinato a realizzarsi automaticamente a seguito dell'acquisto della cosa da parte del venditore in forza del contratto originario. In tal caso, le iscrizioni ipotecarie intervenute contro il venditore nelle more della trascrizione della scrittura privata prevalgono rispetto al diritto dell'acquirente (pur se di data successiva rispetto al suo acquisto), il quale, venendosi a trovare in una condizione assimilabile a quella del terzo acquirente di immobile ipotecato, agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una delle condotte di cui all'art. 2858 c.c., dovendosi distinguere tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale (come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi), poiché solo quest'ultimo gode di tutela risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2858

Massime precedenti Vedi: N. 6123 del 2000 Rv. 536464 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26807** *del* **21/10/2019** (Rv. **655658 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
C. *(BELLINO GUALTIERO) contro* L. *(DANTE ENRICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2015

136107 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Cortile fra edifici appartenenti a proprietari diversi - Assenza di condominialità - Osservanza di distanze ex art. 905 c.c. - Necessità - Fondamento - Imposizione di servitù abusiva - Inapplicabilità dell'art. 1102 c.c. nei rapporti tra proprietà individuali e beni comuni - Non operatività del principio "nemini res sua servit".

Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 13106 del 2000 Rv. 540707 - 01, N. 17480 del 2018 Rv. 649383 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4386 del 2007 Rv. 598234 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26808** *del* **21/10/2019** (Rv. **655659 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.**
R. *(PASQUINO GIUSEPPE SALVATORE) contro* E. *(DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/07/2014

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008055/2018 64828601

Massime precedenti Conformi: N. 8055 del 2018 Rv. 648286 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26801** *del* **21/10/2019** (Rv. **655656 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
B. *(MODENA NADIA) contro* L. *(MOCCIA ELVIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2014

138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione - Necessità.

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Massime precedenti Conformi: N. 15832 del 2011 Rv. 618717 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26633** *del* **18/10/2019** (Rv. **655654 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
D. *(DE GREGORI ANTONIO) contro* T. *(BERNARDINI SVEVA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/07/2014

125172 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITA' Possesso "ad usucapionem" - Requisiti- Mancanza di clandestinità - Vizi del possesso - Sopravvenienza - Ininfluenza - Valutazione del giudice di merito-Incensurabile in cassazione - Limiti.

Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1163

Massime precedenti Vedi: N. 17881 del 2013 Rv. 627345 - 01, N. 3859 del 1976 Rv. 382543 - 01, N. 1682 del 1982 Rv. 419518 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26627** *del* **18/10/2019** (Rv. **655653 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
M. *(CAGLIATA MARINA) contro* G. *(FARINELLI MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2014

187038 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE Vendita immobiliare – Esperimento vittorioso dell'"actio negatoria servitutis" nei confronti del compratore – Garanzia del compratore per evizione totale o parziale, ovvero "ex" art. 1489 c.c. – Configurabilità – Ragioni.

L'acquirente di un immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'"actio negatoria servitutis", quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 c.c. che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore o per quantità o per qualità a quella venduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Conformi: N. 2947 del 1975 Rv. 377019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23818 del 2012 Rv. 624665 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26484** *del* **17/10/2019** (Rv. **655674 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(MOLFESE FRANCESCO) contro* P. *(MONTEVERDE MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/08/2013

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare di preliminare - Ammissibilità - Condizioni - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Violazione dell'accordo - Conseguenze - Responsabilità contrattuale.

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4628 del 2015 Rv. 634761 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26497** *del* **17/10/2019** (Rv. **655680 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(MOBILIA FABRIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/10/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale ma non automatica e necessaria - Conseguenze - Fattispecie regolata dalla disciplina anteriore alla l. n. 208 del 2015.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, posto che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione, deve ritenere sussistente il pregiudizio, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze particolari, che inducano ad escluderne l'esistenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10858 del 2018 Rv. 648170 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26486** *del* **17/10/2019** (Rv. **655472 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(CERBINO LUDOVICA) contro* B. *(COSPITE NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/08/2015

071047 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IN GENERE Immobili acquistati con denaro proprio dal "de cuius" in nome e nell'interesse dei figli - Collazione del denaro sborsato - Necessità- Principio nominalistico - Applicabilità.

In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal "de cuius" soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737

Massime precedenti Conformi: N. 1255 del 1973 Rv. 363832 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 596 del 1989 Rv. 461675 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26495** *del* **17/10/2019** (Rv. **655652 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.**
P. *(LOVELLI ALFREDO) contro* P. *(GIGANTE VINCENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/06/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Azione di nullità contrattuale - Rilievo ufficioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Anche in appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 15408 del 2016 Rv. 640705 - 01, N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16977 del 2017 Rv. 645039 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26497** *del* **17/10/2019** (Rv. **655680 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(MOBILIA FABRIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/10/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Soglia minima di gravità - Apprezzamento - Necessità - Criteri.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in applicazione dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, si deve tenere conto della soglia minima di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 34, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35, Legge 15/12/2005 num. 280, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 633 del 2014 Rv. 628986 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11667 del 2018 Rv. 648324 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26485** *del* **17/10/2019** (Rv. **655471 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
F. *(RUJU FRANCESCO) contro* S. *(GRECO FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 09/01/2015

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto misto - Disciplina giuridica - Individuazione - Criterio dell'assorbimento o della prevalenza - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Rilevanza di ulteriori

elementi del contenuto contrattuale voluti dalle parti - Limiti - Compatibilità della relativa disciplina con quella del contratto prevalente - Necessità - Fattispecie.

In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11656 del 2008 Rv. 602976 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26212** *del* **16/10/2019** (Rv. **655470 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(CAROPPO NICOLA MARIA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 29/07/2015

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - Convenzione tra un'associazione sindacale ed un avvocato per la difesa dei lavoratori- Gratuità dell'incarico- Natura ed effetti- Configurabilità di una rinuncia preventiva dell'avvocato alle proprie spettanze- Nullità della convenzione- Esclusione - Fondamento.

La convenzione stipulata fra un'associazione sindacale di lavoratori ed un avvocato o procuratore, la quale preveda che quest'ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l'incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto sindacato ed in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 c.c. e, quindi, indipendentemente sia da un'accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso (la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante), sia da un'ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo. Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell'avvocato o procuratore alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità, per violazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 24 l. n.794 del 1942), qualora tale rinuncia risulti giustificata da un fine di liberalità od uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4562 del 1983 Rv. 429440 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26041** *del* **15/10/2019** (Rv. **655468 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Diff.)*
R. *(BIONDARO GIUSEPPE) contro* R. *(JERIMONTE VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014

046164 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INDIVISIBILITA' Art. 1119 c.c. come modificato dalla l. n. 220 del 2012 - Interpretazione.

L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1119, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 4

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **26042** *del* **15/10/2019** (Rv. **655469 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(BRUYERE GABRIELE) contro* E. *(MASSAFRA NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/02/2013

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Tabelle millesimali - Esistenza indipendentemente da un regolamento di condominio - Configurabilità - Atto di approvazione o revisione delle tabelle - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Per "facta concludentia" - Esclusione.

In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68

Massime precedenti Difformi: N. 3245 del 2009 Rv. 606690 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18477 del 2010 Rv. 614401 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25838** *del* **14/10/2019** (Rv. **655466 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(PALUMBO UMBERTO) contro* T. *(TOMASSONI ITALO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 12/01/2016

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Diritto del notaio al compenso - Eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. - Ammissione da parte del debitore di avere delegato terzi al pagamento - Rigetto dell'eccezione - Fondamento.

L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale

di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

Massime precedenti Vedi: N. 21107 del 2009 Rv. 609970 - 01, N. 30058 del 2017 Rv. 646603 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25837** *del* **14/10/2019** (Rv. **655465 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
R. *(PICONE GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 19/12/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Misure dell'indennizzo previste dall'art. 2 bis, comma 1 e 1 ter, della l. n. 89 del 2001, introdotti dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo l'1 gennaio 2006.

In assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., l'art. 2 bis, commi 1 e 1 ter, della l. n. 89 del 2001, introdotti dalla l. n. 208 del 2015, dettando una nuova disciplina che prevede l'applicabilità dell'abbassamento a 400 euro del minimo annuo, nonché la riducibilità ulteriore di un terzo in caso di rigetto della domanda nel procedimento cui l'azione per l'equa riparazione si riferisce, costituiscono uno "ius superveniens", che trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3157 del 2019 Rv. 652280 - 01, N. 4890 del 2015 Rv. 634840 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25826** *del* **14/10/2019** (Rv. **655463 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
M. *(CANDIANO ORLANDO MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/12/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Ipotesi di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2 quinquies della l. n. 89 del 2001 come modificato dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 - Ragioni.

L'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, che esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese, trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016, per effetto dell'art. 11 disp. att. c.c., in quanto, pur realizzando la recezione di un principio costituente "diritto vivente", rientra tra le disposizioni che incidono sulla disciplina giuridica del fatto generatore del diritto all'equa riparazione, impedendo, in presenza della situazione ivi indicata, l'insorgenza stessa del diritto all'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16039 del 2016 Rv. 641670 - 01, N. 9552 del 2018 Rv. 648093 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25831** *del* **14/10/2019** (Rv. **655673 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO PETITTI.** *Relatore:* **STEFANO PETITTI.**
M. *(RICCARDI VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021709/2019 65523401

Massime precedenti Conformi: N. 21709 del 2019 Rv. 655234 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25839** *del* **14/10/2019** (Rv. **655467 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(ROMANELLI LORENZO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2016

046129 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - STRAORDINARIA Condominio - Versamento di somme per opere di manutenzione straordinaria - Assenza della relativa delibera - Conseguenze.

Il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuabile una completa e definitiva deliberazione di approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria configura, agli effetti dell'art. 2033 c.c., un pagamento "ab origine" indebito, in quanto solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione in capo a ciascun condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3994 del 2006 Rv. 587531 - 01, N. 10235 del 2013 Rv. 626331 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25830** *del* **14/10/2019** (Rv. **655464 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
C. *(SRUBEK TOMASSY CHIARA) contro* C. *(PUNZI CARMINE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Avvocato - Pattuizione compenso inferiore ai minimi tariffari - Regime anteriore all’entrata in

vigore del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Nullità - Conseguenze - Sostituzione di diritto ex art. 1419, comma 2, c.c.

Nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, convertito con la l. n. 248 del 2006, il patto di determinazione del compenso di un avvocato in misura forfetaria e globale per tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in un determinato arco di tempo è nullo, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 794 del 1942, ed è sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. dai minimi tariffari applicabili a ciascuna singola prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3221 del 1988 Rv. 458667 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25830** *del* **14/10/2019** (Rv. **655464 - 02**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
C. *(SRUBEK TOMASSY CHIARA) contro* C. *(PUNZI CARMINE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Minimi tariffari ex art. 24 della l. n. 794 del 1942 - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni - Conclusione di convenzione in deroga ai minimi - Rinuncia "in re ipsa" - Esclusione.

La rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili ex art. 24 I. n. 794 del 1942 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi; cosicché detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi "in re ipsa" nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20269 del 2010 Rv. 615300 - 01, N. 7823 del 2006 Rv. 590120 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25542** *del* **10/10/2019** (Rv. **655264 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(DE PAOLA GABRIELE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/04/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della l. n., 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 - Fondamento.

L'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non sussiste il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli art. 306 e 307 c.p.c., trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della novella, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza

dell'art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo di equa riparazione e dando luogo, dunque, ad uno "ius superveniens" che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18333 del 2016 Rv. 641072 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25539** *del* **10/10/2019** (Rv. **655263 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(LONGO MARCO) contro* D. *(CAROSI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/01/2013

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Proprietà ed altri diritti reali - Contratti costitutivi, modificativi o traslativi - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Reciproca promessa verbale di trasferimento di quote della proprietà di un manufatto - Nullità.

I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 934

Massime precedenti Vedi: N. 6380 del 1988 Rv. 460712 - 01, N. 1543 del 1999 Rv. 523557 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **25323** *del* **09/10/2019** (Rv. **655269 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(CORSARO ALFIO ANTONIO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d) della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 - Fondamento.

Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d) della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della stessa l. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016). La menzionata disposizione, infatti, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25330** *del* **09/10/2019** (Rv. **655270 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
A. *(BAUMGARTNER CHRISTOF) contro* P. *(COSTA MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/01/2015

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Confezionamento e pubblicità degli alimenti - Violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 1992 - Sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Destinatari - Rivenditore – Inclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, anche il rivenditore è sanzionabile, ex art. 18 d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), per le infrazioni di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs., allorché non sia consentita al consumatore una immediata e certa identificazione degli elementi propriamente integranti la corretta etichettatura: ed infatti, nonostante nella sua qualità di mero distributore immetta il prodotto sul mercato come gli viene fornito dal produttore, egli acquista la veste di operatore commerciale appartenente alla filiera dei passaggi del prodotto preconfezionato (dal momento della produzione a quello della vendita finale), qualifica alla quale si riferisce, nello stabilire i principi ed i requisiti della legislazione alimentare, l'art. 17 del Reg. CE n. 178 del 2002, secondo cui spetta agli operatori (e non ai soli produttori) del settore alimentare (e dei mangimi) garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti (o i mangimi) soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 28/01/2002 num. 178 art. 17

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25320** *del* **09/10/2019** (Rv. **655268 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SERGIO GORJAN.** *Relatore:* **SERGIO GORJAN.**
M. *(GUANTARIO ANTONIO) contro* C. *(TOTA GIUSEPPE NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/03/2015

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Alloggio ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione fissato in misura inferiore a quello stabilito per legge - Ammissibilità - Fondamento.

Il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 è quello massimo consentito, ma non l'unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli della popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all'autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune - costruttore stipulata ai sensi dell'art. 35 cit.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21 del 2017 Rv. 642184 - 01, N. 8138 del 2004 Rv. 572414 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24850** *del* **04/10/2019** (Rv. **655260 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO PETITTI.** *Relatore:* **STEFANO PETITTI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(GALANTE ANDREA) contro* B. *(LA LICATA DONATELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2016

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003656/2016 63868601

Massime precedenti Conformi: N. 3656 del 2016 Rv. 638686 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24852** *del* **04/10/2019** (Rv. **655262 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(CHIAPPETTI ACHILLE) contro* C. *(BIAGIANTI FABIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/02/2009

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento.

In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché detta istanza, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 667 del 2016 Rv. 638219 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24851** *del* **04/10/2019** (Rv. **655261 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO PETITTI.** *Relatore:* **STEFANO PETITTI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(BONTEMPI PAOLO) contro* B. *(DIPACE GIOVINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto - Fondamento - Conseguenze.

159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire

ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2381, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2737 del 2013 Rv. 625145 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27365 del 2018 Rv. 651173 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24724** *del* **03/10/2019** (Rv. **655258 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(BORDONI GABRIELE) contro* V. *(TOGNINI ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/10/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Servitù con identico contenuto a favore di fondi diversi - Negatoria del proprietario del fondo servente - Per opere ostative dell'attività comune della servitù - Litisconsorzio necessario dei titolari della servitù - Esclusione.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Nel caso di servitù le quali, pur avendo lo stesso contenuto, siano distinte, perché poste a servizio di fondi diversi, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i relativi titolari, rispetto all'"actio negatoria" esperita contro alcuno di essi dal proprietario del fondo servente, anche se questi domandi di essere autorizzato ad eseguire nel suo fondo opere che impediscano l'esercizio dell'attività comune alle diverse servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 726 del 1977 Rv. 384313 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24738** *del* **03/10/2019** (Rv. **655259 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
P. *(BARTOLOMEI SAVERIO) contro* C. *(MONTEBELLI QUARTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2014

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Natura giuridica - Responsabilità extracontrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova - Recesso ingiustificato di una parte - Oneri probatori.

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di

distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16735 del 2011 Rv. 619494 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14188 del 2016 Rv. 640485 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24471** *del* **01/10/2019** (Rv. **655256 - 02**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
F. *(VENERUSO MARCO) contro* C. *(GRECO GIUSEPPE PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Fabbricati antistanti - Nozione.

Ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ne consegue che non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quelli in cui sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 4175 del 2001 Rv. 135011 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **24471** *del* **01/10/2019** (Rv. **655256 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
F. *(VENERUSO MARCO) contro* C. *(GRECO GIUSEPPE PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2013

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Distanza minima di dieci metri - Costruzioni con pareti fronteggiantesi, delle quali anche una sola finestrata - Applicabilità della previsione - Sussistenza.

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 13547 del 2011 Rv. 618280 - 01, N. 8383 del 1999 Rv. 529178 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24475** *del* **01/10/2019** (Rv. **655257 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.**
S. *(SCOTTI LORENA) contro* B. *(MUCEDOLA PAOLA CONCETTA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2015

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Sentenza riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi - Decorrenza.

In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21992 del 2007 Rv. 600109 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **28151** *del* **31/10/2019** (Rv. **655754 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
V. *(LARUSSA CLAUDIO) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2018

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contratto d'opera professionale concluso con un ente territoriale - Ritardo nel pagamento - Interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Sussistenza - Automaticità - Esclusione - Fondamento.

In base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall'art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3, Cod. Civ. art. 2230, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26706** *del* **21/10/2019** (Rv. **655753 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.** *(Conf.)*
O. *(ORLANDINO FRANCESCO CARMELO) contro* C. *(CAVALLO ALFREDO GUGLIELMO D.)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 19/06/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Abolizione dei minimi tariffari - Operatività nei rapporti tra professionista e cliente - Liquidazione delle spese da parte del giudice - Efficacia della tariffa - Permanenza.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7293 del 2011 Rv. 616897 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26705** *del* **21/10/2019** (Rv. **655752 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.**
D. *(DIVINCENZO TOMMASO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/04/2017

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015035/2016 64080301

Massime precedenti Conformi: N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26655** *del* **18/10/2019** (Rv. **655751 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.**
Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.**
R. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2017

110039 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE Disciplina del demanio ex art. 829 c.c. - Disciplina demanio marittimo ex art. 35 cod. nav. - Differenze - Tenuta dei principi costituzionali - Ragioni.

A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare". La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 829, Cod. Civ. art. 822, Cod. Navig. art. 35, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 10817 del 2009 Rv. 608265 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10489 del 2018 Rv. 648239 - 01 Rv. 648239 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26347** *del* **17/10/2019** (Rv. **655750 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
C. *(DI PAOLO MASSIMO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/06/2018

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Onorari per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Criteri - Fattispecie.

Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Conformi: N. 4904 del 2018 Rv. 648212 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26236** *del* **16/10/2019** (Rv. **655748 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
C. *(CASADIO MADDALENA) contro* F. *(BAGNARA FLAVIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2018

140013 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE Regolamentazione delle spese di lite - Discrasia tra motivazione e dispositivo - Correzione di errore materiale - Prevalenza della motivazione - Condizioni - Fondamento.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

In materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate la ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01, N. 4741 del 2005 Rv. 581593 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26267** *del* **16/10/2019** (Rv. **655749 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
S. *(ARIZIA ANTONINO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/02/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Giudizio di equa riparazione - Disciplina previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze.

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, in base alla disciplina prevista dalla l. n. 89 del 2001, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 132 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - anche dopo l'adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione - deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 24/03/2002 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2002 num. 89 art. 4, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2002 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 18113 del 2015 Rv. 636474 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5700 del 2014 Rv. 629676 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26234** *del* **16/10/2019** (Rv. **655695 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
M. *(MACCHIA VINCENZO) contro* A. *(CASILLI VALERIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/11/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023324/2018 65093301

Massime precedenti Conformi: N. 23324 del 2018 Rv. 650933 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24966** *del* **07/10/2019** (Rv. **655458 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
C. *(RAGO MARCO) contro* A. *(APICE DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Servitù di passaggio ex art. 1054 c. c.- Costituita per negozio - Natura coattiva - Presunzione relativa - Sussistenza - Conseguenze.

157083 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVE In genere.

Per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente

dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 2922 del 2014 Rv. 629616 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4241 del 2010 Rv. 611707 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24927** *del* **07/10/2019** (Rv. **655286 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
L. *(MONGATTI DAVIDE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/11/2017

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Tetto condominiale - Ripartizione delle spese di conservazione tra i condomini - Criterio - Art. 1123, comma 1, c.c. - Fondamento - Fattispecie.

In tema di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le relative spese vanno ripartite - salvo che si tratti di tetto di proprietà esclusiva, assimilato al lastrico solare e, perciò, soggetto all'applicazione dell'art. 1126 c.c. - tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., trattandosi di bene rientrante, per la funzione necessaria all'uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana e non riconducibile, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ravvisato l'obbligo di un condomino di concorrere alle spese di manutenzione del tetto del fabbricato, seppur non sovrastante alcuna unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, in quanto strutturalmente destinato anche alla protezione dell'atrio comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126

Massime precedenti Vedi: N. 1923 del 1973 Rv. 365008 - 01, N. 532 del 1985 Rv. 438737 - 01, N. 64 del 2013 Rv. 624553 - 01, N. 11484 del 2017 Rv. 644184 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24759** *del* **03/10/2019** (Rv. **655285 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
B. *(ANGLANI ANGELO) contro* B. *(GUASTELLA SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2017

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Regime legale delle distanze di cui all'art. 907 c.c. - Strada o piazza pubblica che si frappongono tra gli edifici - Art. 879, comma 2, c.c. - Applicabilità del regime delle distanze - Esclusione - Estensione anche al caso di edifici collocati ad angolo retto.

Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879 com. 2, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14784 del 2009 Rv. 608969 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24754** *del* **03/10/2019** (Rv. **655284 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
B. *(PIGNATELLI BIAGIO) contro* C. *(CARRARO GIORDANO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 14/12/2017

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942 – Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Composizione del Tribunale – Riserva di collegialità – Inosservanza – Conseguenze.

133128 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE In genere.

La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12609 del 2012 Rv. 623299 - 01, N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24658** *del* **03/10/2019** (Rv. **655421 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
I. *(TRAVIA ALESSANDRO MARIO) contro* P.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 05/04/2018

131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Ordinanza ex art. 648 c.p.c. - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il "fumus" del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 13942 del 2014 Rv. 631727 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 905 del 2005 Rv. 578764 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24659** *del* **03/10/2019** (Rv. **655283 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
S. *(FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro* M.
Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009721/2019 65350801

Massime precedenti Conformi: N. 9721 del 2019 Rv. 653508 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24605** *del* **02/10/2019** (Rv. **655694 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
P. *(TROJA GIOVANNI) contro* P.
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 31/01/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Consulenza concernente l'analisi dei bilanci di società commerciale - Determinazione dell'onorario - Criterio.

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO In genere.

Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, l'onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell'art. 4 del d.P.R. n. 352 del 1988) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice.

Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002

Massime precedenti Conformi: N. 7186 del 2007 Rv. 596696 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14292 del 2018 Rv. 648838 - 02

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **28041** *del* **31/10/2019** (Rv. **655582 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
S. *(CALDATO DARIO) contro* M. *(GAJO ANDREA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 24/06/2016

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Domanda di condanna al pagamento di canoni locatizi - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.

In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17039 del 2010 Rv. 614410 - 01, N. 2143 del 2006 Rv. 587560 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27999** *del* **31/10/2019** (Rv. **655497 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
M. *(BELLABARBA LUCA) contro* M. *(ALBERICI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2017

058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE Nozione - Ritrattazione bilaterale del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Effetti - Domande ed eccezioni fondate sul contratto risolto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 17503 del 2005 Rv. 584111 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28008** *del* **31/10/2019** (Rv. **655580 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**
L. *(BRIGUGLIO RENZO) contro* C. *(CRISAFULLI ANTONINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/02/2018

055026 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITA' Determinazione - Decorrenza - Momento della cessazione del contratto o dell'anticipata risoluzione - Configurabilità - Controversia sulla data di scadenza - Decorrenza - Individuazione - Dalla data dell'effettivo rilascio del fondo - Sussistenza - Fondamento.

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del

contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25140 del 2008 Rv. 605377 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2037 del 1994 Rv. 485524 - 01, N. 26504 del 2009 Rv. 610999 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27999** *del* **31/10/2019** (Rv. **655497 - 02**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
M. *(BELLABARBA LUCA) contro* M. *(ALBERICI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo – Risoluzione contrattuale del contratto – Art. 1526 c.c. – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.

In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all'equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 4827 del 2019 Rv. 652756 - 01, N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11549 del 1990 Rv. 469988 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27984** *del* **31/10/2019** (Rv. **655575 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(VITALE SILVESTRO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2015

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. – Necessità di una esplicita istanza di parte – Oggetto devoluto alla cognizione del giudice – Limiti – Fattispecie.

L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra

altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 1007 del 2004 Rv. 569554 - 01, N. 9194 del 2017 Rv. 645850 - 01, N. 17807 del 2004 Rv. 576673 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28004** *del* **31/10/2019** (Rv. **655579 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**
C. *(BERNARDINI STEFANIA) contro* V. *(GRECO DANIELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/07/2017

161001 SPESE DI SPEDALITA' - IN GENERE Rimborso - Obbligo - Azioni di rivalsa ex legge n. 1580 del 1931 - Differenze soggettive ed oggettive tra le stesse - Rapporti tra le due azioni.

In tema di rimborso di spese di spedalità per il caso di degenza presso una struttura pubblica ospedaliera, l'art. 1 della l. n. 1580 del 1931 configura due tipi di azioni di rivalsa: la prima è quella di cui al primo comma, da farsi valere contro i ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà (e, in caso di loro morte, contro i loro eredi legittimi e testamentari); la seconda è quella descritta dal terzo comma, la quale può essere esercitata verso i congiunti per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero che si trovino in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze. Data la diversità delle due azioni, quanto a condizioni soggettive ed oggettive di proponibilità, deve ritenersi che quella ex art. 1, terzo comma, presupponga l'impossibilità di effettuare la rivalsa ai sensi del primo comma e, quindi, una condizione di povertà della persona ricoverata che avrebbe determinato un obbligo alimentare a carico dei soggetti individuati dall'art. 433 c.c. e che - in difetto di adempimento diretto - giustifica la rivalsa nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1931 num. 1580 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433

Massime precedenti Conformi: N. 4621 del 1999 Rv. 526146 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28011** *del* **31/10/2019** (Rv. **655642 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
C. *(BRUSATORI FELICE) contro* L. *(BRICCHETTI ENZA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2017

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti – Fattispecie.

La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt.

808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 quater, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 20, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2017 Rv. 642841 - 01, N. 3795 del 2019 Rv. 652416 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27990** *del* **31/10/2019** (Rv. **655576 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
F. *(FAVALE ALESSANDRO) contro* E.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/01/2017

055024 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE - Giudizio di rilascio di un fondo rustico - Diritto di ritenzione eccepito dall'affittuario - Condizioni per la sua riconoscibilità - Onere probatorio dell'affittuario e poteri del giudice - Individuazione.

Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1152, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 9267 del 2010 Rv. 612495 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **28019** *del* **31/10/2019** (Rv. **655581 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.**
P.M. **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(LUCIANI MASSIMO) contro* A. *(MARTINO GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 03/08/2017

040001 CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Pedaggio autostradale - Esenzione dal pagamento per le associazioni di volontariato - Trasporto di persone malate in situazione di urgenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, prevista dall'art. 373, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 495 del 1992 in favore delle associazioni di volontariato o di altri organismi similari non aventi scopo di lucro, spetta ai veicoli che siano effettivamente impegnati nello svolgimento di attività di soccorso (inteso come trasporto di persone malate bisognose di assistenza), indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di urgenza o emergenza, non essendo previsto dalla legge tale ulteriore requisito.

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 373 com. 2 lett. C

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27994** *del* **31/10/2019** (Rv. **655577 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(POLIDORI PEPPINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/06/2017

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 - Beneficiario del finanziamento - Diritto soggettivo perfetto - Responsabilità dell'Organismo responsabile dell'attuazione del programma - Avvalimento di soggetti delegati con provvedimenti interni - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario, purché individuato soggettivamente secondo le procedure nazionali, in caso di positivo riconoscimento dell'avvenuta realizzazione del programma e della spettanza del contributo, è titolare di un diritto soggettivo di fonte comunitaria a percepire il contributo e ad azionarlo direttamente nei confronti dello Stato, rappresentato dal ministero competente impegnatosi a corrispondere al beneficiario del programma finanziato le somme dovute; quest'ultimo, anche qualora si avvalga di soggetti delegati con provvedimenti interni per l'attuazione e la realizzazione del programma, è l'unico responsabile, anche per il fatto degli ausiliari, dell'erogazione del finanziamento stanziato a titolo sia extracontrattuale che contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 24/06/1988 num. 2052, Regolam. Comunitario 19/12/1988 num. 4253, Regolam. Comunitario 20/07/1993 num. 2082, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 6525 del 2019 Rv. 653105 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28000** *del* **31/10/2019** (Rv. **655578 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
C. *(MARTIGNETTI MARIA) contro* B. *(LODOLI PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2018

074006 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Alloggio costruito a carico dello Stato in conseguenza di

terremoti - Dazione di esso in comodato ad un terzo da parte dell'assegnatario - Opposizione del terzo alla pretesa di rilascio avanzata dal comodante - Condizioni.

Qualora l'assegnatario di un alloggio economico e popolare, abbia dato in comodato il bene medesimo ad un terzo, quest'ultimo, in applicazione analogica del principio codificato dall'art 1779 c.c., può opporsi alla pretesa di rilascio, avanzata dal comodante, solo se si verifichino entrambe le seguenti condizioni: che il comodante risulti privato del proprio titolo di assegnazione a seguito di revoca o decadenza disposta dall'autorità competente ed il terzo comodatario vanti un proprio titolo di assegnazione incompatibile con la altrui disponibilità materiale dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1779, Cod. Civ. art. 1810, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 255, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 260, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 264, Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5159 del 1992 Rv. 477062 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1355 del 1980 Rv. 404882 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27607** *del* **29/10/2019** (Rv. **655495 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
M. *(DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO) contro* R. *(SPOTORNO MARIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/03/2017

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002369/2018 64759301

Massime precedenti Conformi: N. 2369 del 2018 Rv. 647593 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27608** *del* **29/10/2019** (Rv. **655496 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(BELLINI VITO) contro* A. *(FERRARA FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2016

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa – Infondatezza - Ragioni.

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16336 del 2019 Rv. 654412 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27606** *del* **29/10/2019** (Rv. **655640 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(PARENTE ANGELICA) contro* U. *(BUSCICCHI FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/05/2017

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026700/2018 65116601

Massime precedenti Conformi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27607** *del* **29/10/2019** (Rv. **655495 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
M. *(DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO) contro* R. *(SPOTORNO MARIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/03/2017

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Per nullità - Omissione ed erronea dichiarazione della contumacia del convenuto - Relativa eccezione - Deducibilità da parte di altro convenuto - Esclusione – Fondamento.

La violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28464 del 2013 Rv. 629133 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27606** *del* **29/10/2019** (Rv. **655640 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(PARENTE ANGELICA) contro* U. *(BUSCICCHI FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/05/2017

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattipecie.

In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in

caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 58 del 2004 Rv. 569253 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1775 del 2017 Rv. 642738 - 01, N. 23985 del 2019 Rv. 655106 - 01, N. 23226 del 2013 Rv. 628731 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27616** *del* **29/10/2019** (Rv. **655641 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**
U. *(ROMAGNOLI MAURIZIO) contro* C. *(FIUME TIZIANA MARIA GRAZIA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/09/2017

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Interesse ad impugnare nascente dall'impugnazione principale - Mancanza - Inammissibilità dell'impugnazione tardiva - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C., a fronte del ricorso principale proposto dall'assicuratore di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale con esclusivo riferimento alla misura di corresponsabilità attribuita dal giudice d'appello al Comune tenuto alla manutenzione della strada, ha ritenuto inammissibili tanto il ricorso incidentale tardivo con il quale l'assicuratore di un altro dei mezzi coinvolti aveva censurato l'accertamento del concorso di colpa del proprio assicurato, quanto il ricorso incidentale tardivo proposto dall'ente pubblico avverso la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, così come ulteriormente regolate nella sentenza d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27591** *del* **29/10/2019** (Rv. **655571 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(DE CESARE MASSIMO) contro* B. *(CALCAGNILE ROSARIO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 20/04/2017

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Procedimento sommario - Ambito di applicazione - Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Esclusività - Cause di competenza del giudice di pace - Applicabilità del procedimento sommario - Esclusione.

Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l'applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 23691 del 2011 Rv. 620018 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27596** *del* **29/10/2019** (Rv. **655573 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**
T. *(DI SCIPIO MASSIMILIANO) contro* P. *(CERULLI IRELLI GIUSEPPE)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/03/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 - Produttore residente nell'Unione Europea - Invocabilità della responsabilità nei confronti del distributore o dell'importatore - Esclusione - Fattispecie.

L'importatore o il distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione Europea non rispondono dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché in tal caso l'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 224 del 1988 consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria proposta per i danni conseguiti al mancato funzionamento degli "airbag" di un'autovettura fabbricata da società avente sede all'interno dell'Unione europea, cassando senza rinvio la decisione di merito che, contrariamente all'enunciato principio, non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, mera distributrice e non produttrice del veicolo).

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 244 art. 3 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11710 del 2009 Rv. 608165 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27609** *del* **29/10/2019** (Rv. **655574 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(GENNA GIUSEPPE) contro* W. *(CUTOLO DANIELE)*
Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 15/06/2017

126018 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE Contratto di utenza telefonica – Malfunzionamento del servizio di connessione analogica – Indennizzo previsto nella carta dei servizi – Esonero dall’onere di provare il danno – Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 2, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 10, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 16, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 30290 del 2017 Rv. 646832 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **27592** *del* **29/10/2019** (Rv. **655572 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
F. *(MOTTA GIANLUCA) contro* A. *(PATTAY GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/10/2016

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio dei diritti di cronaca e critica - Continenza verbale - Toni allusivi, insinuanti, decettivi - Applicabilità della scriminante - Esclusione - Fattispecie.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, pur avendo accertato la sussistenza, nella specie, di un articolo dai toni insinuanti ed allusivi, frutto di supposizioni dell'autore circa la vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata, aveva reputato rispettato il limite della continenza verbale e, comunque, affermato l'esistenza della scriminante dell'esercizio dei diritti di cronaca e critica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 596, Cod. Pen. art. 596, Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14822 del 2012 Rv. 623667 - 01

Annotata

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 02**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

079083 ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Poteri del giudice adito con opposizione a precetto – Inizio dell'esecuzione forzata – Irrilevanza – Provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – Effetti sulle procedure esecutive.

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14048 del 2013 Rv. 626698 - 01, N. 7556 del 2009 Rv. 607887 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Annotata

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 07**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Sospensione dell’esecuzione disposta per motivi già dedotti con opposizione a precetto – Termine per promuovere il giudizio di merito – Inosservanza – Conseguenze – Estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c. – Configurabilità - Esclusione – Fondamento.

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE In genere.

Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7364 del 2015 Rv. 635039 - 01, N. 7043 del 2017 Rv. 643832 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26286** *del* **17/10/2019** (Rv. **655639 - 03**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
M. *(PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro* C. *(GOZZI ENRICO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/04/2016

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Interessi convenzionali di mora - Applicazione contemporanea degli artt. 1815, comma 2, e 1384 c.c. - Ragioni.

Per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1384, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22890 del 2019 Rv. 654942 - 01, N. 4251 del 1992 Rv. 476654 - 01

Annotata

Massime successive: Vedi

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 06**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Erronea valutazione di identità di fatti costitutivi con precedente opposizione a precetto – Omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito – Rimedi – Impugnazione del provvedimento – Esclusione – Fondamento – Introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata - Necessità.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 25902 del 2016 Rv. 642321 - 01, N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01, N. 22033 del 2011 Rv. 620286 - 01

Annotata

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 05**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Identità di fatti costitutivi con opposizione a precetto già pendente – Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Termine per promuovere il giudizio di merito – Fissazione - Esclusione – Fondamento.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Annotata

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 03**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo pronunciata ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Pignoramento eseguito successivamente - Nullità - Sussistenza.

079164 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE In genere.

Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Annotata

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 04**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Successiva istanza al giudice dell'esecuzione di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. – Preclusione - Sussistenza.

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE In genere.

La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5368 del 2006 Rv. 587890 - 01, N. 7556 del 2009 Rv. 607887 - 01, N. 7364 del 2015 Rv. 635039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26286** *del* **17/10/2019** (Rv. **655639 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
M. *(PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro* C. *(GOZZI ENRICO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/04/2016

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Interessi corrispettivi e moratori - Divieto di cumulo - Previsione contrattuale di tasso per interessi corrispettivi - Individuazione del tasso di interessi moratori effettivamente applicati - Riferimento ai soli punti percentuali - Esclusione - Riferimento al valore complessivo - Necessità.

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi,

pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5598 del 2017 Rv. 643977 - 01, N. 27442 del 2018 Rv. 651333 - 02

Annotata

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause– Configurabilità – Condizioni.

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10415 del 2019 Rv. 653460 - 01, N. 17037 del 2010 Rv. 614707 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26334** *del* **17/10/2019** (Rv. **655383 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(MAZZETTI FEDERICO) contro* S. *(PETRETTI ALESSIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/08/2017

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO -

ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. - Criteri di valutazione - Differenze - Fattispecie.

In materia di contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che a fronte di una domanda di adempimento contrattuale il rigetto della contrapposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non esimesse il giudice dalla valutazione sulla eccezione di inadempimento, da ritenersi compresa nella domanda di risoluzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 1690 del 2006 Rv. 587847 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26286** *del* **17/10/2019** (Rv. **655639 - 04**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
M. *(PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro* C. *(GOZZI ENRICO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/04/2016

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Rapporti bancari - Inserimento di clausola di "salvaguardia" - Trasformazione del divieto legale in obbligazione contrattuale a carico della banca - Responsabilità "ex contractu" - Contestazione da parte del cliente - Onere della prova del regolare adempimento a carico della banca.

In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia2 antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12965 del 2016 Rv. 640109 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26286** *del* **17/10/2019** (Rv. **655639 - 02**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
M. *(PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro* C. *(GOZZI ENRICO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/04/2016

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Rapporti bancari - Interessi convenzionali di mora - Interessi corrispettivi - Normativa antiusura - Tasso soglia - art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Usura oggettiva - Nullità della clausola - Istruzioni Banca d'Italia - Mancata previsione degli interessi di mora nella rilevazione

del T.E.G.M. - Criteri - Valutazione unitaria del saggio d'interessi - Usura oggettiva - Sommatoria del tasso soglia di mora con il tasso soglia ordinario - Fondamento.

Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1464 del 2019 Rv. 652649 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16303 del 2018 Rv. 649294 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26329** *del* **17/10/2019** (Rv. **655382 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(VENTO ROSARIO) contro* I. *(DALFINO DANIELE)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 27/05/2016

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 – Debitore esecutato – Qualità di litisconsorte necessario – Sussistenza – Fondamento.

Nell'accertamento dell'obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 10550 del 2009 Rv. 608023 - 01, N. 217 del 2007 Rv. 594666 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **26287** *del* **17/10/2019** (Rv. **655380 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
R. *(ANTONINI GIUSEPPE) contro* A. *(DELLA LENA RITA GRAZIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Prova del perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – Necessità – Vizi della notifica – Sanatoria - Condizioni.

In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 654241 - 01, N. 25552 del 2017 Rv. 646413 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26327** *del* **17/10/2019** (Rv. **655381 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(IMPERIO MICHELE) contro* M. *(BOCCHINI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2016

079159 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) Autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore - Terzo opponente – Oneri probatori – Contenuto.

Il terzo che si oppone all'esecuzione su un autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore ha l'onere di provare non soltanto di aver acquistato il bene ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno ad ogni altro elemento di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15569 del 2004 Rv. 576174 - 01, N. 4222 del 1998 Rv. 514871 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25917** *del* **15/10/2019** (Rv. **655376 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(LALLINI GIANLUIGI) contro* D. *(FELSANI MARIA CECILIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione degli elementi oggettivo e soggettivo in applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processo civile - Fattispecie.

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello – adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna – che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Conformi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25917** *del* **15/10/2019** (Rv. **655376 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(LALLINI GIANLUIGI) contro* D. *(FELSANI MARIA CECILIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2016

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.c. - Ammissibilità anche in caso di assoluzione ex 530, comma 1, c.p.p. perché il fatto non sussiste - Lesione del doppio grado di giudizio - Insussistenza - Fondamento.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'istituto del rinvio al giudice d'appello civile conseguente alla cassazione disposta in sede penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. trova applicazione anche in caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., senza che possa configurarsi una violazione del doppio grado di giurisdizione, dal momento che il giudizio che ne deriva è a cognizione piena, celebrato a parità di condizioni dinanzi ad un giudice imparziale ed è assistito dalla garanzia dell'impugnazione, ancorché limitata a questioni di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 21233 del 2011 Rv. 619745 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25918** *del* **15/10/2019** (Rv. **655377 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(VENTURI RICCARDO) contro* F. *(PANARITI PAOLO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/02/2017

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.p. - Contenuto della domanda della parte civile - Modificabilità - Esclusione - Domanda originaria di condanna generica - Richiesta di liquidazione del danno formulata nel giudizio di rinvio - Novità - Sussistenza.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 7004 del 2015 Rv. 634918 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25948** *del* **15/10/2019** (Rv. **655379 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(OCCHIUTO CARMELO) contro* S. *(LIBRIZZI SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/07/2017

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Tessera di libera circolazione su mezzi di trasporto collettivo ex art. 100 d.P.R. n. 753 del 1980 - Condizioni oggettive e soggettive per il rilascio - Previsioni del d.m. 21 dicembre 2004, n. 376 che estendono il rilascio - Superamento dei limiti della potestà regolamentare - Conseguenze - Fattispecie

L'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980 condiziona il rilascio della tessera di libera circolazione su mezzi di trasporto collettivo al personale della M.C.T.C., o al personale operante in collaborazione con essa, allo svolgimento di un'attività di vigilanza o di ricerca, studio e consulenza funzionali alla vigilanza; ne deriva che l'estensione del beneficio ad ipotesi che prescindano dal rapporto con la M.C.T.C. e dallo svolgimento di funzioni di vigilanza, operata dal d.m. n. 376 del 2004, comportando il superamento dei limiti della potestà regolamentare, giustifica la disapplicazione, previa valutazione incidentale dell'illegittimità, di tale regolamento ai sensi della legge n. 2248 del 1865 All. E. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'utilizzabilità della tessera di libera circolazione rilasciata ad un dipendente del Ministero dei Trasporti in base al d.m. n. 376 del 2004 per gli spostamenti dall'abitazione al luogo di lavoro

e a prescindere dallo svolgimento di una delle attività previste dall'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980).

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 753 art. 100 CORTE COST., Decr. Minist. min. ITR 21/12/2004 num. 376, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4719 del 2005 Rv. 580644 - 01, N. 4716 del 2004 Rv. 570878 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25918** *del* **15/10/2019** (Rv. **655377 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(VENTURI RICCARDO) contro* F. *(PANARITI PAOLO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/02/2017

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Azione civile esercitata nel giudizio penale per un reato solo doloso - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Fondamento della domanda risarcitoria sulla colpa - Ammissibilità - Fattispecie.

089010 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO In genere.

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile di un direttore di banca per non avere vigilato sul dipendente della propria filiale che, delegato dalle vittime, aveva emesso e incassato numerosi assegni circolari e bancari di ingente importo privi di bene fondi e in assenza di provvista sul conto corrente delle deleganti, nonostante il giudice penale ne avesse escluso la responsabilità a titolo di concorso nel reato di appropriazione indebita per assenza del dolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 956 del 1996 Rv. 495742 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25925** *del* **15/10/2019** (Rv. **655378 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.**
C. *(IACOPETTI GIOVANNI) contro* T. *(RIZZO CARLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/10/2017

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Vizio costruttivo o manutentivo che renda la "res" inidonea alla funzione protettiva - Responsabilità della P.A. per violazione delle regole di comune prudenza - Configurabilità - Fattispecie.

La responsabilità della pubblica amministrazione per una "res" che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall'inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza. (In relazione al sinistro occorso ad un

automobilista uscito di strada a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata e del cedimento del parapetto che la fiancheggiava, la S.C. ha confermato la sentenza di merito cha aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente proprietario della strada in ragione dell'accertata inidoneità della barriera protettiva a contenere gli urti dei veicoli anche a basse velocità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223

Massime precedenti Vedi: N. 10916 del 2017 Rv. 644015 - 02, N. 22801 del 2017 Rv. 645773 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25759** *del* **14/10/2019** (Rv. **655570 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
B. *(VINCENZI ANTONIO) contro* B. *(CIANCAMERLA LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/10/2016

055039 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE Contenuto - Inclusione di diffida ad adempiere - Necessità - Esclusione.

La contestazione dell'inadempimento che il locatore, ai sensi dell'art. 5 l. n. 203 del 1982, ha l'onere di comunicare al conduttore prima di ricorrere all'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, non deve necessariamente contenere anche una diffida ad adempiere entro il termine assegnato al conduttore dalla legge per sanare l'inadempimento perché la relativa facoltà deriva a quest'ultimo direttamente dalla legge e può essere, quindi, esercitata indipendentemente dall'invito del locatore.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8378 del 1994 Rv. 488084 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25764** *del* **14/10/2019** (Rv. **655373 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*
A. *(CAPPONI BRUNO) contro* T. *(DEL PRETE LUIGI)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità medica - Emotrasfusione - Danni da sangue infetto - Esistenza di un centro trasfusionale interno dell'ospedale - Responsabilità del dirigente di tale centro - Sussistenza – Condizioni - Fattispecie.

Non spetta al primario di chirurgia od al chirurgo operatore il controllo diretto sul sangue, la corretta tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse, poiché si tratta di accertamenti di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le dette sacche regolarmente etichettate. In particolare, solo il responsabile dell'acquisizione del sangue - il primario di ematologia, che dirige il citato centro trasfusionale - può rispondere della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca, della mancata esecuzione, da parte di tale centro, dei controlli di legge o dell'omessa annotazione sulle sacche in esame delle indicazioni imposte dalla normativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del primario del reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale per le lesioni patite da una donna dal medesimo operata in conseguenza della trasfusione di sangue infetto proveniente dal centro trasfusionale interno della struttura interessata, del quale esisteva un apposito responsabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7884 del 2018 Rv. 648285 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25758** *del* **14/10/2019** (Rv. **655569 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
M. *(BIANCHI ROBERTO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

055066 CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE Diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Azione esercitata nei confronti del solo riscattato - Ammissibilità - Esercizio di detta azione anche nei confronti dell'alienante al fine di accertare la violazione del diritto di prelazione - Conseguenze - Impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Interesse del venditore - Sussistenza.

L'azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante, con la conseguente decisione "incidenter tantum" sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione; tuttavia, nulla vieta che il retraente promuova il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto, sostanzialmente, soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Conformi: N. 973 del 2009 Rv. 606265 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25770** *del* **14/10/2019** (Rv. **655374 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
M. *(BENEDETTI MONICA) contro* D. *(CIARALLI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/10/2017

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Azione ex art. 18 l. n. 990 del 1969 - Dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole del sinistro dal responsabile del danno - Efficacia di piena prova nei confronti del confitente - Esclusione - Libero apprezzamento da parte del giudice nei confronti di tutti i litisconsorti - Sussistenza - Fondamento.

138022 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO In genere.

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va

escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 3567 del 2013 Rv. 625437 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10311 del 2006 Rv. 588600 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25759** *del* **14/10/2019** (Rv. **655570 - 02**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
B. *(VINCENZI ANTONIO) contro* B. *(CIANCAMERLA LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/10/2016

055072 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITA' - SANATORIA Presupposti - Istanza dell'affittuario moroso - Condizioni.

Nella controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del conduttore di un contratto di affitto di fondo rustico, l'affittuario può beneficiare del termine di grazia previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che riproduce nella sostanza il testo dell'abrogato art. 46, comma 6, della l. n. 203 del 1982) alla duplice condizione che formuli in modo espresso la relativa istanza e che le sue difese non risultino incompatibili con l'affermazione dell'esistenza del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 8, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12567 del 2009 Rv. 608541 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25771** *del* **14/10/2019** (Rv. **655375 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
C. *(LEPORATTI ALESSANDRA) contro* G. *(CARDARELLI GIAN LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2017

110075 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - NAVIGAZIONE DA DIPORTO Responsabilità civile - Danno da circolazione di natante da diporto - Rapporto tra norme del codice della navigazione e norme del codice della nautica da diporto - Specialità delle seconde - Conseguenze nella responsabilità verso terzi - Trasporto amichevole - Applicazione dell'art. 424 c.nav. - Esclusione - Fattispecie.

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere.

Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del menzionato codice della navigazione, secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli; è applicabile, invece, l'art. 47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito perché, con riferimento alla passeggera di un gommone che aveva patito delle lesioni in seguito ad una caduta provocata dallo sbandamento del mezzo ove viaggiava in conseguenza di un'onda anomala originata da un motoscafo non identificato, non aveva affrontato in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente del citato gommone al fine di valutare la sua condotta nella situazione nella quale era venuto a trovarsi).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 50 art. 47, Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 40, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Navig. art. 414

Massime precedenti Conformi: N. 13224 del 2015 Rv. 636012 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25403** *del* **10/10/2019** (Rv. **655271 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
R. *(MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2015

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Notificazione dell'impugnazione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Fattispecie in tema di inesistenza della notificazione eseguita a difensore operante "infra districtum".

Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 9993 del 2016 Rv. 639741 - 01, N. 19745 del 2018 Rv. 650162 - 01, N. 25339 del 2015 Rv. 638122 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25411** *del* **10/10/2019** (Rv. **655372 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* D. *(GIARRUSSO FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 05/11/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza emessa ex art. 669-terdecies c.p.c. su reclamo avverso provvedimento che decide su istanza di sospensione dell'esecuzione – Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 9830 del 2018 Rv. 648431 - 01, N. 20954 del 2017 Rv. 645244 - 01, N. 12229 del 2018 Rv. 648537 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25418** *del* **10/10/2019** (Rv. **655178 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.**
D. *(FRATTAGLI DANILO) contro* A. *(GRECO GIOVAN BATTISTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2017

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di un immobile destinato ad abitazione - Certificato di abitabilità - Mancata consegna da parte del venditore - Conseguenze - Risarcibilità "ex se" del danno emergente – Fondamento – Liquidazione del danno in via equitativa – Ammissibilità.

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità è "ex se" foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 23157 del 2013 Rv. 628294 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20889 del 2016 Rv. 642928 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25433** *del* **10/10/2019** (Rv. **655273 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
S. *(PESCHIULLI ANTONIO CARLO) contro* P. *(LUCERI GIORGIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/02/2017

046011 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Locazione della cosa comune da parte di uno

dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non locatore – Equivalenza della domanda di pagamento dei canoni alla ratifica del contratto - Diritto del comproprietario non locatore di esigere i canoni locativi dal conduttore - Sussistenza - Fondamento - Limiti.

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1705 com. 2, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1108

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11135 del 2012 Rv. 623019 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25423** *del* **10/10/2019** (Rv. **655272 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
F. *(MADEO FRANCESCO) contro* I. *(PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2017

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33444 del 2018 Rv. 652035 - 01, N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01, N. 20565 del 2018 Rv. 650348 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25042** *del* **08/10/2019** (Rv. **655177 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(STARVAGGI PAOLO)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 22/02/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Oggetto - Stanziamenti pubblici andati in perenzione amministrativa - Ammissibilità - Fondamento.

L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o anche eventuali, inclusi gli stanziamenti del bilancio della pubblica

amministrazione per il finanziamento di un'opera pubblica andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), in quanto la perenzione a fini amministrativi consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto sul diritto di credito fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12, Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12 bis, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 36, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 10, Decreto Legisl. 12/05/2016 num. 93 art. 6, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 34 bis, Decreto Legisl. 16/03/2018 num. 29 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552

Massime precedenti Vedi: N. 15607 del 2017 Rv. 644742 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25033** *del* **08/10/2019** (Rv. **655176 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
S. *(MALAFRONTE ANTONIO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 30/05/2016

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità di una collisione - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3146 del 2017 Rv. 642726 - 01, N. 16477 del 2017 Rv. 644953 - 01, N. 16181 del 2015 Rv. 636047 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25022** *del* **08/10/2019** (Rv. **655370 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
V. *(SCRIVANO LUCIANO) contro* C. *(ASTOLFI ANDREA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2017

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli - Nullità della consulenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia. (Nella specie, il CTU non aveva sottoposto a visita l'attore in primo grado, il quale lamentava di avere subito dei danni per colpa medica, né aveva predisposto una relazione degli incontri avvenuti con il medesimo attore ed i consulenti di parte, omettendo di riportare le loro osservazioni ed istanze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 7036 del 1994 Rv. 487548 - 01, N. 6338 del 2004 Rv. 571675 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25023** *del* **08/10/2019** (Rv. **655371 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
F. *(GUFONI CARLO) contro* M. *(SABA IRENE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/10/2015

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Circolazione di un veicolo senza guida di rotaie - Danno patito dal proprietario e dovuto a vizio di costruzione del mezzo - Applicabilità della disciplina sulla r.c.a. e non di quella sui prodotti difettosi.

In tema di circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, qualora il proprietario dello stesso subisca dei danni dovuti ad un vizio di costruzione della vettura, trova applicazione non la disciplina della r.c.a., bensì quella sulla responsabilità del costruttore da prodotto difettoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 116, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 121, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 224 art. 4, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 32226 del 2018 Rv. 651952 - 01, N. 577 del 1973 Rv. 362648 - 01, N. 20985 del 2007 Rv. 599815 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25025** *del* **08/10/2019** (Rv. **655638 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
E. *(RICCA BENIAMINO) contro* F. *(BRAMBILLA ELENA)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/05/2017

081256 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Ordine di rilascio immediato dell'immobile trasferito adottato dal giudice delegato - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Necessità - Proposizione dell'opposizione all'esecuzione - Rigetto - Appello - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione averso il decreto di rilascio - Inammissibilità dell'intero procedimento - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.

Il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito assoggettato a procedura concorsuale, deve essere impugnato in sede fallimentare mediante il reclamo previsto dall'art. 26 l. fall. Pertanto, il giudice di legittimità, investito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione con cui sia stato confermata la reiezione dell'opposizione all'esecuzione pronunciata dal tribunale avverso il decreto di rilascio emesso dal giudice delegato, è tenuto pregiudizialmente a rilevarne d'ufficio l'inammissibilità, cassando senza rinvio, poiché la domanda può essere proposta solo mediante il reclamo ex art. 26 cit. (Fattispecie relativa alla richiesta di rilascio di un immobile intestato a società fallita dopo l'apertura del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2011 Rv. 619901 - 01, N. 12799 del 2001 Rv. 549766 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **25031** *del* **08/10/2019** (Rv. **655568 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
S. *(IACOMINI GIOVANNI) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/11/2015

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) "Leasing" traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale pattizia di inapplicabilità dell'art. 1526 c.c. - Potere di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello, che aveva apoditticamente desunto dalla mera sussistenza di una clausola pattizia derogatoria l'inapplicabilità della disciplina della vendita con riserva della proprietà ed illogicamente ritenuto di non potere valutare in concreto la sussistenza di una manifesta eccessività della penale tale da giustificare una riduzione in via equitativa della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526

Massime precedenti Conformi: N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 15202 del 2018 Rv. 649319 - 01, N. 21895 del 2017 Rv. 645716 - 01, N. 3965 del 2019 Rv. 652739 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **28170** *del* **31/10/2019** (Rv. **655647 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
C. *(TATONE FIORELLO) contro* C. *(CRISTOFARI FULVIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/06/2017

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione stipulata nel corso di una lite - Mancata deduzione nel giudizio - Sentenza che decide nel merito la controversia - Effetti del giudicato sulla transazione - Conseguenze - Impossibilità di far valere la transazione – Limiti – Fattispecie.

Il principio generale secondo cui la transazione - stipulata nel corso di una lite - non dedotta in giudizio è travolta dal giudicato è applicabile solo nel caso in cui essa abbia ad oggetto il diritto controverso, laddove, nell'ipotesi in cui le parti si siano limitate a concordare, rispettivamente, l'una la rinuncia agli atti del giudizio e l'altra la rinuncia alle spese già liquidate in proprio favore, la transazione è valida anche se stipulata anteriormente alla sentenza di condanna, trattandosi di un tipico "pactum de non petendo" (per le spese da liquidare) o "de non exequendo" (per le spese già liquidate). (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame con il quale una delle parti lamentava di essere stata condannata, pur dopo la transazione, al pagamento in favore dell'altra delle spese del giudizio di appello, ritenendo che, poiché l'accordo transattivo restava valido e non travolto dal giudicato, la parte ricorrente non aveva giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. a rimuovere detta pronuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2155 del 2012 Rv. 621495 - 01, N. 20723 del 2007 Rv. 599635 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1457 del 1952 Rv. 881487 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **27731** *del* **29/10/2019** (Rv. **655646 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CHIETI, 21/01/2019

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18680 del 2003 Rv. 568712 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26813** *del* **21/10/2019** (Rv. **655287 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
A. *(MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro* A. *(GORI NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Fondamento - Limite del massimale - Oneri di allegazione e prova di detto limite - A carico dell'assicuratore - Rispetto delle preclusioni processuali - Necessità - Esaurimento del massimale in un momento successivo - Irrilevanza.

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 3173 del 2016 Rv. 639075 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10811 del 2011 Rv. 618218 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26811** *del* **21/10/2019** (Rv. **655424 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
B. *(CAVALIERE ANGELO) contro* U. *(CARBONETTI FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2016

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello proposto in via principale anziché in via incidentale - Conversione - Ammissibilità - Condizioni.

L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 15687 del 2001 Rv. 551064 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16107 del 2013 Rv. 626955 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26716** *del* **21/10/2019** (Rv. **655509 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
A. *(KERAMBRUN JEAN JACQUES) contro* F. *(PROTO MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Presupposti - Pregiudizialità concreta e attuale - Nozione - Conseguenze - Mancata sospensione - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni - Prova della pendenza della causa pregiudiziale - Onere a carico del ricorrente - Fattispecie.

La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso. (Nella specie, la S.C. - in ragione della mancanza di prova della pendenza della causa pregiudiziale - ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inaccoglibile l'istanza di sospensione fino alla definizione di altro giudizio promosso innanzi al TAR).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22878 del 2015 Rv. 638037 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26647** *del* **18/10/2019** (Rv. **655423 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
F. *(MACARIO FRANCESCO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/11/2017

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Limiti - Danno effettivo e ammontare dell'indennizzo.

La surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 1834 del 2018 Rv. 647613 - 01, N. 14941 del 2012 Rv. 623799 - 01, N. 4347 del 2009 Rv. 607061 - 01 Rv. 607061 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26647** *del* **18/10/2019** (Rv. **655423 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
F. *(MACARIO FRANCESCO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/11/2017

129034 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Detrazione del valore capitale dal risarcimento del danno non patrimoniale - Esclusione.

In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16580 del 2019 Rv. 654558 - 01, N. 15870 del 2019 Rv. 654379 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26249** *del* **16/10/2019** (Rv. **655820 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
M. *(MERLINO MARIA ROSARIA) contro* S.
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 06/03/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno da cd. micropermanente - Art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1

del 2012 - Interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost. - "Norma in senso lato" - Configurabilità - Portata.

In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 32 com. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5820 del 2019 Rv. 652843 - 01, N. 10816 del 2019 Rv. 653707 - 02, N. 11218 del 2019 Rv. 653593 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26261** *del* **16/10/2019** (Rv. **655422 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
M. *(MOLINELLI RENZO) contro* U. *(LUDINI ELIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/12/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti di disposizione compiuti da un debitore tenuto in via sussidiaria – Azione revocatoria – Previo esperimento dei rimedi conservativi nei confronti del debitore principale – Necessità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2304

Massime precedenti Vedi: N. 6486 del 2011 Rv. 617517 - 01, N. 8315 del 2017 Rv. 643834 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26072** *del* **15/10/2019** (Rv. **655819 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PERUGIA, 04/12/2018

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Responsabilità civile dei magistrati ex l. n. 117 del 1988 - Termine per il rilievo

dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Rimessione della causa al collegio - Superamento del termine - Conseguenze - Inammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d'ufficio.

In materia di responsabilità civile dei magistrati, nel procedimento camerale di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, "ratione temporis" applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda di cui all'art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione deve rilevare, a norma dell'art. 38 c.p.c., la questione di competenza in ordine alla quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3220 del 2017 Rv. 643256 - 01, N. 18680 del 2003 Rv. 568712 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26072** *del* **15/10/2019** (Rv. **655819 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PERUGIA, 04/12/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato - Condotta ascritta a magistrati amministrativi - Competenza quando risultino coinvolti giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi - Art. 11 c.p.p. - Applicabilità - Uffici giudiziari aventi competenza nazionale - Conseguenze - Giudici appartenenti a sezioni distaccate - Irrilevanza.

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della suddetta legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione. A tale ultimo fine i giudici di sezione distaccata del T.A.R. devono ritenersi appartenenti all'unitario ufficio della sede centrale, poiché il rapporto con la sezione distaccata non dà luogo a questione di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21557 del 2014 Rv. 632899 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6307 del 2010 Rv. 612154 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **28111** *del* **31/10/2019** (Rv. **655602 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CARAPELLE ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2013

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Personale scolastico - Procedimento disciplinare - Art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità.

Al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297 del 1994, si applicano le regole procedimentali di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/09/2009 num. 150 art. 69, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11985 del 2016 Rv. 640028 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **28111** *del* **31/10/2019** (Rv. **655602 - 02**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CARAPELLE ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2013

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Competenza - Massimo della sanzione applicabile - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui è stata giudicata corretta l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492 e 494 del d.lgs. n. 297 del 1994, anziché della sanzione irrogata in concreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/04/1994 num. 297 art. 492, Legge 16/04/1994 num. 297 art. 494

Massime precedenti Vedi: N. 16706 del 2018 Rv. 649360 - 02, N. 20845 del 2019 Rv. 654851 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27911** *del* **30/10/2019** (Rv. **655528 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.**
Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
R. *(MEDICI CARMINE) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione.

La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14033 del 2005 Rv. 582697 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **27902** *del* **30/10/2019** (Rv. **655526 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.**
R. *(AVANZATO VINCENZO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/01/2014

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa o tardiva comunicazione di assunzione del lavoratore - Abrogazione ex art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000 - Esclusione - Fondamento.

Le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n. 608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte della P.A. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori, sicché non si applica l'art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12

Massime precedenti Conformi: N. 20233 del 2014 Rv. 632319 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17421 del 2007 Rv. 599622 - 01, N. 65 del 2007 Rv. 594244 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27916** *del* **30/10/2019** (Rv. **655586 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**
Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(ZAULI CARLO) contro* A. *(DELLA BELLA RENATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2015

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Imparzialità del consulente tecnico - Significato e implicazioni - Fattispecie.

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, ed è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso fosse incorso nella violazione degli istituti suddetti il giudice di primo grado che aveva nominato c.t.u. un professionista con studio nella stessa cittadina - di meno di 90.000 abitanti - nella quale aveva sede la società convenuta, il cui legale rappresentante era nipote di un noto imprenditore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 192

Massime precedenti Conformi: N. 13667 del 2004 Rv. 574825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2103 del 2019 Rv. 652615 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27903** *del* **30/10/2019** (Rv. **655527 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/03/2014

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Violazioni in materia di lavoro e previdenza - Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine ex art. 14 della l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 - Interruzione dei termini - Applicabilità.

In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18555 del 2009 Rv. 610323 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27722** *del* **29/10/2019** (Rv. **655525 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.**
Relatore: **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(CARLUCCIO FRANCESCO) contro* G. *(SILVESTRE FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/06/2014

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Impugnazioni civili - Termine breve per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica

in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Fattispecie.

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE In genere.

Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19156 del 2014 Rv. 632944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14781 del 2017 Rv. 644486 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27726** *del* **29/10/2019** (Rv. **655601 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(MARITATO LELIO) contro* E.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/11/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Iscrizione a ruolo crediti contributivi - Decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Differimento ex art. 38 del d.l. n. 78 del 2010 - Decadenze già maturate alla data di entrata in vigore della proroga - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall'ente creditore - incide anche sulle decadenze già verificatesi nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010, avuto riguardo alla natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo ed all'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva ritenuto la decadenza dell'INPS in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva nell'anno 2007 ed iscritta a ruolo nell'anno 2008).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 38 com. 12, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5963 del 2018 Rv. 647526 - 01, N. 3486 del 2016 Rv. 638963 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27503** *del* **28/10/2019** (Rv. **655585 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
C. *(MARANELLA STEFANO) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/02/2014

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996 - Presupposti - Applicazione di un contratto collettivo diverso da quello della categoria di inquadramento dell'impresa a fini previdenziali o assistenziali - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.

Il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996 presuppone l'applicazione da parte dell'impresa, ai propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e corrispondente all'attività concretamente svolta dall'azienda, ovvero del contratto collettivo previsto per un diverso settore in concreto applicato, se più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che sarebbe applicabile in base all'inquadramento dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare l'opposizione proposta da un'azienda tessile avverso la cartella esattoriale emessa a seguito del disconoscimento delle condizioni per il riallineamento contributivo di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996, aveva omesso di accertare quale, tra i diversi contratti collettivi afferenti al settore, fosse applicabile al caso di specie, limitandosi ad un generico riferimento al contratto collettivo "per l'attività tessile").

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 5, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16191 del 2000 Rv. 542901 - 01, N. 12345 del 1999 Rv. 530935 - 01, N. 18940 del 2004 Rv. 577280 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27509** *del* **28/10/2019** (Rv. **655600 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(PETRALIA ANGELO) contro* C. *(CARBONE LEONARDO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/12/2013

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Obbligo di comunicazione dei redditi percepiti - Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980 - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale percepito, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 578 art. 17 com. 4, Legge 20/09/1980 num. 578 art. 19, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17258 del 2018 Rv. 649594 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27502** *del* **28/10/2019** (Rv. **655524 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(PALADIN FRANCESCO) contro* 3. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2017

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta - Adattamenti organizzativi - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Deduzione dello stato di disabilità - Necessità - Fondamento.

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO In genere.

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione di "handicap", ai fini dell'accertamento dell'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, della verifica della possibilità di adottare adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e il fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta "ex se" riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27243 del 2018 Rv. 651263 - 01, N. 13649 del 2019 Rv. 653966 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27388** *del* **25/10/2019** (Rv. **655521 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
R. *(SCIME' DARIO) contro* A. *(CARPIO ERNESTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/09/2016

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.

In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2019 Rv. 655132 - 01, N. 24358 del 2018 Rv. 650730 - 02, N. 14515 del 2019 Rv. 654080 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27395** *del* **25/10/2019** (Rv. **655523 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(LANZETTA ELISABETTA) contro* V. *(DE PAOLIS ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2013

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Area B e Area C del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 1999 - Tratti distintivi - Fattispecie.

In tema di inquadramento del personale, i lavoratori appartenenti all'area C del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personale dell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase. Pertanto, per il riconoscimento delle mansioni superiori riconducibili all'area C occorre verificare la competenza in capo al lavoratore a svolgere tutte le fasi del processo, senza che sia necessario anche l'effettivo svolgimento di tutte le fasi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'inquadramento nell'area C in capo ad una dipendente dell'INPS perché competente a seguire tutto il procedimento di iscrizione/inquadramento delle aziende, benché non apponesse la sottoscrizione in calce al provvedimento finale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2010 Rv. 615080 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27382** *del* **25/10/2019** (Rv. **655519 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
P. *(MOLINO LUCA) contro* I. *(SCIPLINO ESTER ADA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/01/2017

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Omissioni contributive del subappaltatore - Divieto di subappalto - Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di omissioni contributive del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, sussiste la responsabilità solidale del committente anche ove sia stato convenuto il divieto di subappalto, considerato che l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo all'INPS - va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18004 del 2019 Rv. 654482 - 01, N. 31768 del 2018 Rv. 652017 - 01, N. 13650 del 2019 Rv. 653842 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27388** *del* **25/10/2019** (Rv. **655521 - 02**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
R. *(SCIME' DARIO) contro* A. *(CARPIO ERNESTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/09/2016

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Rilievo soggettivo - "Status" di professionista - Esclusione - Valenza oggettiva - Attività che deve essere svolta da un professionista.

In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale è configurabile non già in ragione del titolo o di un presunto "status" di professionista bensì in riferimento alle attività di lavoro autonomo che oggettivamente possono essere svolte esclusivamente da un professionista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61 com. 3

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27385** *del* **25/10/2019** (Rv. **655520 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
Z. *(SFORZA ARTURO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2017

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Trattamento economico dirigenziale ex art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Omnicomprensività del trattamento - Sussistenza - Art. 16 della l. n. 448 del 2001 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (attualmente, art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dall'art. 16 della l. n. 448 del 2001, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione. (Fattispecie relativa all'attività di presidente del nucleo di valutazione assegnata ad un dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/08/1999, Contr. Coll. 05/04/2001, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25 bis, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2001 num. 448 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5306 del 2009 Rv. 607562 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27392** *del* **25/10/2019** (Rv. **655437 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
L. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* C. *(CARBONE LEONARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/12/2013

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Diritto dei superstiti alla pensione indiretta - Condizioni - Requisiti anagrafico e contributivo - Sufficienza - Continuità dell'iscrizione - Esclusione - Fondamento.

In materia di previdenza forense, ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione indiretta dei superstiti del professionista deceduto in costanza di attività, sono sufficienti i requisiti dell'assolvimento, da parte dell'iscritto, dell'obbligo contributivo per almeno dieci anni e dell'iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, della l. n. 576 del 1980, non essendo, invece, necessario che la contribuzione nel periodo decennale sia stata ininterrotta, giacché la continuità dell'iscrizione, richiesta dal quarto comma della disposizione citata, deve essere riferita esclusivamente al requisito anagrafico ivi previsto, non potendo essere estesa al requisito contributivo di cui al terzo comma, in difetto di elementi di raccordo che consentano una lettura combinata delle due norme.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12074 del 2003 Rv. 565901 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27391** *del* **25/10/2019** (Rv. **655522 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
E. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* F. *(GATTO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/02/2014

058183 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE Modifica contrattuale - Contratto per il quale sia prevista la forma scritta "ad probationem" - Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Limiti.

In materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21764 del 2015 Rv. 636996 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **27337** *del* **24/10/2019** (Rv. **655553 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(TURRA' SERGIO) contro* M. *(SANTONI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2018

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro,

delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a un giudizio di rinvio ricadente in tale ultima ipotesi, perché, rispetto alla decisione cassata, era stata censurata l'identificazione del giustificato motivo oggettivo di recesso esclusivamente con l'esistenza di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, dovendosi invece verificare la sussistenza di ragioni intese ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro, la S.C. ha ritenuto che la valutazione circa la giustificazione del recesso non era affatto preclusa dalla pronuncia rescindente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 17790 del 2014 Rv. 632551 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **27340** *del* **24/10/2019** (Rv. **655518 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(CAPONETTI PIETRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2014

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Lavoro carcerario - Pretese retributive - Prescrizione - Sospensione durante il periodo della detenzione - Fondamento - Protrazione - Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro - Estensione sino alla fine della detenzione - Esclusione.

In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2696 del 2015 Rv. 634525 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26966** *del* **22/10/2019** (Rv. **655517 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(ENRICO MARCO) contro* S. *(LUCIANO GIOVANNI BATTISTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/05/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedure selettive - Violazione regole procedurali - Interesse ad agire - Azione di esatto adempimento - Sufficienza - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di procedure selettive (nella specie, conferimento di posizione organizzativa) la condizione richiesta dall'art. 100 c.p.c. è ravvisabile

rispetto all'azione di esatto adempimento ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e richiede esclusivamente l'allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Contr. Coll. 07/04/1999 art. 20, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 21, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10036 del 2015 Rv. 635390 - 01, N. 268 del 2019 Rv. 652541 - 01, N. 4462 del 2004 Rv. 570798 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8836 del 2010 Rv. 612467 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26963** *del* **22/10/2019** (Rv. **655516 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
N. *(LUISE MICHELINO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/03/2015

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Direttiva 2002/15/CE - Lavoratori mobili - Orario di lavoro settimanale - Limite massimo - Derogabilità "in melius" da parte della normativa nazionale - Conseguenze.

Per la categoria dei lavoratori mobili addetti a prestazioni discontinue, l'art. 4, lett. a), della direttiva 2002/15/CE sancisce l'impossibilità di prevedere una durata media della settimana lavorativa superiore alle quarantotto ore, come limite massimo, a garanzia del diritto del lavoratore, ma non preclude al legislatore nazionale la fissazione di una durata inferiore dell'orario lavorativo ordinario, con conseguenti riflessi sul computo del lavoro straordinario, per il quale occorre tenere conto del limite orario fissato dalla normativa più favorevole per il lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 11/03/2002 num. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 234 art. 4 com. 1

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26764** *del* **21/10/2019** (Rv. **655514 - 02**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(SPEZIALE VALERIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/11/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Pluralità di addebiti - Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni.

In tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti - ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione - sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14192 del 2018 Rv. 648989 - 01, N. 18836 del 2017 Rv. 645250 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26768** *del* **21/10/2019** (Rv. **655515 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(FIACCAVENTO MARIO) contro* C. *(CELESTE CORRADO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/02/2014

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Riassunzione tardiva - Atto introduttivo "ex novo" - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.

In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito; in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 2276 del 2001 Rv. 543896 - 01, N. 20068 del 2018 Rv. 649845 - 02, N. 11144 del 2018 Rv. 648243 - 01, N. 15753 del 2014 Rv. 632112 - 01, N. 13734 del 2017 Rv. 644359 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27163 del 2018 Rv. 651313 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26764** *del* **21/10/2019** (Rv. **655514 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(SPEZIALE VALERIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/11/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche senza ulteriori precisazioni - Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza - Censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di

elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Vedi: N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01, N. 27415 del 2018 Rv. 651028 - 01, N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01, N. 20721 del 2018 Rv. 650018 - 02, N. 16611 del 2018 Rv. 649628 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26607** *del* **18/10/2019** (Rv. **655398 - 03**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(DEL PUNTA RICCARDO) contro* M. *(LATINI LAURA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2017

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Obbligo di "repechage" - Procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lo svolgimento della procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 non esonera il datore di lavoro dall'onere della prova dell'impossibilità di reimpiego del dipendente, in applicazione della disciplina legale in materia, non derogata, sul punto, dalla contrattazione collettiva, potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/04/2014 art. 25, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26617** *del* **18/10/2019** (Rv. **655399 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(TARTARINI LAURA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 24/02/2014

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare ex art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 - Ritenuta per il personale all'estero - Esclusione a decorrere dal c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Fondamento.

La clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare. (Pronuncia adottata ex art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003, Contr. Coll. 29/11/2007, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 com. 2 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23058 del 2014 Rv. 633167 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26607** *del* **18/10/2019** (Rv. **655398 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(DEL PUNTA RICCARDO) contro* M. *(LATINI LAURA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2017

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Disciplina in tema di licenziamenti individuali - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al rapporto tra agenzia e dipendente si applica la disciplina dei licenziamenti individuali, restando indifferenti, rispetto alle tutele inderogabili del lavoro subordinato, le vicende del contratto commerciale; ne consegue che la grave mancanza del lavoratore, anche ove idonea a determinare la cessazione della missione, può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2119 c.c. o dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966, così come non costituiscono di per sé giustificato motivo oggettivo la cessazione della missione presso l'utilizzatore e l'estinzione del contratto tra quest'ultimo e l'agenzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26607** *del* **18/10/2019** (Rv. **655398 - 02**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(DEL PUNTA RICCARDO) contro* M. *(LATINI LAURA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2017

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte del somministratore nei confronti del dipendente è subordinato alla prova dell'impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità originaria o acquisita del lavoratore, nonché dell'impossibilità di mantenerlo in condizione di ulteriore disponibilità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta non dimostrata l'impossibilità della ricollocazione essendo stata accertata l'esistenza, presso l'utilizzatrice, all'epoca di cessazione della missione, di numerose attività, aperte e vacanti, a cui il lavoratore poteva essere assegnato).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23789 del 2019 Rv. 655064 - 01, N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26615** *del* **18/10/2019** (Rv. **655513 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(PELLEGRINO VALERIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/04/2013

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale del comparto Università - Graduazione della retribuzione ex art. 62 del c.c.n.l. del 9 agosto 2000 - Natura discrezionale - Sindacato del giudice - Ambito - Azione del lavoratore di esatto adempimento o di risarcimento - Ammissibilità – Poteri del giudice - Limiti.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico prevista dall'art. 62 del c.c.n.l. del 9 agosto 2000 per il personale del comparto università ha natura discrezionale, di modo che il giudice può sindacare l'operato dell'amministrazione unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio, mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/08/2000 art. 61, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 62, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 18198 del 2005 Rv. 584579 - 01, N. 24984 del 2016 Rv. 641986 - 01, N. 268 del 2019 Rv. 652541 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13176 del 2013 Rv. 626293 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26614** *del* **18/10/2019** (Rv. **655512 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(GALGANO FEDERICO) contro* G. *(DE CONCILIO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/04/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029784/2018 65167301

Massime precedenti Conformi: N. 29784 del 2018 Rv. 651673 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26609** *del* **18/10/2019** (Rv. **655511 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **VALERIA PICCONE.** *Relatore:* **VALERIA PICCONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(PALLINI MASSIMO) contro* P. *(NAPPI PASQUALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2015

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA' Art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995 - Lavoro straordinario -

Computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In materia di trattamento di fine rapporto, l'art. dell'art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995 prevede un'elencazione specifica - da ritenersi tassativa - delle voci retributive da computare nel tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (nel testo novellato dalla l. n. 297 del 1982); pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 31/10/1995 art. 46, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4708 del 2012 Rv. 621606 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26029** *del* **15/10/2019** (Rv. **655395 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(ROSANO DOMENICO) contro* I. *(DE NICOLA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2017

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Violazione della quota di riserva dei disabili - Conseguenze - Tutela reintegratoria attenuata - Fondamento.

Nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta dall'art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell'ipotesi di "violazione dei criteri di scelta" in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l. n. 223 del 1991, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, quale opzione interpretativa rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina - anche sovranazionale - in materia, posta a speciale protezione del disabile.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 10 com. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3931 del 2015 Rv. 634568 - 01, N. 17361 del 2017 Rv. 644879 - 02, N. 2210 del 2016 Rv. 638658 - 01, N. 13649 del 2019 Rv. 653966 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26038** *del* **15/10/2019** (Rv. **655397 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(MALASOMA PAOLA) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/12/2015

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Natura giuridica - Conseguenze - Art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Contributi di maternità e per malattia - Obbligo di pagamento - Sussistenza.

I consorzi di bonifica hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Veneto 02/05/2009 num. 12, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 59 CORTE COST., Cod. Civ. art. 862

Massime precedenti Vedi: N. 29061 del 2017 Rv. 646157 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10232 del 2003 Rv. 564641 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **26027** *del* **15/10/2019** (Rv. **655394 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* G. *(MUSA LEONARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/12/2014

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Contratti di riallineamento contributivo - Art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. in l. n. 608 del 1996 - Interpretazione - Limitazione temporale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000 - Violazione - Conseguenze.

Il riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della normativa sui contratti di riallineamento retributivo, di cui all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif., in l. n. 608 del 1996, è subordinato al rispetto del termine di un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime degli aiuti di Stato n. 236/A/2000 del 17 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 116, comma 1, della l. n. 388 del 2000, con conseguente indebita fruizione degli sgravi in base a rimodulazioni di programmi di riallineamento intervenute in epoca successiva al 17 ottobre 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5 com. 5, Legge 28/10/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 1, Decisione Commissione CEE 17/10/2000 num. 236

Massime precedenti Vedi: N. 8611 del 2017 Rv. 643900 - 01, N. 6324 del 2018 Rv. 647647 - 01, N. 15846 del 2014 Rv. 631692 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **26036** *del* **15/10/2019** (Rv. **655396 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* F. *(GRIMALDI MARIATERESA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2013

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito - Ipotesi eccettuate.

L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 23/12/1976 num. 850

art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291

Massime precedenti Vedi: N. 5059 del 2018 Rv. 647458 - 01, N. 28771 del 2018 Rv. 651691 - 01, N. 10642 del 2019 Rv. 653627 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25810** *del* **14/10/2019** (Rv. **655319 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(CHIULLI ADRIANO) contro* S. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/12/2015

103129 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE Quarta categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica - Attività di coordinamento di altri lavoratori - Requisiti - Autonomia decisionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di inquadramento professionale dei lavoratori, la declaratoria della quarta categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 si interpreta nel senso che nella previsione di cui al secondo alinea - alternativa a quelle declinate nel primo e nel terzo paragrafo - il riferimento al requisito della guida e controllo di un gruppo di lavoratori non è connotato in termini di autonomia decisionale, come si desume dalla precisazione che non è richiesta alcuna iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione alle mansioni di "team leader", implicanti il coordinamento di un gruppo di oltre dieci lavoratori, aveva rigettato la domanda di inquadramento nella quarta categoria per assenza di autonomia decisionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 07/05/2003

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25799** *del* **14/10/2019** (Rv. **655390 - 02**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(FREDIANI MARCO) contro* L. *(PAGLIARO EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Presentazione di querela da parte del lavoratore - Esercizio di un diritto - Condizioni - Conseguenze - Insussistenza del fatto contestato - Tutela reale ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Applicazione - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, la presentazione di querela, da parte del lavoratore, nei confronti dei superiori gerarchici, costituisce esercizio di un diritto ove non risulti provata la finalità calunniosa; pertanto, esclusa l'antigiuridicità della condotta, il fatto contestato a sostegno dell'intimato licenziamento va ritenuto insussistente, con applicazione della tutela reale ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato. (Nella specie, il lavoratore aveva denunziato per falsa testimonianza alcuni colleghi e superiori chiamati in qualità di testi su circostanze articolate dal datore di lavoro nell'ambito di un giudizio civile intentato contro quest'ultimo per il riconoscimento di mansioni superiori, senza che fosse stata accertata la consapevolezza del lavoratore medesimo circa la falsità dei fatti denunziati in sede penale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22375 del 2017 Rv. 645446 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25800** *del* **14/10/2019** (Rv. **655391 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.**
A. *(PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA) contro* L. *(CATERINA FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016348/2016 64085801

Massime precedenti Conformi: N. 16348 del 2016 Rv. 640858 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25804** *del* **14/10/2019** (Rv. **655392 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* G. *(DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/06/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014412/2019 65397601

Massime precedenti Conformi: N. 14412 del 2019 Rv. 653976 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25799** *del* **14/10/2019** (Rv. **655390 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(FREDIANI MARCO) contro* L. *(PAGLIARO EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2018

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002930/2019 65260501

Massime precedenti Conformi: N. 2930 del 2019 Rv. 652605 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25807** *del* **14/10/2019** (Rv. **655393 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(PIGRINI ENEA) contro* A. *(SCIALDONI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/01/2018

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Termine di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Perentorietà - Conseguenze - Conoscenza "aliunde" da parte dei lavoratori - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e perentorio e la sua violazione determina l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle OO.SS. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo "spatium deliberandi" riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29183 del 2018 Rv. 651746 - 01, N. 8680 del 2015 Rv. 635289 - 01, N. 21906 del 2018 Rv. 650305 - 01, N. 28461 del 2018 Rv. 651391 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25682** *del* **11/10/2019** (Rv. **655510 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
T. *(POLISENA FILIPPO) contro* I. *(CORETTI ANTONIETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Credito relativo al trattamento di fine rapporto - Intervento del Fondo di garanzia - Surroga nel credito privilegiato - Presupposti.

Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12971 del 2014 Rv. 631654 - 01, N. 25168 del 2015 Rv. 637986 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25679** *del* **11/10/2019** (Rv. **655389 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
I. *(CATALANO GIANDOMENICO) contro* L. *(RUFINI ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/04/2013

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle novelle del 2012 - Premi Inail - Inclusione.

La responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha ad oggetto i premi Inail, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18259 del 2018 Rv. 649848 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25673** *del* **11/10/2019** (Rv. **655388 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
A. *(CAGGESE MARGHERITA) contro* N. *(NAPPI PASQUALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/01/2014

103126 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE Mansioni diverse da quelle di assunzione - Corrispondenza solo in parte a quelle della qualifica superiore - Diritto all'inquadramento superiore - Condizioni - Fondamento.

L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1537 del 1986 Rv. 444907 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25689** *del* **11/10/2019** (Rv. **655483 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* P. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2015

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Infortunio sul lavoro - Autorizzazione del dipendente all'uso del mezzo proprio - Esonero - Esclusione - Conseguenze.

Nell'ipotesi in cui il dipendente, autorizzato all'uso del veicolo di sua proprietà, incorra in un infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere messo in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 30/03/1965 num. 321 art. 7, Legge 15/12/1969 num. 971 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3786 del 2009 Rv. 606630 - 01, N. 16835 del 2017 Rv. 644872 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25685** *del* **11/10/2019** (Rv. **655482 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
B. *(BECHI VITTORIO) contro* B. *(IACOVIELLO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/04/2014

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Pensione costituita da trattamento obbligatorio e da integrazione aziendale - Perequazione automatica - Applicabilità esclusiva alla quota a carico del Fondo aziendale.

La norma dell'art. 59, comma 13, della l. n. 449 del 1997, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale); ne consegue, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, che l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10556 del 2013 Rv. 625974 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25690** *del* **11/10/2019** (Rv. **655484 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(CAVALLARO GUALTIERO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/07/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda

comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel risarcire il danno biologico occorso alla lavoratrice in conseguenza della ritardata reintegra nel posto di lavoro, lo aveva liquidato nella misura richiesta nell'appello incidentale, in mancanza della richiesta di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16450 del 2012 Rv. 624212 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25583** *del* **10/10/2019** (Rv. **655387 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
L. *(PIACENTINO GIORGIO) contro* A. *(SINI MARIA TERESA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/05/2015

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Recesso volontario del lavoratore - Interpretazione - Criteri - Allontanamento dal posto di lavoro - Configurabilità - Comportamenti omissivi - Rilevanza.

Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento, inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 5454 del 2011 Rv. 616276 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2170 del 2000 Rv. 534432 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25592** *del* **10/10/2019** (Rv. **655135 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* L. *(RUSSO GABRIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/11/2013

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030699/2017 64655101

Massime precedenti Conformi: N. 30699 del 2017 Rv. 646551 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **25169** *del* **08/10/2019** (Rv. **655318 - 02**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **FRESA MARIO.**
L. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Azione ex art. 2126 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Criteri.

L'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale sicché è onere del lavoratore allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori, consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 6046 del 2018 Rv. 647516 - 01, N. 826 del 2015 Rv. 634361 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **25169** *del* **08/10/2019** (Rv. **655318 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **FRESA MARIO.**
L. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze.

La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7586 del 2018 Rv. 647664 - 01, N. 3314 del 2019 Rv. 652868 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **25166** *del* **08/10/2019** (Rv. **655384 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(GIUSTINI CHRISTIANO) contro* M. *(LUCARELLI FEDERICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/02/2018

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Prova testimoniale - Configurabilità - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di

attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15205 del 2014 Rv. 631686 - 01, N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25172** *del* **08/10/2019** (Rv. **655386 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* A. *(RIGOBELLO NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/08/2013

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Dipendenti del subfornitore - Configurabilità - Fondamento.

Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1676, Legge 18/06/1998 num. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16259 del 2018 Rv. 649359 - 01, N. 23303 del 2019 Rv. 655019 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **25168** *del* **08/10/2019** (Rv. **655385 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(PROIA GIAMPIERO) contro* V. *(CARLUCCIO SHARMINE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/09/2017

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Colpa grave - Equiparazione al dolo - Conseguenze - Risarcibilità dei danni prevedibili e non prevedibili - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l'imputabilità va estesa anche ai danni imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che il lavoratore, coscientemente inadempiente all'obbligo di informare il datore di lavoro sulle caratteristiche della società cui era stata affidata in subappalto l'esecuzione di determinati lavori, fosse tenuto a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento della subappaltatrice, perché imprevedibili in difetto di prova della inaffidabilità della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225

Massime precedenti Conformi: N. 5910 del 2004 Rv. 571506 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24880** *del* **04/10/2019** (Rv. **655315 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(BRANCA MARIA GABRIELLA) contro* T. *(VILLANI MARCO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/12/2014

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Danno biologico Inail - Liquidazione - Criteri - Percentuale di invalidità diversa da quella civilistica - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

La liquidazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, in quanto in ambito previdenziale vanno obbligatoriamente osservate le tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, perseguendo le due liquidazioni fini propri e diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, applicando i criteri di cui al d.m. 12 luglio 2000, aveva ridotto la percentuale di invalidità permanente, quantificata dal C.T.U. al 10%, a misura inferiore al 6%, così escludendo l'operatività della tutela di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965).

Riferimenti normativi: DM min. LSO 12/07/2000, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 11940 del 2008 Rv. 603263 - 01, N. 13574 del 2014 Rv. 631464 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24889** *del* **04/10/2019** (Rv. **655316 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/10/2013

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Limiti temporali - Continuazione dell'attività di impresa - Data di apertura della procedura - Rilevanza - Esclusione.

In tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15415 del 2009 Rv. 609405 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24896** *del* **04/10/2019** (Rv. **655317 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* D.
Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 12/07/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Indennità di accompagnamento - Domanda amministrativa - Certificato medico negativo - Conseguenze - Improponibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 3, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Costituzione art. 111, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14412 del 2019 Rv. 653976 - 01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24774** *del* **03/10/2019** (Rv. **655313 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **FRESA MARIO.**
M. *(GIOVANNINI ALESSANDRO) contro* I. *(D'ALOISIO CARLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/11/2015

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Omissione contributiva - Accertamento in sede fiscale - Definizione concordata della lite tributaria - Conseguenze - Valore probatorio dell'accertamento tributario - Sussistenza - Contestazione delle risultanze - Necessità.

La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13463 del 2017 Rv. 644520 - 01, N. 17769 del 2015 Rv. 637024 - 01, N. 21541 del 2019 Rv. 654816 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24778** *del* **03/10/2019** (Rv. **655314 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(MARAZZA MAURIZIO) contro* B. *(GUZZETTA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/03/2015

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Reiterazione abusiva di co.co.co. - Indennità ex art. 50 della l. n. 183 del 2010 - Natura - Misura sanzionatoria unica - Esclusione - Misura del risarcimento - Configurabilità - Conseguenze.

L'indennità prevista dall'art. 50, della l. n. 183 del 2010, per il caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata, non rappresenta l'unica misura sanzionatoria, sostitutiva di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili a un tale accertamento, bensì un indennizzo che tiene luogo del solo risarcimento dei danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo restando il diritto del lavoratore al ripristino ovvero alla "conversione" del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 50, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1203 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24765** *del* **03/10/2019** (Rv. **655312 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.**
L. *(AGNELLI GIAN PIERO) contro* A. *(FAVA GABRIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/07/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzione a termine per esigenze sostitutive - Indicazione nominativa del lavoratore da sostituire - Modifica del titolo dell'assenza - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, costituisce sufficiente e specifica ragione giustificativa l'indicazione nominativa del lavoratore da sostituire, senza che rilevi la variazione dei motivi connessi all'assenza del prestatore. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante che l'assenza della lavoratrice posta a fondamento della ragione sostitutiva, prima cagionata dalla maternità, fosse poi proseguita per la fruizione di ferie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19860 del 2018 Rv. 649991 - 01, N. 23119 del 2010 Rv. 615599 - 01, N. 840 del 2019 Rv. 652564 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24633** *del* **02/10/2019** (Rv. **655179 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
V. *(ALBE' GIORGIO) contro* F. *(BORDONE ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2014

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Servizi pubblici essenziali - Servizi di sicurezza aeroportuale - Inclusione - Fondamento - Conseguenze - Diritto di sciopero - Disciplina ex l. n. 146 del 1990 - Applicabilità - Criteri.

I servizi di sicurezza aeroportuale, sebbene non espressamente citati nell'elenco non tassativo contenuto nell'art. 1, comma 2, della l. n. 146 del 1990, in quanto funzionali alla tutela di beni di ancor maggior rilievo costituzionale quali la vita e la sicurezza delle persone, rientrano nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e il diritto di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al suindicato comma 2, con esclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2298 del 2019 Rv. 652567 - 01, N. 17082 del 2011 Rv. 618763 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24612** *del* **02/10/2019** (Rv. **655309 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(CHIELLO ANGELO GIUSEPPE) contro* O. *(NAPOLI MARIAGRAZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/07/2014

103090 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - CONTRIBUTI Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme - Condotta antisindacale - Configurabilità - Ragioni.

I lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare; il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare tali versamenti integra inadempimento rilevante sotto il profilo civilistico e costituisce condotta antisindacale poichè limita il diritto dei lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all'attività dei sindacati e priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21368 del 2008 Rv. 604711 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24629** *del* **02/10/2019** (Rv. **655134 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
E. *(DIAZ FAUSTO) contro* I. *(ROSSI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/11/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione - Onere di adozione concreta di cautele - Necessità - Figura dell'apprendista.

In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994, e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare di aver adottato, specie nell'organizzazione del lavoro, tutte le altre cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento; ciò vale, in particolare, per i compiti dell'apprendista, relativamente alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, atteggiandosi detto dovere in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, verso cui la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro a norma dell'art. 11 della l. n. 11 del 1955.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1994 num. 626 art. 47, Decreto Legisl. 10/09/1994 num. 626 art. 48, Legge 19/01/1955 num. 11 art. 11, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 944 del 2012 Rv. 621134 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12753 del 2019 Rv. 653901 - 01, N. 7649 del 2019 Rv. 653410 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24619** *del* **02/10/2019** (Rv. **655310 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(VIANELLO LUCA) contro* G. *(BIOLE' FILIPPO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/03/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata - Necessità - Valutazione della condotta in relazione al suo "disvalore ambientale" - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva esaminato le contestazioni disciplinari elevate ad una lavoratrice senza tenere conto della particolare responsabilità e del più intenso obbligo di diligenza derivanti dalle mansioni di gerente di un punto vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2104

Massime precedenti Conformi: N. 17208 del 2002 Rv. 558967 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12806 del 2014 Rv. 631188 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **24632** *del* **02/10/2019** (Rv. **655311 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
C. *(SALONIA ROSARIO) contro* A. *(MARESCA ARTURO)*
Dichiara cessata la materia del contendere, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2015

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 008980/2018 65032701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24480** *del* **01/10/2019** (Rv. **655132 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(MASSI FRANCESCA) contro* M. *(MANCINI MONALDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/09/2014

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto a progetto - Domanda di accertamento della subordinazione - Domanda in appello di nullità per mancanza di progetto - Novità - Ragioni.

Il lavoratore che, con il ricorso introduttivo, deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione di un contratto a progetto non ne può far valere la nullità per mancanza del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, con una diversa "causa petendi", per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17176 del 2014 Rv. 632003 - 01, N. 9471 del 2016 Rv. 639685 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **24490** *del* **01/10/2019** (Rv. **655133 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/12/2013

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Ordinanze emanate ex art. 5 della l. n. 225 del 1992 - Deroghe alle leggi - Condizioni - Assunzione di personale a tempo determinato - Contenuto.

Le "ordinanze libere" di cui all'art. 5 della l. n. 225 del 1992, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l'indicazione esplicita delle norme derogate; pertanto, qualora riguardino l'assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l'espressa previsione di deroga alle norme

che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro sotto il profilo dell'indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26372 del 2017 Rv. 646206 - 01, N. 13482 del 2018 Rv. 648986 – 02

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27872** *del* **30/10/2019** (Rv. **655552 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**
B. *(COSENTINO VITTORIO) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/11/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Benefici contributivi da amianto ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL - Successiva domanda di ampliamento - Applicabilità.

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la salvaguardia del regime più favorevole di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, previsto dall'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui, su domanda antecedente la data suindicata, vi sia stato un primo parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL ed il lavoratore presenti successiva domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32882 del 2018 Rv. 652042 - 01, N. 8649 del 2012 Rv. 623054 - 01, N. 15679 del 2006 Rv. 591406 - 01, N. 5866 del 2017 Rv. 643437 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27874** *del* **30/10/2019** (Rv. **655617 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**
A. *(AMBROSIO RENATO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 210 del 1992 - Decorrenza - Consapevolezza del superamento della soglia minima di indennizzabilità - Conoscenza documentale - Necessità.

In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 3 della l. n. 210 del 1992, è necessario che la conoscenza della sussistenza di un danno irreversibile, inquadrabile per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, tragga la propria fonte da una documentazione clinica

comprovante la data della trasfusione, le manifestazioni cliniche e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., Legge 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17800 del 2016 Rv. 640814 - 01, N. 27565 del 2019 Rv. 655551 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **27565** *del* **28/10/2019** (Rv. **655551 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**
L. *(CONFORTI ANNIBALE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/11/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 238 del 1997 - Decorrenza - Presupposti - Consapevolezza della irreversibilità del danno e del superamento della soglia minima di indennizzabilità - Necessità.

In tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 com. 4 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., Legge 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17800 del 2016 Rv. 640814 - 01, N. 837 del 2006 Rv. 586648 - 01, N. 22706 del 2010 Rv. 614965 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8064 del 2010 Rv. 612172 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26738** *del* **21/10/2019** (Rv. **655696 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
S. *(ORLANDO GENNARO) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2017

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Gravame limitato alla disciplina delle spese di lite - Esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza - Spettanza - Fondamento.

L'art. 152 disp. att. c.p.c., che esenta la parte soccombente in possesso di determinati requisiti dal pagamento delle spese processuali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali, trova applicazione anche in caso di gravame che concerna il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di tali prestazioni, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6752 del 2019 Rv. 653248 - 01, N. 4318 del 1983 Rv. 429217 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26849** *del* **21/10/2019** (Rv. **655550 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
R. *(DI FRANCESCO OLINDO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 17/05/2017

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Spese della consulenza tecnica d'ufficio - Natura - Compensazione in presenza di parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che, in sede di omologa ex art. 445-bis c.p.c., aveva dato atto non soltanto della sussistenza del requisito necessario al godimento dell'assegno mensile di assistenza, ma anche dell'insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, compensando le spese di lite e ponendo a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17739 del 2016 Rv. 640893 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26089** *del* **15/10/2019** (Rv. **655428 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
S. *(CANTISANI DANIELA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/06/2017

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di lavoro - Unitario fatto illecito produttivo di danni - Azione separata per i danni non patrimoniali - Abusivo frazionamento della domanda - Configurabilità.

In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 17019 del 2018 Rv. 649441 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26087** *del* **15/10/2019** (Rv. **655459 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
S. *(DI BENEDETTO PIETRO) contro* I. *(TRIOLO VINCENZO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE POTENZA, 05/05/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso volto a censurare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360, n. 4, c.p.c. - Requisito di ammissibilità di cui all'art. 360 bis n. 2 c.p.c. - Necessità - Criterio di valutazione - Carattere decisivo della violazione denunciata - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nel la specie, era stata censurata l'interpretazione data dalla Corte territoriale in ordine alla portata oggettiva della domanda senza tuttavia indicare il pregiudizio in concreto subito da tale supposto errore, considerato che i giudici di merito avevano comunque effettuato l'accertamento circa la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020 - 03

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26090** *del* **15/10/2019** (Rv. **655616 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *(Conf.)*
P. *(MAZZUCCHIELLO MASSIMO) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 31/05/2017

129103 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - REVOCA - IN GENERE Giudizio promosso per contestare la revoca o la soppressione di un trattamento assistenziale - Necessità di effettuare una comparazione con lo stato di salute precedentemente accertato - Sussistenza in caso di accertamento dello stesso con sentenza.

Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, assegno di invalidità civile o indennità di accompagnamento, che siano stati conseguiti in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12674 del 2003 Rv. 566387 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25484** *del* **10/10/2019** (Rv. **655427 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.**
D. *(COGO GIOVANNA) contro* P. *(TRIFIRO' SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Determinazione - Controllo della Corte di cassazione - Limiti.

In materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Conformi: N. 1320 del 2014 Rv. 629923 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25434** *del* **10/10/2019** (Rv. **655426 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
A. *(TALAMONTI ANTONIO) contro* A. *(CINELLI MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/01/2017

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 14755 del 2018 Rv. 649249 - 01, N. 11940 del 2019 Rv. 653749 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01, N. 9226 del 2018 Rv. 648637 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **25399** *del* **09/10/2019** (Rv. **655425 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.**
P. *(GRIMALDI DIEGO) contro* I.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 20/03/2018

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Decreto di omologa - Pendenza del giudizio ordinario - Definitività - Esclusione - Conseguenze.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la pendenza del ricorso ordinario tra le parti impedisce di ritenere definitiva la statuizione contenuta nell'eventuale decreto di omologa che sia stato nel frattempo emesso in quanto è destinata ad essere travolta dalla decisione che sarà assunta in sede di giudizio ordinario; ne consegue che avverso quel decreto non è proponibile ricorso per cassazione e che l'erronea omologazione potrà essere rilevata nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4365 del 2017 Rv. 643122 - 01, N. 8878 del 2015 Rv. 635354 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28064** *del* **31/10/2019** (Rv. **655812 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
D. *(CALIFANO CHRISTIAN) contro* E. *(CLERICI LUCIANA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/05/2011

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO Processo tributario - Impugnazione dell'atto successivo fondata su vizio dell'atto presupposto - Competenza.

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto (nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15829 del 2016 Rv. 640647 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30054 del 2018 Rv. 651610 - 01, N. 20458 del 2019 Rv. 654767 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28066** *del* **31/10/2019** (Rv. **655813 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ARMELLA SARA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/03/2011

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi doganali - Procedura domiciliata - Rappresentanza diretta - Applicabilità - Fondamento.

In tema di dazi doganali, la procedura di domiciliazione ex art. 76, paragrafo 1, lett. c, del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (c.d. Codice doganale comunitario), consente all'importatore, titolare di autorizzazione unica, di domiciliare le merci presso i propri locali, iscrivendole nelle proprie scritture contabili, senza presentarle in dogana e di rendere una dichiarazione semplificata, direttamente o per il tramite di altro soggetto, il quale non deve necessariamente operare per conto del primo ma in nome proprio, stante l'assenza di specifiche disposizioni che vincolino la sua attività al regime della rappresentanza indiretta.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 253, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 64, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 76, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 253 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17496 del 2019 Rv. 654694 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **28057** *del* **31/10/2019** (Rv. **655811 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
S. *(CANTILLO ORESTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 08/02/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità in solido della conferitaria d'azienda - Sanzioni tributarie - Cessione mediante conferimento a società - Operatività per operazioni antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015 - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la conferitaria d'azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell'imposta riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il "beneficium excussionis", anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 4959 del 2017 Rv. 643290 - 01, N. 24101 del 2019 Rv. 655363 - 01, N. 26953 del 2016 Rv. 642852 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **28070** *del* **31/10/2019** (Rv. **655474 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(BALDASSARI CARLO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/12/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010213/2018 64797001

Massime precedenti Conformi: N. 10213 del 2018 Rv. 647970 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **28050** *del* **31/10/2019** (Rv. **655723 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MASSIMO VECCHIO.** *Relatore:* **MASSIMO VECCHIO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
C. *(LUS MARCELLO) contro* L. *(CATANIA ANTONINO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/07/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Determinazione della tariffa annuale - Comuni siciliani - Competenza del sindaco - Sussistenza - Fondamento.

In tema di Tarsu, la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell'ente locale assegni l'attribuzione in parola alla giunta municipale.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1 lett. A, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41 com. 1, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28675 del 2018 Rv. 651228 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27800** *del* **30/10/2019** (Rv. **655808 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(ORLANDO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/05/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento – Motivazione – Necessità di indicare le fonti di prova – Esclusione – Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7360 del 2011 Rv. 617606 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27817** *del* **30/10/2019** (Rv. **655810 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
D. *(ESCALAR GABRIELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/10/2013

178170 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - LIQUIDAZIONE IRES - Finanziamenti esercizio attività

bancaria - Interessi passivi - Limiti alla deducibilità - Contrasto con l'art. 53 Cost. – Esclusione - Fondamento.

In tema di IRES, con riferimento alle attività finanziate con ricorso al credito da parte dei soggetti bancari, la previsione dell'indeducibilità nella misura del 3% del totale degli interessi passivi e degli oneri assimilabili, di cui all'art. 82, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, non si pone in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto la capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, scelto discrezionalmente dal legislatore, purchè sulla base di parametri oggettivi e non arbitrari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 82 com. 1, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 96 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15341 del 2019 Rv. 654154 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27806** *del* **30/10/2019** (Rv. **655547 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**
Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
G. *(CONESTABO MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 09/04/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono – Provvedimento di diniego – Termine di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.

In tema di condono "clemenziale" di cui all'art. 12 della l. n. 289 del 2002, il diniego di definizione agevolata dei rapporti tributari, lungi dal contenere una pretesa erariale, è un provvedimento negativo sull'istanza del privato al quale non può applicarsi la decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendo prevista per la procedura clemenziale alcuna ipotesi di decadenza e non potendo farsi applicazione, attesa la natura eccezionale dell'istituto, di altre norme dell'ordinamento tributario generale che prevedano la decadenza in questione per casi simili: ne consegue che, in difetto di previsioni dirette a disciplinare sotto il profilo diacronico l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve farsi esclusivo riferimento alla regola generale della prescrizione ordinaria decennale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15881 del 2016 Rv. 640626 - 01, N. 8772 del 2017 Rv. 643617 - 01, N. 17796 del 2018 Rv. 649404 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27795** *del* **30/10/2019** (Rv. **655807 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
Q. *(ESPOSITO ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/01/2012

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Cancellazione della società dal registro delle imprese e sua conseguente estinzione - Notificazione dell'atto tributario al suo legale rappresentante - Principio di cui all'art. 1189 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l'atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25487 del 2018 Rv. 650804 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27804** *del* **30/10/2019** (Rv. **655809 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(EPIFANIO LUCIO MARIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 19/11/2014

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Irpef - Indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Natura di retribuzione differita - Fondamento - Conseguenze in ordine al regime di tassazione.

In tema di IRPEF, l'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività, sicché rientra tra le indennità equipollenti, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, e va quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2, DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 2, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 4 com. 3, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2 bis CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 17/03/1981 num. 211, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25396 del 2017 Rv. 646412 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27648** *del* **29/10/2019** (Rv. **655806 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FRANCESCO MELE.** *Relatore:* **FRANCESCO MELE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(LEONE GREGORIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/09/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Aliquota agevolata per usi industriali - Adempimenti dell'art. 4 D.M. 12 luglio 1977 - Vigenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di accise, l'applicazione dell'aliquota agevolata per usi industriali di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. del 12 luglio 1977, emesso in attuazione del d.l. n. 15 del 1977, conv. dalla l. n. 102 del 1977, stante l'abrogazione di quest'ultima disposizione, costituente norma primaria, in virtù dell'art. 68 del citato d.lgs. n. 504 e l'incompatibilità con il T.U. Accise quanto a contenuto, destinatari e presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 67, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 68, DM Finanze 12/07/1977 art. 4, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27670 del 2013 Rv. 629496 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27672** *del* **29/10/2019** (Rv. **655722 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(FIUMANO' CARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/11/2015

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Accise - Silenzio dell'Amministrazione finanziaria su istanza di riduzione acconti - Assenso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di accise, il comportamento omissivo dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza del contribuente di riduzione delle rate di acconto mensili non è qualificabile come silenzio – assenso, implicando detto istituto, siccome di natura eccezionale, un'espressa previsione di legge volta alla qualificazione giuridica della condotta, nella specie mancante, sicché l'affidamento che da esso consegue, in assenza di un espresso provvedimento, presuppone il consolidamento della pretesa originaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 4764 del 2004 Rv. 570896 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27297** *del* **24/10/2019** (Rv. **655721 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(PISTOLESI FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/04/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi all'importazione - Carburanti - Serbatoio normale - Nozione.

In tema di dazi doganali relativi a carburante, il "serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del Regolamento UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 16/11/2009 num. 1186 art. 107 com. 1 lett. A, Regolam. Comunitario 16/11/2009 num. 1186 art. 107 com. 2 lett. C, Regolam. Comunitario

28/03/1983 num. 918 art. 112 com. 1 lett. A, Regolam. Comunitario 28/03/1983 num. 918 art. 112 com. 2 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 19800 del 2019 Rv. 654853 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27274** *del* **24/10/2019** (Rv. **655805 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
F. *(PICCIAREDDA FRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 04/09/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Istanza di accertamento con adesione - Mancata comparizione del contribuente davanti alla P.A. per definire la controversia - Incidenza sulla sospensione dei termini - Esclusione - Fondamento.

In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 3278 del 2019 Rv. 652379 - 01, N. 21096 del 2018 Rv. 649939 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27269** *del* **24/10/2019** (Rv. **655804 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
M. *(FALCONE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 29/07/2010

027001 AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE Notifica ricorso per cassazione - Relata sottoscritta da Procuratore dello Stato e non da Avvocato dello Stato - Nullità - Esclusione - Fondamento.

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE In genere.

Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione la cui relata sia stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato, ancorché il primo sia soggetto non abilitato ad assumere difese in sede di legittimità, perché la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10403 del 2017 Rv. 643997 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27290** *del* **24/10/2019** (Rv. **655765 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(AGOSTINO ROCCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/11/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sul consumo di energia elettrica - Rimborso - Termine di decadenza biennale - Decorrenza - Fondamento.

In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), per il rimborso dell'eventuale credito di imposta, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 16261 del 2019 Rv. 654593 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13724 del 2017 Rv. 644358 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27278** *del* **24/10/2019** (Rv. **655546 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MESSINA MAURIZIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/02/2011

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Credito d'imposta – Credito non richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale – Cedibilità – Fondamento ed effetti.

In tema di IVA, la cessione del credito d'imposta segue le ordinarie regole del codice civile e le peculiari disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, che consentono la cessione di un credito nascente da un rapporto giuridico esistente ma non ancora richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento della cessione, fermo restando che quest'ultima produce nei confronti del fisco efficacia soltanto obbligatoria, in quanto il trasferimento del credito si realizza quando lo stesso si cristallizza in conformità alle norme tributarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1348, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 08/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 08/11/1923 num. 2440 art. 70, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 5 com. 4, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5493 del 2013 Rv. 625398 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27091** *del* **23/10/2019** (Rv. **655615 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 02/10/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto impositivo - Annullamento giudiziale - Rinnovazione avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria - Condizioni - Compatibilità col divieto di doppia imposizione - Necessità - Conseguenze.

In caso di annullamento dell'avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l'amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dunque previo annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela, di quello precedente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 3951 del 2002 Rv. 553137 - 01, N. 23675 del 2018 Rv. 650519 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27121** *del* **23/10/2019** (Rv. **655545 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
D. *(MELE LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/03/2011

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta di registro - Area in zona destinata a parco pubblico con vincolo archeologico - Debenza - Esclusione - Fondamento.

L'imposta di registro non è dovuta con riferimento ad aree comprese in una zona destinata in base al piano regolatore generale a parco pubblico con vincolo archeologico, poiché tali aree sono sottoposte ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione sicché non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e restano sottratte al regime fiscale dei suoli edificabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5992 del 2015 Rv. 635088 - 01, N. 17764 del 2018 Rv. 649382 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27101** *del* **23/10/2019** (Rv. **655544 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MORABITO MARIA CHIARA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 26/04/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015198/2019 65413401

Massime precedenti Conformi: N. 15198 del 2019 Rv. 654134 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27099** *del* **23/10/2019** (Rv. **655803 - 02**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(BASILAVECCHIA MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/06/2015

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Consumatore finale - Imposte addizionali energia elettrica - Recupero dell'imposta - Azione di indebito nei confronti del fornitore - Sussistenza - Istanza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Condizioni e limiti.

Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118 art. 9 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14200 del 2019 Rv. 654071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19618 del 2015 Rv. 636850 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27105** *del* **23/10/2019** (Rv. **655764 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
T. *(STERN PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/12/2015

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise – Carburante residuo nel serbatoio di nave oggetto di importazione – Esenzione – Spettanza – Esclusione.

In tema di diritti doganali, il carburante residuo esistente nel serbatoio di una nave, che sia oggetto di importazione da un Paese extra UE e costituisca perciò bene merce, va sottoposto ad accisa, non trovando applicazione le esenzioni specificamente previste dalla normativa applicabile "ratione temporis" in quanto riguardanti invece la navigazione commerciale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 252, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 253, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15337 del 2019 Rv. 654235 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **27099** *del* **23/10/2019** (Rv. **655803 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(BASILAVECCHIA MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/06/2015

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Imposte addizionali energia elettrica – Istanza di rimborso – Legittimazione – Fondamento.

Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, co. 2, della l. n. 428 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 3, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118 art. 9 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14200 del 2019 Rv. 654071 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 6589 del 2009 Rv. 607295 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1837 del 2016 Rv. 638222 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26894** *del* **22/10/2019** (Rv. **655452 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
S. *(CARROZZA CARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 05/03/2012

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA IVA - Fattura registrata - Risoluzione del contratto - Modalità di variazione – Fondamento - Conseguenze.

In tema di IVA, allorquando l'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno, successivamente alla sua registrazione, in conseguenza della risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il committente (o cessionario) è tenuto, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad annotare la variazione, entro quindici giorni, nel registro delle fatture ai sensi degli artt. 23 e 24 del citato d.P.R. e, correlativamente, a farne indicazione nella successiva liquidazione in data antecedente all'annotazione periodica e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura

e con riferimento al medesimo anno, al fine di rilevare contabilmente il venir meno del diritto alla detrazione che sarebbe spettata al prestatore di servizio (o al cedente) a titolo di rivalsa sull'Iva addebitatagli, essendo egli tenuto a riversare all'Erario l'imposta in precedenza detratta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 20445 del 2011 Rv. 619290 - 01, N. 1303 del 2019 Rv. 652203 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26922** *del* **22/10/2019** (Rv. **655542 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/06/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Riferimento nella dichiarazione all'esenzione ex art. 52, comma 3, lett. a) del dl.lgs. n. 504 del 1997 - Emendabilità in relazione all'ipotesi di cui alla lett. f) della medesima norma - Esclusione - Fondamento.

In tema di accise sull'energia elettrica, la dichiarazione di consumo annuale di cui all'art. 52, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995, non può essere successivamente emendata dal contribuente mediante dichiarazione di volersi avvalere di quella prevista dalla lett. f) della medesima disposizione poiché essa, in quanto atto necessario per la fruizione del beneficio, costituisce una manifestazione di volontà irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1997 num. 504 art. 52 com. 3, Cod. Civ. art. 1427

Massime precedenti Vedi: N. 610 del 2018 Rv. 646892 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26924** *del* **22/10/2019** (Rv. **655543 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.**
Relatore: **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(LAROMA JEZZI PHILIP)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/04/2017

023001 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - IN GENERE Associazione non riconosciuta - Legale rappresentante - Cessazione della carica - Comunicazione all'anagrafe tributaria - Trasmissione del modello EAS - Idoneità - Esclusione.

In tema di associazioni non riconosciute, la cessazione della carica di rappresentante legale per essere opponibile all'amministrazione finanziaria deve essere comunicata all'anagrafe tributaria ex artt. 1, 2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, sicché non assume a tal fine rilevanza la trasmissione in via telematica del modello EAS, funzionale al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 605 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 3, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25650 del 2018 Rv. 650749 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26890** *del* **22/10/2019** (Rv. **655451 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(PAULETTI ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2013

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca vizio revocatorio l'errata lettura del contenuto di fonti convenzionali regolatrici del rapporto tributario, con le quali siano riconosciuti al contribuente benefici ed esenzioni, in quanto oggetto di controversia e implicanti la valutazione del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8180 del 2009 Rv. 607980 - 01, N. 3264 del 2007 Rv. 599949 - 01, N. 2712 del 2019 Rv. 652357 - 01, N. 9637 del 2013 Rv. 626133 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26932** *del* **22/10/2019** (Rv. **655802 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(D'AMATO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/05/2017

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise - GPL da riscaldamento - Beneficio di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), n. 4, l. n. 448 del 1998 - Presupposti di applicazione.

In tema di accise sul GPL da riscaldamento, il beneficio di cui all'art. 8, co. 10, lett. c, n. 4, della l. n. 448 del 1998, vigente "ratione temporis", si applica, in presenza di alcuni requisiti, ai soli casi di combustibile per riscaldamento utilizzato nei Comuni o frazione non metanizzata di Comuni ricadenti in zona climatica E all'esito della zonizzazione operata ex d.P.R. n. 412 del 1993, requisito questo la cui mancanza non può essere ovviata né con decreto ministeriale, né con delibera dei consigli degli enti locali, né con provvedimento sindacale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 1, DPR 26/08/1993 num. 412 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11172 del 2013 Rv. 626776 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26926** *del* **22/10/2019** (Rv. **655614 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.**
Relatore: **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/06/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Compensazione di credito di imposta - Superamento dei limiti - Sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione.

In tema di sanzioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (vigente "ratione temporis"), equivalendo al mancato versamento, alle scadenze previste, della parte del tributo eccedente rispetto al limite, e determinando il ritardato incasso erariale con conseguente "deficit" di cassa (sia pure transitorio), senza che ciò dia luogo ad una doppia imposizione poiché resta nella possibilità del contribuente chiederne il rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 31706 del 2018 Rv. 651629 - 01, N. 16504 del 2016 Rv. 640780 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26368** *del* **17/10/2019** (Rv. **655555 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.**
Relatore: **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(COGLITORE EMANUELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 26/02/2015

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - Criteri identificativi - Oggetto, scopo e luogo della prestazione - Rilevanza - Qualificazione soggettiva ed eventuali modalità di svolgimento dei lavori in subappalto - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di IVA, l'esenzione per mancanza del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del cit. decreto, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la natura, lo scopo ed il luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale ("porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine"), essendo irrilevante, invece, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente o del prestatore del servizio e, conseguentemente, le eventuali modalità di esecuzione in subappalto, ove questo abbia ad oggetto i medesimi servizi dell'appalto principale, sicché non sono imponibili né le fatture emesse dall'appaltatore nei confronti del committente né quelle emesse dal sub-appaltatore nei confronti dell'appaltatore. (Fattispecie in tema di appalto di lavori di consolidamento di banchine portuali in cui la S.C. ha ritenuto che le operazioni di acquisto presso terzi di materiali e servizi sostenuti dalla società consortile per conto delle società consorziate, in relazione alle quali era stata assolta l'IVA, non vadano esenti all'atto del "ribaltamento" dei costi stessi sulle consorziate, difettando il presupposto dell'identità delle prestazioni rispetto a quelle fatturate da tali società all'appaltante).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 26183 del 2014 Rv. 633619 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24320 del 2018 Rv. 650703 - 01, N. 18437 del 2017 Rv. 645282 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26353** *del* **17/10/2019** (Rv. **655554 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
H. *(ANNECCHINO MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/09/2013

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Accise – Credito d'imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica – Natura – Strumento fisiologico perequativo – Distinzione – Fatto patologico ex art. 2033 c.c. - Assimilabilità – Esclusione – Conseguenze - Termini di esercizio – Decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (testo vigente "ratione temporis") – Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

In tema di accise, il credito di imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica di cui agli artt. 8, comma 10, della l. n. 448 del 1998 e 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1999, costituisce strumento "fisiologico" avente finalità perequative, non assimilabile all'indebito pagamento del tributo, costituente invece fatto "patologico" riconducibile all'art. 2033 c.c., sicché risulta sottratto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell'accisa dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis") il quale, essendo disposizione di stretta interpretazione, si applica soltanto ai pagamenti indebiti. (Fattispecie in tema di credito d'imposta vantato da società erogatrice di gpl a compensazione della riduzione della bolletta energetica in favore di utenti svantaggiati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1 com. 5, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26085 del 2016 Rv. 642394 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26378** *del* **17/10/2019** (Rv. **655540 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
T. *(BRUZZONE MARIAGRAZIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 01/10/2013

177168 TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA Inoppugnabilità dell'avviso di liquidazione d'imposta - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore dell'Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio in grado d'appello – Fondamento - Deduzione per la prima volta in appello – Ammissibilità.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

È inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicché è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 c.c. e, per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall'Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 11521 del 2004 Rv. 573791 - 01, N. 22399 del 2017 Rv. 646011 - 01, N. 4760 del 2009 Rv. 607285 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26382** *del* **17/10/2019** (Rv. **655541 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
P. *(PETRECCA STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato nazionale – Trasferimento degli interessi passivi al consolidato – Volontà negoziale – Errore - Riconoscibilità e rilevanza - Sussistenza – Fattispecie.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, poiché la scelta del trasferimento dell'eccedenza degli interessi passivi indeducibili al consolidato nazionale è espressione della volontà negoziale, come tale irretrattabile, il contribuente può sempre far valere in giudizio l'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., purché ne provi l'essenzialità e l'obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la mancata indicazione nel modello Unico "SC" da parte di una società, quale consolidata, degli interessi passivi – altrimenti indeducibili – da trasferire al consolidato nazionale e mondiale e la corrispondente indicazione, quale consolidante, di tali interessi nel modello "CNM", può costituire errore la cui rilevanza ed emendabilità deve essere valutata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 1428 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1324, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01, N. 19410 del 2015 Rv. 636605 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26358** *del* **17/10/2019** (Rv. **655539 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(BRUNO FILIPPO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/07/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Mancata riscossione - Rappresentante indiretto dell'importatore – Responsabilità - Obbligazione tributaria - Insorgenza e contenuto - Intero valore accertato in sede di rettifica - Obblighi di diligenza qualificata - Necessità.

In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 C.D.C. e 199 del D.A.C. ("ratione temporis" applicabili), l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi (dovuti per legge) a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 4, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 5, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199

Massime precedenti Vedi: N. 13383 del 2019 Rv. 653868 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26185** *del* **16/10/2019** (Rv. **655692 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MANDARANO ANTONELLO) contro* S. *(MORANO DOMENICO ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/04/2014

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Commissioni tributarie - Potere di estimazione - Ammissibilità - Portata - Atto impositivo impugnato per vizi formali - Valutazione di congruità della pretesa impositiva - Esclusione.

Nel processo tributario, il potere di estimazione delle Commissioni tributarie - le quali non sono obbligate a confermare o annullare "in toto" l'avviso di accertamento impugnato, ma possono anche ritoccarne i valori, ove siano risultati errati o indimostrati - sussiste qualora debbano esaminare una domanda attinente all'"an" della pretesa impositiva, mentre va escluso qualora debbano accertare la regolarità della procedura che ha portato all'emissione dell'atto impositivo, atteso che, in quest'ultimo caso, una volta riscontratane l'invalidità per vizi formali, non residua spazio di valutazione sulla congruità del valore preteso dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25629 del 2018 Rv. 651106 - 01, N. 12515 del 2002 Rv. 557086 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26189** *del* **16/10/2019** (Rv. **655693 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(CHIARELLO ANTONIO) contro* A. *(POLLAROLO ERNESTINA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) - Disciplina applicabile ai periodi d'imposta antecedenti alla modif. introdotta dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 93 del 2008 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta - Applicabilità - Fondamento - Aliquota ridotta - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, mentre le riduzioni e le detrazioni dell'imposta previste dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 sono applicabili, per esplicita previsione, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, viceversa tali alloggi non possono beneficiare dell'aliquota ridotta per gli immobili destinati ad abitazione principale, prevista dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 437 del 1996, conv., con modif., in l. n. 556 del 1996 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), atteso che quest'ultima norma espressamente circoscrive l'ambito di applicazione del beneficio alle sole persone fisiche e ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, escludendo pertanto gli istituti autonomi case popolari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996

num. 437 art. 4 com. 1, Legge 24/10/1996 num. 556, Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2008 num. 126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28160 del 2008 Rv. 605542 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26141** *del* **16/10/2019** (Rv. **655450 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
G. *(PORRU DANIELE ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/07/2014

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Processo tributario - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Errore di fatto - Erronea presupposizione di litisconsorzio necessario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario (nella specie risultante da denunciati vizi della cartella di pagamento riguardanti sia la competenza dell'Agenzia delle entrate che del concessionario della riscossione), poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27570 del 2018 Rv. 651070 - 02, N. 321 del 2015 Rv. 634143 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26142** *del* **16/10/2019** (Rv. **655537 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
I. *(PURI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/03/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Società consortili costituite per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Obbligo di pagamento - Sussistenza - Esenzione - Condizioni - Consumo in proprio dell'energia prodotta - Necessità.

In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile "ratione temporis", sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art.

53 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1 com. 1 lett. M

Massime precedenti Vedi: N. 12444 del 2019 Rv. 653674 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **26145** *del* **16/10/2019** (Rv. **655538 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
I. *(AGOSTINO ROCCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. AOSTA, 23/10/2017

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Accise sull'energia elettrica - Inclusione nella base imponibile IVA - Condizioni - Fondamento.

In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 5362 del 2014 Rv. 630582 - 01, N. 24015 del 2018 Rv. 651267 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25995** *del* **15/10/2019** (Rv. **655448 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(LITTERIO ANTONGIORGIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/11/2016

086013 FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA Decreto ministeriale - Natura di atto amministrativo - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Esclusione - Onere di produzione dalla parte interessata - Sussistenza - Fattispecie.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ne ha ritenuto inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, in assenza di loro produzione nel corso del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15065 del 2014 Rv. 631597 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25994** *del* **15/10/2019** (Rv. **655447 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(CANTILLO ORESTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/10/2014

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Ingiunzione doganale - Abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Conseguenze - Sopravvivenza dell'ingiunzione come atto impositivo con funzione accertativa della pretesa erariale - Configurabilità - Atto di riscossione emesso in difetto della preventiva ingiunzione - Conseguenze.

In tema di tributi doganali, l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R n. 43 del 1973 - anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. n. 639 del 2010 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato. Pertanto, la successiva attività di riscossione presuppone necessariamente la detta ingiunzione, con conseguente illegittimità dell'atto di riscossione emesso in sua assenza in quanto non fondato su un preventivo atto avente natura impositiva.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4510 del 2012 Rv. 621726 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25966** *del* **15/10/2019** (Rv. **655443 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/11/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Catetere-guida utilizzato in interventi di angioplastica - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Criteri - Nozioni di "parti" ed "accessori" - Rilevanza.

In materia doganale, il catetere-guida utilizzato negli interventi di angioplastica per impiantare uno stent coronarico deve essere classificato nella voce 9018 della cd. "nomenclatura combinata", riguardante "gli strumenti o gli apparecchi per la medicina" e non già sotto la voce 9021, relativa "agli apparecchi da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità", poiché, in applicazione dei criteri interpretativi fissati dalle regole nn. 1 e 6 del Regolamento (CEE) n. 2658 del 1987 (che richiama la nota 2, lett. b, del capitolo 90, parte II), non costituisce, rispetto a quest'ultima categoria, né "parte" (ossia per il cui funzionamento sia indispensabile), né "accessorio" (ossia tale da renderlo atto a un particolare lavoro o da conferirgli possibilità supplementari o ancora da metterlo in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658, Regolam. Commissione CEE 25/09/2014 num. 1038

Massime precedenti Vedi: N. 31058 del 2017 Rv. 646687 - 01, N. 4401 del 2019 Rv. 652948 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25979** *del* **15/10/2019** (Rv. **655445 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
C. *(VOLLI ENZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/03/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Diritti doganali - Accertamento - Atto perseguibile penalmente - "Notitia criminis" - Comunicazione al contribuente dopo la scadenza del termine triennale - Ammissibilità - Regola comunitaria - Prevalenza - Applicabilità - Termini di riscossione e decadenza - Fondamento - Causa di sospensione - Operatività - Proroga - Requisiti.

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE In genere.

In tema di accertamento dei tributi doganali, ove l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione della "notitia criminis" al contribuente può essere effettuata dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3 dell'art. 221 del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, regola che prevale sulle norme nazionali, applicandosi sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, sia a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto funzionale ad impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e che il debitore si avvantaggi dell'ostacolo all'azione amministrativa derivante dall'indagine penale. Ne consegue che la causa di "sospensione" opera fino alla data di irrevocabilità della sentenza definitoria del procedimento penale mentre, ai fini della proroga, occorre il duplice requisito che: 1) la notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente dall'autorità statale; 2) tale atto pervenga o sia emesso dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700 art. 17 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221 com. 4, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 615 del 2018 Rv. 646805 - 01, N. 24513 del 2018 Rv. 650950 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25980** *del* **15/10/2019** (Rv. **655446 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.**
Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
I. *(GIVONE EDMONDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/06/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Regime agevolativo - Gas naturale - Usi industriali - Combustione in impianti sportivi dilettantistici - Inclusione - Condizioni - Presenza di impianti non accessori a quelli sportivi - Esclusione.

In tema di accise sul gas naturale, l'aliquota agevolata per usi industriali di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 riguarda anche la destinazione del gas alla combustione degli impianti

sportivi, purché adibiti in via esclusiva ad attività dilettantistica e gestiti senza scopo di lucro, a meno che non siano presenti ulteriori impianti (quali, nella specie, zona spa o centro benessere destinato a "termario", attività di idromassaggio o bagno turco) non accessori a quelli sportivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26008** *del* **15/10/2019** (Rv. **655449 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(DI PARDO SALVATORE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/04/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Pagamento rateale in acconto - Obbligo del versamento a conguaglio - Diritto alla compensazione - Insorgenza - Termine - Conseguenze - Determinazione definitiva dell'obbligazione tributaria - Necessità.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di accise sulla produzione di energia elettrica, il cui pagamento è effettuato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, in rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, l'obbligo del versamento del conguaglio, così come il diritto alla compensazione, insorgono successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta; pertanto il contribuente che intenda compensare i versamenti effettuati in eccedenza, non può provvedere autonomamente al riequilibrio omettendo il versamento dei singoli acconti, ma deve attendere che l'obbligazione tributaria si determini nella sua interezza e definitività alla fine dell'anno d'imposta di riferimento, potendo, peraltro, in caso di mancata capienza, presentare istanza di rimborso in sede di dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16261 del 2019 Rv. 654593 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25970** *del* **15/10/2019** (Rv. **655444 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(TOMASSINI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 11/12/2015

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Oli lubrificanti e combustibili impiegati in usi agevolati - Restituzione dell'imposta versata - Ammissibilità - Limiti - Procedura di autorizzazione all'impiego di oli non denaturati - Denuncia - Necessità.

In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti, in caso di utilizzo di oli e combustibili in esenzione d'accisa, la restituzione, anche mediante acconto, dell'imposta versata presuppone che il richiedente, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.m. n. 557 del 1996, presenti denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (già Ufficio tecnico di Finanza) almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'impiego, indicando espressamente le modalità d'uso dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo che presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che intende ottenere. Il previo esperimento di suddetta procedura, volta all'ottenimento dell'autorizzazione all'impiego in usi agevolati, è altresì richiesto dall'art. 8 del d.m. cit. con riguardo agli oli lubrificanti denaturati (cd. "bianchi").

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 17/09/1996 num. 557 art. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1, Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 5, Decr. Minist. Finanze 17/09/1996 num. 557 art. 7, Decr. Minist. Finanze 17/09/1996 num. 557 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 3282 del 2012 Rv. 621464 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25524** *del* **10/10/2019** (Rv. **655442 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
U. *(SELICATO PIETRO) contro* A. *(LITTA FABIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/02/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tari - Esenzione per le "istituzioni scolastiche statali" - Università statali – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di Tari, l'esenzione dal pagamento ai Comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dall'art. 33-bis del d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. 31 n. del 2008, in favore delle "istituzioni scolastiche statali" è riservata ai soggetti di diritto pubblico che costituiscano al contempo organi dello Stato e, pertanto, si applica alle Università statali, aventi natura di enti di diritto pubblico distinti dalle Amministrazioni dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 33 bis, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2012 Rv. 622861 - 01, N. 9495 del 2010 Rv. 612470 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10700 del 2006 Rv. 590053 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25505** *del* **10/10/2019** (Rv. **655412 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
T. *(CAVASOLA PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/11/2016

180063 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO Tassa portuale di imbarco e sbarco - Natura doganale - Esclusione - Conseguenze - Estensione ex art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994 - Scali merci ubicati fuori del porto – Applicazione – Fattispecie.

La tassa portuale sulle operazioni di imbarco e sbarco delle merci – la quale, prevista dall'art. 33 della l. n. 82 del 1963 e generalizzata a tutti i porti dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, non ha natura di imposta doganale, bensì di tributo interno, con conseguente inapplicabilità dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dagli artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 11, comma 5, del d.lgs. n. 374 del 1990 ed assoggettamento all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. - si applica anche agli scali merci ubicati fuori del porto, quando gli stessi siano collocati all'interno dell'area portuale individuata in base ad apposita determinazione ministeriale con procedimento disciplinato dagli artt. 4, comma 4, e 6, comma 7, della l. n. 84 del 1994, seguita dal piano regolatore portuale di cui all'art. 5 di detta legge, che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri della relativa autorità portuale. (Nella

specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della C.T.R. che, dovendo stabilire se i pompaggi effettuati dalla contribuente da piattaforme petrolifere "off-shore" poste al largo del porto dovessero ritenersi assoggettati alla tassa di imbarco e sbarco, aveva omesso di verificare l'estensione geografica dell'area portuale, costituente il presupposto territoriale del tributo).

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 986 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/05/2009 num. 107, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 09/02/1963 num. 82 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 3528 del 2012 Rv. 621929 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20018 del 2017 Rv. 645297 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25493** *del* **10/10/2019** (Rv. **655411 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
S. *(FABIO MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/02/2017

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Processo tributario - Implicita affermazione della giurisdizione nella decisione di primo grado - Rilievo officioso del difetto di giurisdizione in appello - Ricorso per cassazione - Giudice tributario munito di "potestas iudicandi" - Determinabilità da parte della Cassazione - Fondamento - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Giudicato interno - Ostatività.

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE In genere.

Nel processo tributario, la mera prospettazione della questione di giurisdizione - contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. che abbia inammissibilmente rilevato d'ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla decisione di primo grado - consente alla Corte di cassazione di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario della "potestas iudicandi" per effetto della formazione, a suo beneficio, di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione e, quindi, senza che venga statuita la cogenza di quest'ultima alla stregua del quadro normativo, ponendosi d'ostacolo, in sede di legittimità, soltanto la pronuncia di secondo grado che decida, ancorché implicitamente, sull'esistenza o meno del giudicato interno, rimovibile solo per effetto di espressa impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5133 del 2019 Rv. 652696 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24150 del 2013 Rv. 627993 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10265 del 2018 Rv. 648268 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25503** *del* **10/10/2019** (Rv. **655536 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
T. *(MEROLA MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/01/2015

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Trattamento tariffario preferenziale - Prodotto ittico - Esenzione - Condizioni - Pescherecci - Nazionalità - Noleggio "a scafo nudo - Doppia Registrazione - Fenomeno del cd. "flag-in flag-out" – Sospensione registrazione precedente - Necessità - Fattispecie.

In tema di dazi doganali in regime tariffario preferenziale, l'art. 68, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 2454 del 1993 esige che la nave da cui è pescato il prodotto ittico debba appartenere al Paese in favore del quale è riconosciuta l'esenzione; ne deriva che il contratto di noleggio "a scafo nudo" che permette la provvisoria navigazione della nave sotto la bandiera di altro Paese (cd. "flag-in flag-out"), esige la sospensione della registrazione anteriore come previsto dall'art. 145 cod. navig.; in caso contrario, la doppia iscrizione dell'imbarcazione al registro navale di Paesi diversi, non consentendo di determinarne la nazionalità, comporta il diniego dell'agevolazione daziaria. (Nella fattispecie attinente a due pescherecci registrati sia alle Seychelles sia a El Salvador, la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che, a sua volta confermando quella di prime cure, aveva respinto i ricorsi proposti dall'importatore avverso il mancato riconoscimento dell'esenzione, sul presupposto che il tonno fosse stato pescato da navi battenti bandiera salvadoregna).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 02/07/1993 num. 2454 art. 68 com. 1 lett. F, Cod. Navig. art. 156, Cod. Navig. art. 145

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25516** *del* **10/10/2019** (Rv. **655438 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
T. *(SPINOZZI SONIA) contro* I. *(D'ILIO VALERIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/10/2016

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario – Giudicato – Imposte periodiche – Limiti oggettivi – Fattispecie.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7417 del 2019 Rv. 653514 - 01, N. 17760 del 2018 Rv. 649640 - 01, N. 23532 del 2014 Rv. 633083 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25494** *del* **10/10/2019** (Rv. **655148 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
C. *(CANTILLO ORESTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/11/2011

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Cessione di rottami - Regime di inversione contabile – Assoggettabilità – Presupposti.

In tema di IVA, il regime di inversione contabile previsto dall'art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modif. dall'art. 35, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, si applica alle cessioni di rottami (nella specie: rottami di vetro grezzo "pronto al forno") che abbiano subito trattamenti idonei a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, dovendo permanere la qualità di materiale non più utilizzabile secondo la propria originaria destinazione se non sottoposto a successiva lavorazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 35 com. 1 lett. D, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25492** *del* **10/10/2019** (Rv. **655535 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(ZOPPINI GIANCARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/01/2014

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA - Cessione di certificato Co2 - Natura - Titolo di credito o titolo rappresentativo di merci - Esclusione - Bene immateriale - Configurabilità - Prestazione di servizi - Assimilabilità - Tassazione - Aliquota ordinaria.

In tema di IVA, il certificato "Co2" - il quale rappresenta quote di emissioni e si traduce in un'autorizzazione dello Stato o delle autorità pubbliche ad emettere gas ad effetto serra per un periodo determinato - non ha natura di titolo di credito, non conferendo il diritto ad una specifica prestazione collegabile ad un rapporto obbligatorio, né è determinabile il suo valore economico, destinato ad emergere solo nel corso della negoziazione; esso, piuttosto, va qualificato, alla luce della giurisprudenza unionale (v. Corte di giustizia, sentenza 8 dicembre 2016 in C-453/15), come bene immateriale, sicché la relativa cessione è assimilata ad una prestazione di servizi che, di conseguenza, sconta l'aliquota ordinaria dell'IVA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 56 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 29, Direttive del Consiglio CEE 13/10/2003 num. 87 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 13/10/2003 num. 87 art. 19, DPR 26/10/1973 num. 633 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 13/03/2013 num. 30 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7606 del 2014 Rv. 630170 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3872 del 2018 Rv. 647041 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25485** *del* **10/10/2019** (Rv. **655534 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
P. *(MAGGIOLO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/11/2010

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Sospensione d'imposta – Cessione all'esportazione – Plafond annuale – Anno di registrazione della fattura – Riferibilità – Anno di registrazione del documento fiscale di modifica – Irrilevanza.

In tema di IVA e con riferimento al regime della sospensione dal pagamento dell'imposta disciplinato, per le cessioni all'esportazione, dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, deve farsi riferimento, ai fini della verifica del rispetto del "plafond" annualmente previsto per beneficiare dell'agevolazione, all'anno di registrazione della fattura relativa all'operazione originaria e non già a quello di registrazione del documento fiscale col quale vengono apportate modifiche alla predetta fattura, secondo la procedura di variazione di cui all'art. 26 del cit. decreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 22430 del 2014 Rv. 632737 - 01, N. 15059 del 2014 Rv. 631546 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25249** *del* **09/10/2019** (Rv. **655410 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
S. *(STANCATI GIANLUCA) contro* C. *(CHIARELLO ANTONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 27/09/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 "Leasing" - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva del locatore - Omessa riconsegna del bene - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di "leasing", tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 8, Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 13793 del 2019 Rv. 654118 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19166 del 2019 Rv. 654521 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25243** *del* **09/10/2019** (Rv. **655440 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/06/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione ex art. 8, comma 10, lett. c, della l. n. 448 del 1998 per venditori e distributori di gpl per riscaldamento in determinate aree geografiche - Deposito contabile - Istituzione - Necessità - Prescrizioni regolamentari - Osservanza - Necessità.

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI In genere.

In tema di agevolazioni fiscali, i soggetti autorizzati alla distribuzione e vendita di gpl ad uso combustibile per riscaldamento negli impianti ubicati nelle aree montane selezionate dalla l. n. 448 del 1998, al fine di poter fruire del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c, della l. n. 448 del 1998, debbono richiedere l'istituzione di un cd. "deposito contabile" e, una volta attenuta l'autorizzazione, sono onerati dell'osservanza delle incombenze previste per la relativa tenuta dall'art. 1 d.P.R. n. 361 del 1999, tra cui l'annotazione delle generalità degli utilizzatori finali e dei singoli quantitativi loro assegnati.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1, Decr. Minist. Finanze 09/07/1996 num. 524

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25269** *del* **09/10/2019** (Rv. **655532 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
T. *(MATTEI EMILIO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 15/06/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Revisione delle dichiarazioni doganali - Competenza per territorio - Art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990 e succ. modif. - Efficacia retroattiva - Esclusione - Carattere procedimentale - Configurabilità - Conseguenze - Competenza a emettere gli atti a decorrere dal 29 aprile 2012 - Luogo dell'importazione - Irrilevanza.

In tema di revisioni delle dichiarazioni doganali, l'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - aggiunto dall'art. 9, comma 3-decies, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., in l. n. 44 del 2012, in vigore dal 29 aprile 2012 - che radica la competenza in capo all'Ufficio doganale che effettua le verifiche, generali o parziali, con accesso presso l'operatore "anche se accertate presso un altro ufficio doganale" - non ha efficacia retroattiva, non essendo norma interpretativa, ed ha carattere procedimentale, individuando, con riguardo al procedimento di revisione, i criteri e le regole per stabilire, nel momento in cui l'atto viene ad originarsi, il soggetto competente a emetterlo, con la conseguenza che, a decorrere dal 29 aprile 2012, è in linea generale ininfluente, ai fini della competenza per territorio, il luogo dell'importazione, mentre rileva l'Ufficio che ha effettuato le suddette verifiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/08/1990 num. 374 art. 11 com. 9, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8699 del 2013 Rv. 626024 - 01, N. 25087 del 2019 Rv. 655408 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25278** *del* **09/10/2019** (Rv. **655533 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 06/12/2016

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Processo tributario - Ricorso incidentale - Trattazione - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE - Inclusione - Condizioni - Efficacia retroattiva - Configurabilità - Limite dei rapporti esauriti - Operatività.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, nel giudizio di legittimità il ricorso incidentale deve essere trattato preliminarmente rispetto a quello principale allorché attenga allo "ius superveniens" costituito da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha efficacia immediata nell'ordinamento nazionale, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva, salvo il limite dei rapporti esauriti.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24952 del 2015 Rv. 637901 - 01, N. 19301 del 2014 Rv. 632273 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25260** *del* **09/10/2019** (Rv. **655531 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/12/2012

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014418/2014 63154101

Massime precedenti Conformi: N. 14418 del 2014 Rv. 631541 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25277** *del* **09/10/2019** (Rv. **655441 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
B. *(LOCONTE STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/06/2016

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise sul gasolio – Credito d'imposta – Compensabilità entro l'anno successivo all'insorgenza del credito – Art. 61, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2012 – "Ius superveniens" – Norma di interpretazione autentica – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Retroattività - Esclusione.

In tema di accise sul gasolio, l'art. 61, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, ha esteso il termine per la compensabilità del relativo credito di imposta al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza del credito, non ha natura di norma di interpretazione autentica - in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di una precedente incertezza interpretativa da risolvere - e non è pertanto suscettibile di applicazione retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 61 com. 1 lett. B, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., DPR 09/06/2000 num. 277

Massime precedenti Vedi: N. 7879 del 2012 Rv. 622388 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25253** *del* **09/10/2019** (Rv. **655530 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Diff.)*
C. *(CIARAMELLA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/05/2016

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Processo tributario - C.T.U. - Natura di mezzo istruttorio - Disponibilità delle parti - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Diniego - Motivazione implicita - Sufficienza.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15219 del 2007 Rv. 598312 - 01, N. 9461 del 2010 Rv. 613512 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25063** *del* **08/10/2019** (Rv. **655406 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
S. *(BONDI' GIUSEPPE) contro* C. *(SAETTA ROBERTO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 10/03/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Obbligo di denunzia originaria - Obbligo di segnalazione dell'intervenuta variazione - Denunzia originaria incompleta, infedele od omessa - Violazione annuale dell'obbligo - Conseguenze sanzionatorie su ciascuna annualità - Potere di accertamento del Comune - Decadenza - Esclusione.

In tema di TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, qualora l'originaria

denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 18122 del 2009 Rv. 609332 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4283 del 2010 Rv. 611888 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25055** *del* **08/10/2019** (Rv. **655404 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
I. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/03/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela della P.A. - Ammissibilità - Fondamento - Autotutela cd. sostitutiva - Conseguenze - Reviviscenza dell'originario atto impositivo - Esclusione - Obbligo di esercizio del potere impositivo - Necessità - Termine - Emanazione dell'atto in pendenza del giudizio di impugnazione di quello annullato - Ammissibilità - Condizioni - Limite del giudicato - Sussistenza - Fattispecie.

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE In genere.

In materia tributaria, il potere dell'Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, in virtù del quale può essere annullato, in autotutela cd. sostitutiva, anche un precedente provvedimento di annullamento dell'originario atto impositivo, senza che ciò comporti l'automatica reviviscenza di quest'ultimo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'Ufficio ha l'obbligo di adottare un nuovo atto "sostitutivo" secondo le forme ed entro il termine di legge previsto per il suo compimento e, in caso di avvenuta impugnazione dell'atto impositivo, in assenza di giudicato sull'accertamento ad esso sotteso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso del contribuente nell'assunto che l'Amministrazione, revocando tempestivamente il precedente provvedimento di annullamento dell'atto impositivo riguardante la classificazione della merce importata, avesse anche confermato, "in positivo, l'originaria decisione di controversia doganale entro il triennio dall'importazione previsto dall'art. 221, n. 3 e 4, del Codice doganale comunitario).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 22827 del 2013 Rv. 628487 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7751 del 2019 Rv. 653326 - 01, N. 10376 del 2011 Rv. 617925 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25080** *del* **08/10/2019** (Rv. **655147 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(DE CAROLIS CESARE MARIA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/07/2015

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007788/2019 65332801

Massime precedenti Conformi: N. 7788 del 2019 Rv. 653328 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25083** *del* **08/10/2019** (Rv. **655407 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MEROLA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/05/2014

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Processo tributario - Riunione formale di cause connesse - Autonomia dei giudizi riuniti - Conseguenze - Termini per l'impugnazione - Temperamento - Ammissibilità - Fattispecie.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

Nel contenzioso tributario, la riunione formale di più cause connesse, lasciando immutata la posizione delle parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull'altro, non altera l'autonomia delle relative domande e, quindi, delle relative decisioni, sicché ciascuna di esse è soggetta al rispettivo regime riguardo alle forme ed ai termini di impugnazione. Detto principio di autonomia dei giudizi è suscettibile di temperamento solo al fine di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali e purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa. (Nella specie, relativa a due distinti avvisi di accertamento e rettifica, rispetto ad uno dei quali era decorso il termine semestrale per l'impugnazione, la S.C. ha accolto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che l'invocata applicazione del più ampio termine previsto per l'altro ricorso avrebbe leso i diritti di difesa della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 17236 del 2019 Rv. 654690 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9440 del 2012 Rv. 622677 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **25057** *del* **08/10/2019** (Rv. **655405 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ADET TONI NOVIK.** *Relatore:* **ADET TONI NOVIK.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/01/2016

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Regime di

perfezionamento passivo - Natura agevolativa - Conseguenze - Finalità antielusive - Voci doganali - Inclusione negli elenchi dei prodotti compensatori autorizzati al suddetto regime - Necessità - Contestazione - Onere della prova - Contenuto.

In tema di dazi doganali, il regime di perfezionamento passivo, avendo contenuto agevolativo per l'operatore economico che ne beneficia, impone che, onde evitare frodi od abusi, le voci doganali delle merci dichiarate rientrino negli elenchi dei prodotti compensativi autorizzati sicché, in caso di contestazione, incombe sul debitore dell'obbligazione doganale l'onere di dimostrare che la dichiarazione erronea di esportazione temporanea è priva di conseguenze sul corretto funzionamento del predetto regime, fornendo la prova che i prodotti compensatori sono il risultato della lavorazione delle merci in esportazione temporanea.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 145, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 150, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 151, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16570 del 2019 Rv. 654595 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25095** *del* **08/10/2019** (Rv. **655439 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PUCCIO VINCENZO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 02/08/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Agevolazioni fiscale sul consumo di gasolio - Istanza documentata del contribuente - Silenzio-assenso - Configurabilità - Compensabilità del credito - Potere impositivo di controllo - Legittimità - Conseguenze - Annullabilità dell'assenso illegittimamente formatosi con recupero del credito - Provvedimento motivato - Avviso di accertamento - Coincidenza.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazioni fiscali (nella specie sul consumo di gasolio), a fronte della presentazione di una dichiarazione documentata contenente l'opzione per la compensazione in luogo del credito d'imposta, la mancata comunicazione, nel termine di 60 giorni, del provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria determina l'implicito accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, sicché il contribuente può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 247 del 1997, fermo restando il potere impositivo e di controllo dell'Ufficio che può annullare il silenzio-assenso illegittimamente formatosi con provvedimento motivato coincidente con lo stesso avviso di accertamento con cui procede al recupero del credito d'imposta indebitamente compensato o rimborsato.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 247 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 9562 del 2013 Rv. 626556 - 01, N. 30220 del 2018 Rv. 651557 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25087** *del* **08/10/2019** (Rv. **655408 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
P. *(DE LUCA UGO LUCA SAVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2015

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Violazioni doganali - Accertamento - Uffici doganali - Competenza territoriale - Accentramento presso un unico Ufficio - Condizioni - Vizio d'incompetenza - Nullità parziale dell'atto impositivo - Fondamento - "Utile per inutile non vitiatur".

In tema di violazioni doganali, nel sistema vigente "ratione temporis" - anteriore alla modifica dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990, operata, senza efficacia retroattiva, dall'art. 9, comma 3-decies, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., in l. n. 44 del 2012 - l'accentramento presso un unico Ufficio della competenza per la rettifica degli accertamenti effettuati da Uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale; tuttavia, in considerazione della scindibilità del contenuto dell'avviso ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio doganale che ha emesso l'atto impositivo comporta la nullità parziale - e non totale - dell'atto stesso, limitatamente all'accertamento riguardante le singole operazioni di importazione per le quali sarebbe stata territorialmente competente altra Autorità.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 9, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 9 com. 3, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10291 del 2019 Rv. 653651 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14786 del 2011 Rv. 618531 - 01, N. 5907 del 2019 Rv. 652964 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25081** *del* **08/10/2019** (Rv. **655720 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
C. *(CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/07/2016

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi "antidumping" - Esenzione a fronte di impegni dell'importatore - Successivo loro inadempimento - Conseguenze - Revoca dell'agevolazione - Applicazione retroattiva del dazio in regime ordinario - Recupero dell'obbligazione doganale - Fondamento.

In tema di dazi "antidumping", ove l'esenzione sia stata concessa a fronte di impegni dell'importatore rimasti successivamente inadempiuti, l'agevolazione deve essere revocata, con conseguente applicazione retroattiva del dazio in regime ordinario sulle relative transazioni, poiché, ai sensi dell'art. 2 del reg. CEE n. 268 del 2006 - norma di diretta applicazione - il venir meno del beneficio, con recupero dell'obbligazione doganale al momento della revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, costituisce normale rischio commerciale per l'operatore che risulti inosservante di una o più condizioni elencate nei paragrafi 1 e 2 del cit. art. 2.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 25/07/2005 num. 1212

Massime precedenti Vedi: N. 14020 del 2019 Rv. 654110 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **25093** *del* **08/10/2019** (Rv. **655409 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(IVANCICH GIANFRANCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 29/03/2011

177168 TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA Diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo - Decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Non applicazione - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12666 del 2012 Rv. 623394 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6600 del 2013 Rv. 625512 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24682** *del* **03/10/2019** (Rv. **655161 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(LEONE GREGORIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/04/2016

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Merci in transito comunitario esterno – Irregolarità – Sanzioni – Irrogazione – Competenza.

In tema di violazioni delle disposizioni tributarie doganali, competente per la irrogazione di sanzioni per irregolarità delle merci in transito comunitario esterno è l'ufficio doganale di partenza, cui è affidata la vigilanza sull'intera operazione di transito, e non l'ufficio di destinazione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 145, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 306, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 91, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 92

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24675** *del* **03/10/2019** (Rv. **655160 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **LUIGI NOCELLA.** *Relatore:* **LUIGI NOCELLA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/07/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui all'art. 110, comma 7, TULPS - Imposta ex art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 - Pagamento in un'unica soluzione - Obbligo - Sussistenza - Frazionamento dell'imposta - Condizioni - Apparecchi rimossi o demoliti entro il 31 maggio 2004 - Frazionamento dell'imposta in relazione all'effettivo utilizzo - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui all'art. 110, comma 7, del r.d. n. 773 del 1931, il pagamento dell'imposta ex art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1° gennaio, essendo consentito di frazionare tale imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per quelli installati dopo il 1° marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004, in ossequio al disposto dell'art. 22, comma 3, della l. n. 289 del 2002, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento della detta imposta in misura ridotta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5359 del 2015 Rv. 635061 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24672** *del* **03/10/2019** (Rv. **655159 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/04/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Criteri di determinazione del valore della merce ex art. 30 codice doganale comunitario - Trasferimento nell'UE presso il rappresentante fiscale dell'esportatore - Operatività - Fondamento.

I criteri di determinazione del valore delle merci di cui all'art. 30 del codice doganale comunitario e, in particolare, la sequenza da esso stabilita nelle lettere a), b) e c) del paragrafo 2, trovano applicazione anche quando la merce transita in dogana non per effetto di una vendita dell'esportatore straniero all'importatore, ma a seguito di un mero trasferimento nel territorio dell'Unione presso il rappresentante fiscale dell'esportatore, dal momento che, secondo l'art. 147 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, il fatto che le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica costituisce indicazione sufficiente per ritenere che le stesse siano state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 147

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24708** *del* **03/10/2019** (Rv. **655163 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(DI LORENZO FRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/09/2017

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Agevolazioni - Accise sui carburanti dei taxi - Conversione del credito d'imposta in buono d'imposta – Condizioni.

Il credito di imposta relativo alle accise sui carburanti consumati nell'attività delle autovetture su piazza (taxi) viene riconosciuto dall'Amministrazione Doganale, anche mediante il rilascio di buoni di imposta da utilizzare presso il "deposito fiscale" della compagnia petrolifera prescelta dal contribuente, purché sia preventivamente inoltrata la dichiarazione dei redditi, anche integrativa, afferente al periodo di imposta di riferimento ed idonea a documentare il credito non utilizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24, DM Finanze 29/03/1994 art. 5, DM Finanze 29/03/1994 art. 5 bis

---

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24671** *del* **03/10/2019** (Rv. **655158 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Diff.)*
L. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 13/09/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazioni - Contratto preliminare - Condizioni.

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE In genere.

Ai fini della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di un bene immobile, la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti dell'importo fatturato o pagato, a meno che non venga accertata la natura fittizia dell'operazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12192 del 2008 Rv. 603783 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **24702** *del* **03/10/2019** (Rv. **655162 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(LOCONTE STEFANO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/02/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Medici di medicina generale convenzionati con il SSN – Autonoma organizzazione – Ricorrenza – Condizioni.

In tema di IRAP, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario

nazionale la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23552 del 2016 Rv. 642026 - 01, N. 20088 del 2016 Rv. 641300 - 01, N. 22027 del 2017 Rv. 645678 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24541** *del* **02/10/2019** (Rv. **655480 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(FARISELLI ROBERTO) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2014

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Identità - Esclusione - Rispettiva natura e presupposto impositivo - Conseguenze.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

La tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP), hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14864 del 2006 Rv. 590190 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **24528** *del* **02/10/2019** (Rv. **655479 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
F. *(GENTILLI GIORGIO) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/04/2012

100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Erronea indicazione nella decisione di un soggetto non parte in causa - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Revocazione per errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso

per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 22385 del 2017 Rv. 645999 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **28138** *del* **31/10/2019** (Rv. **655823 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *(Conf.)*
F. *(FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 18/10/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore sull'esistenza del giudicato - Rilevanza ai fini della revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10930 del 2017 Rv. 644068 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **27357** *del* **24/10/2019** (Rv. **655487 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CONTARIN GIANPIETRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/01/2018

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Proventi derivanti da attività illecite - Tassazione ex art. 14 della l. n. 357 del 1993 – Ambito – Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di riversarle a terzi. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita da parte di un amministratore di sostegno delle somme spettanti agli amministrati).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1058 del 2008 Rv. 601555 - 01, N. 21746 del 2005 Rv. 584954 - 01, N. 7511 del 2000 Rv. 537264 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26660** *del* **21/10/2019** (Rv. **655821 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 12/05/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione delle liti ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Presupposti - Valore della lite non superiore a 20.000,00 euro - Modalità di determinazione - Contributi previdenziali - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

A norma dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000,00 euro, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni dell'art. 16, comma 3, lett. c), della l. n. 289 del 2002 (richiamato dallo stesso art. 39, comma 12), l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo. Ne consegue che, ai fini della determinazione del valore della lite, non vanno considerati i contributi previdenziali, in quanto non oggetto di liti fiscali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 22255 del 2011 Rv. 619918 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26677** *del* **21/10/2019** (Rv. **655822 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 01/12/2017

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Dichiarazione di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività - Natura - Conseguenze.

In tema di dichiarazione dei redditi, la dichiarazione di volontà, da parte del contribuente, di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività deve considerarsi di natura negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull'entità del tributo da versare, vincolando l'attività di accertamento dell'ufficio, sicché, nell'ipotesi di errore, la stessa è emendabile soltanto entro il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e non anche nel corso del processo.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 14550 del 2018 Rv. 649011 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20415 del 2014 Rv. 632177 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26394** *del* **17/10/2019** (Rv. **655618 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
T. *(MONACO ROSARIA) contro* R. *(MASTRAGOSTINO FRANCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/12/2017

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Tassa automobilistica - Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico - Esenzione - Condizioni - Accertamento costitutivo dell'A.S.I. - Rilevanza - Iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'A.S.I. - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tasse automobilistiche, l'esenzione in favore dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000 (nel testo ante modifiche apportate dall'art. 1, comma 166, della l. n. 190 del 2014), dipende dall'accertamento costitutivo, demandato all'Automobilclub Storico Italiano, in ordine alla presenza di tali caratteristiche - il quale non ha effetto "ad rem" ma ha portata generale e astratta, riferendosi alle categorie complessive dei veicoli, che devono corrispondere a quelle indicate nell'elenco predisposto dalla stessa ASI - senza che sia necessaria l'iscrizione dei medesimi veicoli nel registro da quest'ultima tenuto ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'esenzione, in ragione della mancata iscrizione del veicolo nel menzionato registro, in applicazione dell'art. 7, comma 2, della l.r. Emilia Romagna n. 15 del 2012, dichiarato incostituzionale in pendenza di giudizio, proprio perché aveva attribuito rilevanza ai fini fiscali a detta iscrizione).

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 63 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 21/12/2012 num. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 319 del 2014 Rv. 629100 - 01, N. 19421 del 2018 Rv. 649722 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26395** *del* **17/10/2019** (Rv. **655697 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**
C. *(ALGIERI GRAZIELLA) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 29/12/2017

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Obbligo contributivo - Determinazione dell'"an" - Inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza - Decisività - Determinazione del "quantum" - Piano di classifica - Legittimità e congruità - Vantaggio conseguito dall'immobile per effetto dell'attività del consorzio - Accertamento - Necessità - Fattispecie.

In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell'attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 23/07/2003 num. 11 art. 23 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9099 del 2012 Rv. 622988 - 01, N. 17759 del 2019 Rv. 654529 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11722 del 2010 Rv. 613235 - 01

Annotata

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26122** *del* **16/10/2019** (Rv. **655481 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* J. *(TAVERNA SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 09/02/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Indeducibilità degli interessi passivi su finanziamenti - Indeducibilità - Ragioni - Oneri finanziari - Definizione - Fattispecie.

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli interessi passivi su finanziamenti di cui all'art. 2425, comma 1, lett. c), che al punto 17 comprende proprio gli interessi e gli altri oneri finanziari intesi, questi ultimi, quali operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria, ovvero tutti i costi bancari direttamente imputabili ad operazioni di finanziamento, prestito, o relativi ad operazioni finanziarie effettuate dal contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva qualificato costi per servizi, deducibili a fini IRAP, quelli sostenuti dalla società contribuente non per ottenere finanziamenti bancari ma per consentire l'erogazione di finanziamenti per operazioni finanziarie sostenute da soggetti terzi, clienti della stessa).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 30149 del 2017 Rv. 646298 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **26127** *del* **16/10/2019** (Rv. **655556 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/02/2018

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile - Notifica al solo curatore - Insufficienza - Fondamento - Tutela in via condizionata - Conseguenze - Atto impositivo non notificato al fallito - Invalidità - Esclusione.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente

personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare; ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 5384 del 2016 Rv. 639435 - 01, N. 8034 del 2017 Rv. 643613 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5392 del 2016 Rv. 639036 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **26768** *del* **21/10/2019** (Rv. **655515 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(FIACCAVENTO MARIO) contro* C. *(CELESTE CORRADO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/02/2014
133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Riassunzione tardiva - Atto introduttivo "ex novo" - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.

In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito; in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 50

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 2276 del 2001 Rv. 543896 - 01, N. 20068 del 2018 Rv. 649845 - 02, N. 11144 del 2018 Rv. 648243 - 01, N. 15753 del 2014 Rv. 632112 - 01, N. 13734 del 2017 Rv. 644359 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27163 del 2018 Rv. 651313 - 01

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **24608** *del* **02/10/2019** (Rv. **655498 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
V. *(COSI SAVERIO) contro* N. *(BARBIERI LAURA)*
Regola giurisdizione
082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale - Criterio determinativo della residenza abituale del minore - Fondamento - Derogabilità - Condizioni.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 155

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 315 bis

Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Civ. art. 337 quater

Legge 01/12/1970 num. 878 art. 6

Legge 01/12/1970 num. 878 art. 4

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Regolam. Consiglio CEE 18/12/2009 num. 4 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15728 del 2019 Rv. 654457 - 01

2. COMPETENZA

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **28041** *del* **31/10/2019** (Rv. **655582 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
S. *(CALDATO DARIO) contro* M. *(GAJO ANDREA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 24/06/2016
044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Domanda di condanna al pagamento di canoni locatizi - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.

In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 447 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 10

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 14

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17039 del 2010 Rv. 614410 - 01, N. 2143 del 2006 Rv. 587560 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **27731** *del* **29/10/2019** (Rv. **655646 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CHIETI, 21/01/2019
044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è

tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza").

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 38

CORTE COST.

Legge 26/11/1990 num. 353

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 45

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18680 del 2003 Rv. 568712 - 01

---

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **26022** *del* **15/10/2019** (Rv. **655587 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.**
M. *(MUSA DONATO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/05/2019
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di

inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 51

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 52

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1783 del 2011 Rv. 616321 - 01

---

4. SPESE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26236** *del* **16/10/2019** (Rv. **655748 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
C. *(CASADIO MADDALENA) contro* F. *(BAGNARA FLAVIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2018
140013 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE Regolamentazione delle spese di lite - Discrasia tra motivazione e dispositivo - Correzione di errore materiale - Prevalenza della motivazione - Condizioni - Fondamento.

162025 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.

In materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate la ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 287

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01, N. 4741 del 2005 Rv. 581593 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **26706** *del* **21/10/2019** (Rv. **655753 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *(Conf.)*
O. *(ORLANDINO FRANCESCO CARMELO) contro* C. *(CAVALLO ALFREDO GUGLIELMO D.)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 19/06/2018
162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Abolizione dei minimi tariffari - Operatività nei rapporti tra professionista e cliente - Liquidazione delle spese da parte del giudice - Efficacia della tariffa - Permanenza.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2

CORTE COST.

Legge 04/08/2006 num. 248

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7293 del 2011 Rv. 616897 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26849** *del* **21/10/2019** (Rv. **655550 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
R. *(DI FRANCESCO OLINDO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 17/05/2017
162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Spese della consulenza tecnica d'ufficio - Natura - Compensazione in presenza di parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che, in sede di omologa ex art. 445-bis c.p.c., aveva dato atto non soltanto della sussistenza del requisito necessario al godimento dell'assegno mensile di assistenza, ma anche dell'insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, compensando le spese di lite e ponendo a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis

CORTE COST.

Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17739 del 2016 Rv. 640893 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **25435** *del* **10/10/2019** (Rv. **655644 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**
C. *(PASSADORE SANDRA) contro* L. *(STOCCO DAMIANA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2017
162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE - Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in

cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14281 del 2006 Rv. 592296 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27475** *del* **28/10/2019** (Rv. **655675 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(TRALDI FABIO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 31/08/2015
037031 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - IN GENERE Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - Esclusione - Fondamento - Limiti.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 94

Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2

Cod. Civ. art. 415

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5398 del 1988 Rv. 460029 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **27606** *del* **29/10/2019** (Rv. **655640 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(PARENTE ANGELICA) contro* U. *(BUSCICCHI FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/05/2017
100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Riforma parziale della pronuncia di primo grado - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattipecie.

In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 58 del 2004 Rv. 569253 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1775 del 2017 Rv. 642738 - 01, N. 23985 del 2019 Rv. 655106 - 01, N. 23226 del 2013 Rv. 628731 - 01

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **24590** *del* **02/10/2019** (Rv. **655488 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PRIMERANO GIULIO CESARE) contro* M. *(SIRENA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2016
133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Litisconsorti necessari convenuti separatamente - Integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite - Necessità - Esclusione - Condizioni.

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia, allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è più necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercé la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 273

Cod. Proc. Civ. art. 274

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17592 del 2005 Rv. 582997 - 01

---

5. INTERVENTO VOLONTARIO

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **27846** *del* **30/10/2019** (Rv. **655589 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*

A. *(ANTONELLI MARIA) contro* C. *(MANZI ANDREA)*

Dichiara cessata la materia del contendere, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/04/2018

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Intervento adesivo - Possibilità di condannare l'interventore alle spese o di riconoscergli il favore delle stesse - Sussistenza - Fondamento.

In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 4213 del 2007 Rv. 595357 - 01, N. 5025 del 2000 Rv. 535807 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **25423** *del* **10/10/2019** (Rv. **655272 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
F. *(MADEO FRANCESCO) contro* I. *(PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2017
100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 105

Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 370

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 371

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 377

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33444 del 2018 Rv. 652035 - 01, N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01, N. 20565 del 2018 Rv. 650348 - 01

---

6. PRINCIPIO *IURA NOVIT CURIA*

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **25995** *del* **15/10/2019** (Rv. **655448 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(LITTERIO ANTONGIORGIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/11/2016
086013 FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA Decreto ministeriale - Natura di atto amministrativo - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Esclusione - Onere di produzione dalla parte interessata - Sussistenza - Fattispecie.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ne ha ritenuto inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, in assenza di loro produzione nel corso del giudizio di merito).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 113

CORTE COST.

Preleggi art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 372

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15065 del 2014 Rv. 631597 - 01

---

7. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26287** *del* **17/10/2019** (Rv. **655380 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
R. *(ANTONINI GIUSEPPE) contro* A. *(DELLA LENA RITA GRAZIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2016
133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Prova del perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento e della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – Necessità – Vizi della notifica – Sanatoria - Condizioni.

In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7

CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 654241 - 01, N. 25552 del 2017 Rv. 646413 - 01

8.GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27916** *del* **30/10/2019** (Rv. **655586 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(ZAULI CARLO) contro* A. *(DELLA BELLA RENATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2015
133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Imparzialità del consulente tecnico - Significato e implicazioni - Fattispecie.

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, ed è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso fosse incorso nella violazione degli istituti suddetti il giudice di primo grado che aveva nominato c.t.u. un professionista con studio nella stessa cittadina - di meno di 90.000 abitanti - nella quale aveva sede la società convenuta, il cui legale rappresentante era nipote di un noto imprenditore).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 191

Cod. Proc. Civ. art. 192

Massime precedenti Conformi: N. 13667 del 2004 Rv. 574825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2103 del 2019 Rv. 652615 - 02

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **25022** *del* **08/10/2019** (Rv. **655370 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
V. *(SCRIVANO LUCIANO) contro* C. *(ASTOLFI ANDREA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2017
138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli - Nullità della consulenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia. (Nella specie, il CTU non aveva sottoposto a visita l'attore in primo grado, il quale lamentava di avere subito dei danni per colpa medica, né aveva predisposto una relazione degli incontri avvenuti con il medesimo attore ed i consulenti di parte, omettendo di riportare le loro osservazioni ed istanze).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 62

Cod. Proc. Civ. art. 193

Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 7036 del 1994 Rv. 487548 - 01, N. 6338 del 2004 Rv. 571675 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27489** *del* **28/10/2019** (Rv. **655679 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
Z. *(PAGLIARULO GIOVANNI GIUSEPPE) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/09/2015
037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Contratto rogato da notaio - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Incapacità di intendere e di volere del contraente - Prova.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai

giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 428

Cod. Civ. art. 2700

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3787 del 2012 Rv. 621339 - 01, N. 13659 del 2017 Rv. 644468 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27471** *del* **28/10/2019** (Rv. **655672 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
C. *(GRAZIANI GABRIELE) contro* I. *(REGIS MAURO)*
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 03/03/2015
127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Prescrizione presuntiva - Oneri probatori a carico delle parti - Formulazione del giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Valutazione del giudice di merito - Conseguenze.

127052 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - DELAZIONE DEL GIURAMENTO - IN GENERE In genere.

Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 233 com. 2

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2739 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 292 del 1977 Rv. 383820 - 01, N. 11195 del 2007 Rv. 596684 - 01, N. 9831 del 2014 Rv. 631124 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **27984** *del* **31/10/2019** (Rv. **655575 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(VITALE SILVESTRO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2015
140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. – Necessità di una esplicita istanza di parte – Oggetto devoluto alla cognizione del giudice – Limiti – Fattispecie.

L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 186 quater

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 34

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 33

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 104

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 1007 del 2004 Rv. 569554 - 01, N. 9194 del 2017 Rv. 645850 - 01, N. 17807 del 2004 Rv. 576673 - 01

---

9. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **26883** *del* **22/10/2019** (Rv. **655666 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(MARTELLO SONIA) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/03/2015
140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Deliberazione anteriore alla scadenza dei termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Verifica della concreta lesione del diritto di difesa - Superfluità - Fondamento.

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 159

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 20180 del 2015 Rv. 637461 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24585** *del* **02/10/2019** (Rv. **655766 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *(Conf.)*

C. *(NAPPI SEVERINO) contro* F. *(RASCIO SABINO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/10/2014

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Omessa o inesatta indicazione di un magistrato del collegio - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione componente - Prova - Oggetto - Fattispecie.

L'omessa o inesatta indicazione del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di nullità di un decreto adottato in sede di opposizione allo stato passivo la cui intestazione recava soltanto l'indicazione del presidente e del relatore, non anche del terzo componente del collegio, il cui nominativo non era desumibile neppure dalla parte motiva).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1)

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 114

Legge 20/11/1990 num. 353 art. 80

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter

Costituzione art. 25 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3877 del 2019 Rv. 653131 - 01, N. 20796 del 2018 Rv. 650414 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 01, N. 24951 del 2016 Rv. 641852 - 01

---

10. VICENDE ANOMALE

10.1. SOSPENSIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26716** *del* **21/10/2019** (Rv. **655509 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
A. *(KERAMBRUN JEAN JACQUES) contro* F. *(PROTO MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2017
133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Presupposti - Pregiudizialità concreta e attuale - Nozione - Conseguenze - Mancata sospensione - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni - Prova della pendenza della causa pregiudiziale - Onere a carico del ricorrente - Fattispecie.

La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso. (Nella specie, la S.C. - in ragione della mancanza di prova della pendenza della causa pregiudiziale - ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inaccoglibile l'istanza di sospensione fino alla definizione di altro giudizio promosso innanzi al TAR).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22878 del 2015 Rv. 638037 - 01

10.2. INTERRUZIONE

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **25846** *del* **14/10/2019** (Rv. **655350 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(LEGGIO ALESSANDRA) contro* B. *(MIRONE AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/11/2015
133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Interruzione del giudizio- Ricorso in riassunzione notificato nei confronti della parte personalmente- In caso di constatata morte del suo difensore- Validità- Fondamento.

E' ritualmente proseguito il processo, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione presso la parte personalmente, in conseguenza del constatato decesso del difensore della stessa, posto che la morte del procuratore a mezzo del quale la parte è costituita determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza ed a prescindere dalla dichiarazione di interruzione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 301

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 302

Cod. Proc. Civ. art. 305

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13900 del 2017 Rv. 644392 - 01

---

11. GIUDICATO

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **28170** *del* **31/10/2019** (Rv. **655647 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
C. *(TATONE FIORELLO) contro* C. *(CRISTOFARI FULVIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/06/2017
172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione stipulata nel corso di una lite - Mancata deduzione nel giudizio - Sentenza che decide nel merito la controversia - Effetti del giudicato sulla transazione - Conseguenze - Impossibilità di far valere la transazione – Limiti – Fattispecie.

Il principio generale secondo cui la transazione - stipulata nel corso di una lite - non dedotta in giudizio è travolta dal giudicato è applicabile solo nel caso in cui essa abbia ad oggetto il diritto controverso, laddove, nell'ipotesi in cui le parti si siano limitate a concordare, rispettivamente, l'una la rinuncia agli atti del giudizio e l'altra la rinuncia alle spese già liquidate in proprio favore, la transazione è valida anche se stipulata anteriormente alla sentenza di condanna, trattandosi di un tipico "pactum de non petendo" (per le spese da liquidare) o "de non exequendo" (per le spese già liquidate). (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di

gravame con il quale una delle parti lamentava di essere stata condannata, pur dopo la transazione, al pagamento in favore dell'altra delle spese del giudizio di appello, ritenendo che, poiché l'accordo transattivo restava valido e non travolto dal giudicato, la parte ricorrente non aveva giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. a rimuovere detta pronuncia).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1965

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2155 del 2012 Rv. 621495 - 01, N. 20723 del 2007 Rv. 599635 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1457 del 1952 Rv. 881487 - 01

---

12. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **27722** *del* **29/10/2019** (Rv. **655525 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(CARLUCCIO FRANCESCO) contro* G. *(SILVESTRE FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/06/2014
100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Impugnazioni civili - Termine breve per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Fattispecie.

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE In genere.

Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 148

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Civ. art. 2699

Cod. Civ. art. 2700

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19156 del 2014 Rv. 632944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14781 del 2017 Rv. 644486 - 01

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **27911** *del* **30/10/2019** (Rv. **655528 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
R. *(MEDICI CARMINE) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione.

La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14033 del 2005 Rv. 582697 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **26729** *del* **21/10/2019** (Rv. **655560 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
B. *(FAGIANI MIRKO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/03/2018
133128 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.

In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 50 bis

Cod. Proc. Civ. art. 50 ter

Cod. Proc. Civ. art. 50 quater

Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Conformi: N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **27616** *del* **29/10/2019** (Rv. **655641 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**
U. *(ROMAGNOLI MAURIZIO) contro* C. *(FIUME TIZIANA MARIA GRAZIA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/09/2017
100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Interesse ad impugnare nascente dall'impugnazione principale - Mancanza - Inammissibilità dell'impugnazione tardiva - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C., a fronte del ricorso principale proposto dall'assicuratore di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale con esclusivo riferimento alla misura di corresponsabilità attribuita dal giudice d'appello al Comune tenuto alla manutenzione della strada, ha ritenuto inammissibili tanto il ricorso incidentale tardivo con il quale l'assicuratore di un altro dei mezzi coinvolti aveva censurato l'accertamento del concorso di colpa del proprio assicurato, quanto il ricorso incidentale tardivo proposto dall'ente pubblico avverso la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, così come ulteriormente regolate nella sentenza d'appello).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 371

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **25403** *del* **10/10/2019** (Rv. **655271 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
R. *(MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2015
100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Notificazione dell'impugnazione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Fattispecie in tema di inesistenza della notificazione eseguita a difensore operante "infra districtum".

Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 330

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 343

Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 9993 del 2016 Rv. 639741 - 01, N. 19745 del 2018 Rv. 650162 - 01, N. 25339 del 2015 Rv. 638122 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

13. APPELLO

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **26811** *del* **21/10/2019** (Rv. **655424 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
B. *(CAVALIERE ANGELO) contro* U. *(CARBONETTI FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2016
100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello proposto in via principale anziché in via incidentale - Conversione - Ammissibilità - Condizioni.

L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi: N. 15687 del 2001 Rv. 551064 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16107 del 2013 Rv. 626955 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24597** *del* **02/10/2019** (Rv. **655649 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**

C. *(MANCIAGLI NUNZIO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/12/2014

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Azione proposta nei confronti di più debitori - Domanda originaria di condanna solidale - Modifica in appello della domanda in condanna "pro quota" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

E' consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Civ. art. 1292

Cod. Civ. art. 1294

Cod. Civ. art. 1311

Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8520 del 2004 Rv. 572620 - 01, N. 12621 del 2012 Rv. 623842 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **26880** *del* **22/10/2019** (Rv. **655664 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(RUBISSE GIANCARLO) contro* R. *(AMBROSINI GIANFRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2015
100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Eccezione e domanda riconvenzionale - Differenza – Conseguenze - Proponibilità della domanda riconvenzionale per la prima volta in appello – Esclusione.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato; ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 167

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 20178 del 2010 Rv. 614253 - 01

---

14. RICORSO PER CASSAZIONE

14. 1. MOTIVI

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **26764** *del* **21/10/2019** (Rv. **655514 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(SPEZIALE VALERIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/11/2017
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche senza ulteriori precisazioni - Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza - Censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. N. 4

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 369

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 3

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Vedi: N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01, N. 27415 del 2018 Rv. 651028 - 01, N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01, N. 20721 del 2018 Rv. 650018 - 02, N. 16611 del 2018 Rv. 649628 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **26087** *del* **15/10/2019** (Rv. **655459 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
S. *(DI BENEDETTO PIETRO) contro* I. *(TRIOLO VINCENZO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE POTENZA, 05/05/2017
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivo di ricorso volto a censurare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360, n. 4, c.p.c. - Requisito di ammissibilità di cui all'art. 360 bis n. 2 c.p.c. - Necessità - Criterio di valutazione - Carattere decisivo della violazione denunciata - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nel la specie, era stata censurata l'interpretazione data dalla Corte territoriale in ordine alla portata oggettiva della domanda senza tuttavia indicare il pregiudizio in concreto subito da tale supposto errore, considerato che i giudici di merito avevano comunque effettuato l'accertamento circa la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020 - 03

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **25166** *del* **08/10/2019** (Rv. **655384 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(GIUSTINI CHRISTIANO) contro* M. *(LUCARELLI FEDERICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/02/2018
138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Prova testimoniale - Configurabilità - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un

giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 115

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4

Cod. Proc. Civ. art. 116

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15205 del 2014 Rv. 631686 - 01, N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27391** *del* **25/10/2019** (Rv. **655522 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
E. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* F. *(GATTO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/02/2014
058183 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE Modifica contrattuale - Contratto per il quale sia prevista la forma scritta "ad probationem" - Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Limiti.

In materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1350

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21764 del 2015 Rv. 636996 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **27490** *del* **28/10/2019** (Rv. **655681 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(ROSSI UGO) contro* A. *(GIACON GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/06/2015

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze.

L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 115

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 116

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 167

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2007 Rv. 597236 - 01, N. 3680 del 2019 Rv. 653130 - 01, N. 4249 del 2012 Rv. 621956 - 01

14. 2. RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **25411** *del* **10/10/2019** (Rv. **655372 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* D. *(GIARRUSSO FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 05/11/2014
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza emessa ex art. 669-terdecies c.p.c. su reclamo avverso provvedimento che decide su istanza di sospensione dell'esecuzione – Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 624

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies

CORTE COST.

Costituzione art. 111 com. 7

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 9830 del 2018 Rv. 648431 - 01, N. 20954 del 2017 Rv. 645244 - 01, N. 12229 del 2018 Rv. 648537 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **24658** *del* **03/10/2019** (Rv. **655421 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
I. *(TRAVIA ALESSANDRO MARIO) contro* P.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 05/04/2018
131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Ordinanza ex art. 648 c.p.c. - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l'esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il "fumus" del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della

definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 648

CORTE COST.

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 13942 del 2014 Rv. 631727 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 905 del 2005 Rv. 578764 - 01

14.3. QUALIFICAZIONE DELLE QUESTIONI DEDOTTE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27542** *del* **28/10/2019** (Rv. **655774 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *Relatore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *(Conf.)*

F. *(ABBADESSA PIETRO) contro* B. *(PERRONE BENITO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2017

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Qualificazione giuridica delle questioni sostanziali o processuali - Potere della S.C. di provvedervi anche d'ufficio – Condizioni - Fattispecie.

L'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all'azione e all'eccezione - può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato il rapporto emergente da due atti unilaterali intercorsi tra il terzo e la banca come espromissione e non già come accollo con effetti liberatori per il fallimento "accollato", come ritenuto erroneamente dalla Corte d'appello senza considerare la mancata adesione del fallimento al patto).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Civ. art. 1272

Cod. Civ. art. 1273

Massime precedenti Conformi: N. 9143 del 2007 Rv. 596648 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2012 Rv. 624165 - 01

14.4. PROCEDIMENTO

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **24852** *del* **04/10/2019** (Rv. **655262 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(CHIAPPETTI ACHILLE) contro* C. *(BIAGIANTI FABIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/02/2009
100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento.

In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché detta istanza, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 667 del 2016 Rv. 638219 - 01

---

15. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **27337** *del* **24/10/2019** (Rv. **655553 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(TURRA' SERGIO) contro* M. *(SANTONI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2018
100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a un giudizio di rinvio ricadente in tale ultima ipotesi, perché, rispetto alla decisione cassata, era stata censurata l'identificazione del giustificato motivo oggettivo di recesso esclusivamente con l'esistenza di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, dovendosi invece verificare la sussistenza di ragioni intese ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro, la S.C. ha ritenuto che la valutazione circa la giustificazione del recesso non era affatto preclusa dalla pronuncia rescindente).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 17790 del 2014 Rv. 632551 - 01

16. REVOCAZIONE

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **28138** *del* **31/10/2019** (Rv. **655823 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *(Conf.)*
F. *(FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 18/10/2017
100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore sull'esistenza del giudicato - Rilevanza ai fini della revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10930 del 2017 Rv. 644068 - 01

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **26890** *del* **22/10/2019** (Rv. **655451 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(PAULETTI ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2013
100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca vizio revocatorio l'errata lettura del contenuto di fonti convenzionali regolatrici del rapporto tributario, con le quali siano riconosciuti al contribuente benefici ed esenzioni, in quanto oggetto di controversia e implicanti la valutazione del giudice).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8180 del 2009 Rv. 607980 - 01, N. 3264 del 2007 Rv. 599949 - 01, N. 2712 del 2019 Rv. 652357 - 01, N. 9637 del 2013 Rv. 626133 - 01

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **26141** *del* **16/10/2019** (Rv. **655450 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
G. *(PORRU DANIELE ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/07/2014
100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Processo tributario - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Errore di fatto - Erronea presupposizione di litisconsorzio necessario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario (nella specie risultante da denunciati vizi della cartella di pagamento riguardanti sia la competenza dell'Agenzia delle entrate che del concessionario della riscossione), poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27570 del 2018 Rv. 651070 - 02, N. 321 del 2015 Rv. 634143 - 01

Sez. **5** - , ***Sentenza*** *n.* **24258** *del* **02/10/2019** (Rv. **655479 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
F. *(GENTILLI GIORGIO) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/04/2012
100175 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Erronea indicazione nella decisione di un soggetto non parte in causa - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Revocazione per errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 22385 del 2017 Rv. 645999 - 01

---

17. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 03**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016
079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Pignoramento eseguito successivamente - Nullità - Sussistenza.

079164 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - IN GENERE In genere.

Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 492

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **26329** *del* **17/10/2019** (Rv. **655382 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(VENTO ROSARIO) contro* I. *(DALFINO DANIELE)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 27/05/2016
079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 – Debitore esecutato – Qualità di litisconsorte necessario – Sussistenza – Fondamento.

Nell'accertamento dell'obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 548

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 549

CORTE COST.

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20

CORTE COST.

Legge 10/11/2014 num. 162

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 10550 del 2009 Rv. 608023 - 01, N. 217 del 2007 Rv. 594666 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **25042** *del* **08/10/2019** (Rv. **655177 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(STARVAGGI PAOLO)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 22/02/2017
079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Oggetto - Stanziamenti pubblici andati in perenzione amministrativa - Ammissibilità - Fondamento.

L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o anche eventuali, inclusi gli stanziamenti del bilancio della pubblica amministrazione per il finanziamento di un'opera pubblica andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di

richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), in quanto la perenzione a fini amministrativi consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto sul diritto di credito fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione.

Riferimenti normativi:

Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12

Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12 bis

Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 36

Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 10

Decreto Legisl. 12/05/2016 num. 93 art. 6

Legge 31/12/2009 num. 196 art. 34 bis

Decreto Legisl. 16/03/2018 num. 29 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 547

Cod. Proc. Civ. art. 548

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 549

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 552

Massime precedenti Vedi: N. 15607 del 2017 Rv. 644742 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 02**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016
079083 ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Poteri del giudice adito con opposizione a precetto – Inizio dell'esecuzione forzata – Irrilevanza – Provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – Effetti sulle procedure esecutive.

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 623

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 626

Cod. Proc. Civ. art. 491

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Decreto Legge 14/03/2005 num. 35

CORTE COST.

Legge 14/05/2005 num. 80

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14048 del 2013 Rv. 626698 - 01, N. 7556 del 2009 Rv. 607887 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016
044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause– Configurabilità – Condizioni.

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 273

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 616

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10415 del 2019 Rv. 653460 - 01, N. 17037 del 2010 Rv. 614707 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 04**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016
079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Successiva istanza al giudice dell'esecuzione di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. – Preclusione - Sussistenza.

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE In genere.

La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 624

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5368 del 2006 Rv. 587890 - 01, N. 7556 del 2009 Rv. 607887 - 01, N. 7364 del 2015 Rv. 635039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. 655494 - 07)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016
079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Sospensione dell'esecuzione disposta per motivi già dedotti con opposizione a precetto – Termine per promuovere il giudizio di merito – Inosservanza – Conseguenze – Estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c. – Configurabilità - Esclusione – Fondamento.

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE In genere.

Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 616

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7364 del 2015 Rv. 635039 - 01, N. 7043 del 2017 Rv. 643832 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **26285** *del* **17/10/2019** (Rv. **655494 - 06**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(FRACCHIA ATTILIA) contro* C. *(NEGRI ANTONIA GIOVANNA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 29/02/2016
079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Erronea valutazione di identità di fatti costitutivi con precedente opposizione a precetto – Omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito – Rimedi – Impugnazione del provvedimento – Esclusione – Fondamento – Introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata - Necessità.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria,

non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 616

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 289

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 25902 del 2016 Rv. 642321 - 01, N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01, N. 22033 del 2011 Rv. 620286 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **26327** *del* **17/10/2019** (Rv. **655381 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(IMPERIO MICHELE) contro* M. *(BOCCHINI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2016
079159 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) Autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore - Terzo opponente – Oneri probatori – Contenuto.

Il terzo che si oppone all'esecuzione su un autoveicolo pignorato presso l'azienda del debitore ha l'onere di provare non soltanto di aver acquistato il bene ma anche che il debitore esecutato ne abbia conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento di proprietà, assumendo a tal fine le risultanze del P.R.A. valore meramente indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice di merito in uno ad ogni altro elemento di prova.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 621

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15569 del 2004 Rv. 576174 - 01, N. 4222 del 1998 Rv. 514871 - 01

---

18. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **24939** *del* **07/10/2019** (Rv. **655620 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
H. *(MOCCIA FLAVIO) contro* H. *(RANIERI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/12/2014
140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Diritti fatti valere in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo - Tutela cautelare - Idoneità a generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - Suscettibile di divenire definitivo - Insussistenza - Misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare - Adottabilità - Autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento o costitutivo - Configurabilità - Fattispecie.

La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata istaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2287 com. 2

Cod. Civ. art. 2908

Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 8

Cod. Proc. Civ. art. 669 novies com. 1

---

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **27591** *del* **29/10/2019** (Rv. **655571 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(DE CESARE MASSIMO) contro* B. *(CALCAGNILE ROSARIO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 20/04/2017
044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Procedimento sommario - Ambito di applicazione - Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Esclusività - Cause di competenza del giudice di pace - Applicabilità del procedimento sommario - Esclusione.

Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l'applicazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 702

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 23691 del 2011 Rv. 620018 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24666** *del* **03/10/2019** (Rv. **655814 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
C. *(STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TARANTO, 25/07/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio introdotto con ricorso - Errata indicazione dell'ufficio giudiziario adìto - Causa di nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti civili introdotti con ricorso, l'erronea indicazione nell'atto introduttivo dell'ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto sono notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata. (Nella specie, il giudice di pace, in un procedimento di opposizione al decreto di espulsione ex artt. 702-bis c.p.c. e 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva dichiarato irricevibile il ricorso contenente l'erronea indicazione dell'ufficio del giudice di pace di una diversa circoscrizione, ancorché correttamente iscritto a ruolo presso l'ufficio competente).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Cod. Proc. Civ. art. 311

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 318 com. 1

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9344 del 2011 Rv. 616866 - 01

---

20. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **27205** *del* **23/10/2019** (Rv. **655772 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
M. *(DISCEPOLO MAURIZIO) contro* M. *(VERGARI MASSIMO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2017
082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Domanda di adeguamento o eliminazione dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Eccezione - Adozione di provvedimenti provvisori sull'assegno ai sensi dell'art. 4 legge n. 898 del 1970 - Fattispecie.

La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 156

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Civ. art. 337 quinquies

Cod. Proc. Civ. art. 710

CORTE COST.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2008 Rv. 605937 - 01, N. 1779 del 2012 Rv. 621472 - 01

---

21. ARBITRATO

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **28011** *del* **31/10/2019** (Rv. **655642 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.**
C. *(BRUSATORI FELICE) contro* L. *(BRICCHETTI ENZA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2017
013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti – Fattispecie.

La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Proc. Civ. art. 808

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808 ter

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808 quater

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 20

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3

CORTE COST.

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 806

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 807

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 829

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2017 Rv. 642841 - 01, N. 3795 del 2019 Rv. 652416 - 01

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **27847** *del* **30/10/2019** (Rv. **655590 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**
C. *(CARASSAI GIUSEPPE) contro* N. *(PERFETTI UBALDO)*
Regola giurisdizione
092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa - Deferimento a collegio arbitrale in forza di convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6

della l. n. 205 del 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria degli arbitri - Sussistenza.

Nell'ipotesi di deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia; pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente ravvisabilità della giurisdizione ordinaria degli arbitri.

Riferimenti normativi:

Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12

Cod. Proc. Civ. art. 5

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01, N. 1251 del 2019 Rv. 652243 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **25838** *del* **14/10/2019** (Rv. **655466 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(PALUMBO UMBERTO) contro* T. *(TOMASSONI ITALO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 12/01/2016
127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Diritto del notaio al compenso - Eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. - Ammissione da parte del debitore di avere delegato terzi al pagamento - Rigetto dell'eccezione - Fondamento.

L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2956

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2959

Massime precedenti Vedi: N. 21107 del 2009 Rv. 609970 - 01, N. 30058 del 2017 Rv. 646603 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

rassegna tematica in tema di Protezione Internazionale

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **27939** *del* **30/10/2019** (Rv. **655650 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
G. *(PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro* Q.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 05/03/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Proroga del trattenimento nel CIE - Inosservanza del termine di quarantotto ore - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) disposta oltre il termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, dovendo in tal caso cessarne gli effetti in quanto misura di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di proroga poiché l'udienza di convalida, fissata nelle quarantotto ore dalla richiesta, era stata posticipata oltre il detto termine per mancata notificazione del provvedimento di fissazione al difensore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 20, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 3298 del 2017 Rv. 643361 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **27076** *del* **23/10/2019** (Rv. **655768 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
F. *(RICCIARDI FRANCESCO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 12/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Proroga del trattenimento presso il CIE - Richiesta di riesame - Ammissibilità ex art. 15 della direttiva 2008/115/CE - Conseguenze - Garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio - Procedimento ex art. 737 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

093003 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamente applicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2997 del 2018 Rv. 647048 - 01, N. 22932 del 2017 Rv. 645527 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **27077** *del* **23/10/2019** (Rv. **655648 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(ANNALORO GIOVANNI) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 11/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Limiti.

In tema di immigrazione, in virtù dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l'efficacia fino a che non interviene la decisione della Commissione territoriale, all'esito della quale, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era rimasta, mentre, ove la medesima domanda sia accolta, lo straniero acquisirà un autonomo titolo di soggiorno, il quale non ne impedirà comunque l'espulsione, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. n. 251 del 2007 (e cioè quando lo straniero è pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica), da valutarsi caso per caso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 20, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 32 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 32 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01, N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 27181 del 2018 Rv. 651512 - 01, N. 28860 del 2018 Rv. 651500 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26823** *del* **21/10/2019** (Rv. **655628 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
O. *(MANFIO VITTORIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Danno grave derivante da soggetti privati - Condizioni - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. (Nella specie, il richiedente, cittadino senegalese di religione cristiana, aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno in Senegal, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione tribale professata dal padre il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico secondo la tradizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16356 del 2017 Rv. 644807 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26728** *del* **21/10/2019** (Rv. **655559 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
S. *(NOVELLO ANTONINO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 18/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice - Informazioni sul Paese d'origine - Censura relativa alle fonti utilizzate - Specificità - Contenuto.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l'effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **26831** *del* **21/10/2019** (Rv. **655629 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
B. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* P.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE PARMA, 11/01/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo - Diritto all'unità familiare - Decreto di espulsione del genitore - Esigenze di legalità e sicurezza - Carattere recessivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di immigrazione e di diritto all'unità familiare, la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla l. n. 176 del 1991 e richiamata dall'art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, sicché, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num. 176, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4197 del 2008 Rv. 602385 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14238 del 2018 Rv. 648936 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **26830** *del* **21/10/2019** (Rv.)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Rigetta, GIUDICE DI PACE BOLOGNA, 10/07/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza - Controllo giurisdizionale - Limite della discrezionalità amministrativa - Insussistenza - Fondamento.

Il giudice ordinario, investito dell'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione, l'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l'accertamento ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 1, Costituzione art. 24, Costituzione art. 102 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24084 del 2015 Rv. 637703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11321 del 2004 Rv. 573670 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **24666** *del* **03/10/2019** (Rv. **655814 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.**
C. *(STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TARANTO, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio introdotto con ricorso - Errata indicazione dell'ufficio giudiziario adìto - Causa di nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti civili introdotti con ricorso, l'erronea indicazione nell'atto introduttivo dell'ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto sono notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata. (Nella specie, il giudice di pace, in un procedimento di opposizione al decreto di espulsione ex artt. 702-bis c.p.c. e 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva dichiarato irricevibile il ricorso contenente l'erronea indicazione dell'ufficio del giudice di pace di una diversa circoscrizione, ancorché correttamente iscritto a ruolo presso l'ufficio competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9344 del 2011 Rv. 616866 - 01